

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 4 marzo 2017

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 26 settembre 2016, n. 18.
Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA). (16R00471)..... Pag. 1

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 5 luglio 2016, n. 14.
Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) e alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 13 (Norme dirette al miglioramento della fruizione delle spiagge libere e della sicurezza della balneazione), in attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1 (Legge sulla crescita). (16R00550)... Pag. 8

LEGGE REGIONALE 5 luglio 2016, n. 15.
Integrazione della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3 (Adozione dello stemma e del gonfalone della Regione, ai sensi dell'articolo 1 dello Statuto). (16R00551)..... Pag. 9

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 28 settembre 2016, n. 8.
Disposizioni urgenti in materia di enti locali. (16R00526)..... Pag. 9

LEGGE REGIONALE 28 settembre 2016, n. 9.


Modifiche alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 concernente «Nuovo ordinamento delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - Aziende pubbliche di servizi alla persona». (16R00527)..... Pag. 10

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 agosto 2016, n. 61/R.
Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015. (16R00455) ... Pag. 13

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 30 agosto 2016, n. 30.
Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'adeguamento della legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 in materia di procedure d'infrazione e aiuti di Stato, per l'attuazione della direttiva 2014/64/UE, della direttiva 2009/158/CE e della Direttiva 2006/123/CE - (Legge europea regionale 2016). (16R00515)..... Pag. 49





REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 26 settembre 2016, n. 18.

Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA).*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 39-SI del 29 settembre 2016)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I***DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1.

Oggetto

1. Le disposizioni della presente legge disciplinano l'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA) già istituita con la legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale), al fine di assicurare efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica, anche in coordinamento con la legge 28 giugno 2016, n. 132 (istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).

Art. 2.

Natura e finalità dell'ARPA

1. L'ARPA è un ente di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica e autonomia tecnico-scientifica, amministrativa, patrimoniale e contabile, posto sotto la vigilanza del Presidente della Giunta regionale al fine di garantire l'attuazione degli indirizzi programmatici della Regione nel campo della tutela ambientale e del coordinamento delle attività di prevenzione.

2. L'ARPA concorre alla promozione dello sviluppo sostenibile e contribuisce al mantenimento e al miglioramento sostanziale e misurabile dell'ambiente in Piemonte, mediante lo svolgimento delle funzioni pubbliche di tutela dell'ambiente e della salute.

3. L'ARPA svolge le attività di controllo, di supporto e di consulenza tecnico-scientifica e le altre attività utili alla Regione, agli enti locali anche in forma associata, nonché alle aziende sanitarie per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legge nel campo della prevenzione e della tutela ambientale.

4. La vigilanza giuridica e finanziaria sull'ARPA è esercitata dal Presidente della Giunta regionale sul bilancio di previsione finanziario, sul rendiconto e sugli atti di straordinaria amministrazione, secondo le modalità fissate dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

5. L'ARPA garantisce l'imparzialità e la terzietà nell'esercizio delle attività ad essa affidate.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge e in coordinamento con l'art. 2 della legge n. 132/2016, si intende per:

a) pressioni sull'ambiente: le cause specifiche degli impatti sull'ambiente dovuti alle attività antropiche, quali le emissioni in aria, acqua, suolo e sottosuolo, nonché gli agenti fisici e biologici, i rifiuti e l'uso e il consumo di risorse naturali;

b) stato dell'ambiente: la qualità delle componenti delle matrici ambientali, ossia gli elementi fisicamente individuabili che compongono l'ambiente;

c) impatti: gli effetti sull'ecosistema determinati dall'alterazione delle qualità ambientali, in particolare con riferimento a obiettivi determinati dai programmi europei riguardanti la salute e l'ambiente;

d) livello essenziale della prestazione: il livello qualitativo e quantitativo di attività da garantire in modo omogeneo sul piano nazionale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione;

e) controllo ambientale: il complesso delle attività pianificate al fine di garantire un elevato ed omogeneo livello di protezione ambientale e prevenzione primaria, nel rispetto delle normative vigenti ed altresì delle prescrizioni contenute nei provvedimenti amministrativi attuativi delle normative medesime, con particolare riguardo agli obiettivi sanciti nei programmi europei di tutela della salute e dell'ambiente.


*Capo II***FUNZIONI**

Art. 4.

Attività istituzionali

1. L'ARPA svolge le seguenti attività istituzionali di natura tecnico-scientifica:

a) attività di controllo ambientale aventi per oggetto il campionamento, l'analisi, la misura, il monitoraggio e l'ispezione dello stato delle componenti ambientali, delle pressioni e degli impatti, nonché la verifica di forme di autocontrollo previste dalle normative comunitarie e statali vigenti; attività di controllo sull'igiene dell'ambiente, sulle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare ed in materia di protezione dalle radiazioni; attività di controllo dei fattori geologici, meteorologici e nivologici per la tutela dell'ambiente, nonché per la previsione finalizzata alla prevenzione dei rischi naturali, ivi compresa la partecipazione al servizio meteorologico nazionale distribuito;



b) attività di supporto e assistenza agli enti di cui all'art. 2, comma 3, nell'esercizio delle loro funzioni amministrative in materia ambientale, territoriale, di prevenzione e di protezione civile, con particolare riferimento alla formulazione di pareri e valutazioni tecniche;

c) attività di raccolta ed elaborazione dei dati acquisiti per fornire agli enti di cui all'art. 2, comma 3, un quadro conoscitivo che descrive le pressioni, le loro cause e gli impatti sull'ambiente, garantendo un'informazione ambientale oggettiva al pubblico anche ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale);

d) attività di promozione e sviluppo della ricerca applicata sugli elementi dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio, sul corretto utilizzo delle risorse naturali e sulle forme di tutela degli ecosistemi;

e) attività di sviluppo delle indagini epidemiologiche ambientali al fine di studiare le correlazioni tra l'inquinamento delle matrici e i danni sanitari che ne possono conseguire.

2. L'ARPA svolge le attività istituzionali di cui al comma 1 assicurando il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni.

3. L'ARPA può svolgere altresì ulteriori attività rispetto a quelle di cui al comma 1, in favore di soggetti pubblici o privati, solo se non interferiscono con il pieno raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni, sulla base di specifiche disposizioni normative oppure di accordi o convenzioni, applicando tariffe definite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le attività di cui al presente comma sono svolte solo se sono compatibili con l'imparzialità dell'ARPA e se non determinano situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale; in particolare, è vietato lo svolgimento di attività di consulenza in favore di soggetti privati su materie sottoposte a vigilanza da parte del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente.

4. L'ARPA fornisce annualmente alla Giunta regionale i dati e le informazioni necessari per la stesura della relazione annuale sullo stato dell'ambiente del Piemonte.

Art. 5.

Ruolo dell'ARPA nel Sistema informativo territoriale ed ambientale regionale

1. Nell'ambito del Sistema informativo territoriale ed ambientale regionale, l'ARPA collabora con la Regione garantendo la coerenza e l'interoperabilità delle proprie banche dati, concertando con la struttura regionale competente i processi di acquisizione e condivisione dei dati ambientali ed assicurando l'informazione al pubblico ai sensi della vigente normativa.

2. L'ARPA partecipa e collabora altresì all'attuazione dell'Infrastruttura geografica regionale quale sistema della conoscenza geografica condivisa dalle pubbliche amministrazioni piemontesi nell'ambito dei sistemi informativi di conoscenza ambientale e territoriale di

competenza, in attuazione della direttiva 14 marzo 2007, n. 2007/2/CE direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire).

3. L'ARPA gestisce il punto focale regionale per il Piemonte della Rete informatica nazionale ambientale denominata Sinanet.

Art. 6.

Carta dei servizi e delle attività dell'ARPA

1. L'ARPA predispone, in conformità a quanto previsto dalla normativa e dalla pianificazione ambientale, dal piano energetico ambientale, dal piano sanitario e dal piano regionale della prevenzione, la Carta dei servizi e delle attività per informare preventivamente i cittadini sugli standards dei servizi offerti e sulle modalità di svolgimento delle sue prestazioni.

2. L'ARPA trasmette la Carta dei servizi e delle attività alla Giunta regionale che, previa acquisizione del parere del Comitato regionale di indirizzo di cui all'art. 20 e della commissione consiliare competente, provvede alla sua approvazione.

3. La Carta dei servizi e delle attività è aggiornata e modificata secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2 ed è comunemente aggiornata ogni cinque anni.

Art. 7.

Contenuti della Carta dei servizi e delle attività


1. La Carta dei servizi e delle attività individua, nell'ambito delle attività istituzionali di cui all'art. 4, comma 1, le attività istituzionali obbligatorie e quelle istituzionali non obbligatorie.

2. Ai fini di cui al comma 1, costituiscono attività istituzionali obbligatorie le attività svolte ai sensi della normativa statale e regionale oppure degli atti di programmazione regionale.

3. Ai fini di cui al comma 1, costituiscono attività istituzionali non obbligatorie le ulteriori attività individuate come funzionali alla tutela dell'ambiente e della salute svolte anche a supporto del servizio sanitario regionale e di prevenzione collettiva.

4. La Carta dei servizi e delle attività individua in particolare le attività istituzionali connesse alla tutela della salute che l'ARPA svolge obbligatoriamente e consistenti in attività di controllo ambientale e di supporto tecnico-scientifico a favore della Regione e delle strutture del servizio sanitario regionale, per l'esercizio delle loro funzioni in materia di tutela della salute, con particolare riferimento a quelle di prevenzione collettiva.

5. Nell'ambito delle attività istituzionali di cui all'art. 4, comma 1, la Carta dei servizi e delle attività individua le prestazioni tecnico-scientifiche per le quali i soggetti privati si avvalgono in via esclusiva dell'ARPA, sulla base della normativa vigente.



6. Allo svolgimento delle attività istituzionali obbligatorie indicate nella Carta dei servizi e delle attività sono correlate, secondo le modalità di programmazione e di pianificazione per il raggiungimento degli obiettivi annuali e pluriennali di cui all'art. 20, commi 1 e 6, le risorse finanziarie ordinarie di cui all'art. 21, comma 1, lettera a).

Capo III

ORGANIZZAZIONE

Art. 8.

Organi dell'ARPA e articolazione territoriale

1. Sono organi dell'ARPA:

- a) il direttore generale;
- b) il collegio dei revisori.

2. L'ARPA è articolata in una struttura centrale di livello regionale e in strutture periferiche, in numero massimo di quattro, e nei rispettivi servizi territoriali che assicurano la copertura omogenea delle sue attività su tutto il territorio regionale.

Art. 9.

Statuto

1. L'ARPA adotta un proprio statuto e lo trasmette alla Giunta regionale che, previa acquisizione del parere del Comitato regionale di indirizzo e della commissione consultiva competente, provvede alla sua approvazione.

2. Lo statuto stabilisce le norme fondamentali di organizzazione dell'agenzia e individua in particolare:

- a) le modalità di funzionamento degli organi;
- b) i criteri per l'istituzione delle strutture periferiche e per la definizione del relativo ambito territoriale;
- c) le forme di collaborazione con gli enti operanti nel campo della ricerca ambientale;
- d) le modalità di informazione e di partecipazione che consentono ai cittadini, alle associazioni ambientaliste e ai portatori di interesse di confrontarsi e condividere le problematiche del territorio;
- e) i criteri per la redazione del bilancio sociale;
- f) le forme di raccordo con i territori o ambiti per la definizione di attività legate alle esigenze territoriali.

Art. 10.

Regolamento di organizzazione

1. Per la disciplina della propria organizzazione e nel rispetto dello statuto, l'ARPA adotta un regolamento e lo trasmette alla Giunta regionale che, previa acquisizione del parere del Comitato regionale di indirizzo, provvede alla sua approvazione.

2. Nel rispetto delle direttive espresse dal Comitato regionale di indirizzo, il regolamento di organizzazione individua in particolare:

- a) le attività da espletare a livello periferico al fine di assicurare la maggior efficacia, efficienza e qualità delle prestazioni dell'ARPA;
- b) il bacino di riferimento delle attività di cui alla lettera a);
- c) gli strumenti per garantire:

1) lo svolgimento uniforme ed omogeneo su tutto il territorio regionale delle attività delle strutture periferiche, anche tenendo conto di quanto previsto negli atti di indirizzo e coordinamento approvati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;

2) l'efficacia e la qualità delle prestazioni di controllo ambientale di cui all'art. 4, comma 1, lettera a);

d) le modalità di nomina dei responsabili della struttura centrale e delle strutture e periferiche.

Art. 11.

Direttore generale

1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ARPA ed è responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali dell'ARPA, in coerenza con gli obiettivi fissati dal Comitato regionale di indirizzo, nonché della corretta gestione delle risorse.

2. Il direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è scelto tra persone in possesso di idonea laurea magistrale o equivalente e dotate di elevata professionalità e qualificata esperienza nel settore ambientale.

3. Il rapporto di lavoro del direttore generale è in via esclusiva, salvo quanto previsto dal comma 9, ed è disciplinato con contratto di diritto privato.


4. Il trattamento economico del direttore generale è determinato con riferimento alla retribuzione prevista per i direttori delle direzioni regionali.

5. L'incarico di direttore generale dura cinque anni ed è rinnovabile per una sola volta.

6. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, al direttore generale sono riservati i poteri di direzione e di gestione non espressamente assegnati alla dirigenza dalla normativa vigente e dallo statuto.

7. Il direttore generale provvede in particolare:

- a) alla direzione, all'indirizzo e al coordinamento dell'articolazione centrale e delle strutture periferiche;
- b) alla predisposizione e all'adozione del regolamento di organizzazione;
- c) alla predisposizione e all'adozione del bilancio di previsione finanziario e del rendiconto su proposta del direttore amministrativo;
- d) alla predisposizione dei programmi annuali e pluriennali di attività dell'ARPA;
- e) all'assegnazione delle dotazioni finanziarie e strumentali alla struttura centrale e alle strutture periferiche, nonché alla verifica sul loro utilizzo;



f) alla gestione del patrimonio e del personale dell'ARPA;

g) alla verifica e all'assicurazione dei livelli di qualità dei servizi;

h) alla redazione di una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti;

i) alla stipula delle convenzioni;

j) all'approvazione e modifica della dotazione organica di cui all'art. 23, comma 2.

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (disposizioni in materia di incompatibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), l'incarico di direttore generale è incompatibile con ogni altra attività professionale e con cariche elettive pubbliche e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza ed i relativi oneri contributivi sono a carico del bilancio dell'ARPA.

2. Fermo restando quanto disposto dal comma 8, il direttore generale può essere autorizzato dal Presidente della Giunta regionale all'assunzione di incarichi non retribuiti compatibili con lo svolgimento delle sue funzioni nel rispetto della disciplina vigente in materia ed in particolare dell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

Art. 12.

Assenza o impedimento del direttore generale

1. In caso di assenza o impedimento o cessazione dall'incarico del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore tecnico, su delega del direttore generale medesimo, o in mancanza di delega dal direttore più anziano.

Art. 13.

Revoca e cessazione dell'incarico di direttore generale

1. La revoca del direttore generale è disposta con provvedimento motivato del Presidente della Giunta regionale, nei casi di:

a) mancato e ingiustificato raggiungimento degli obiettivi;

b) grave violazione di legge;

c) grave disavanzo imputabile alla sua gestione.

2. Nei casi di revoca di cui al comma 1 ed in ogni altra ipotesi di cessazione dall'incarico, il direttore generale è sostituito ai sensi dell'art. 12, fino alla nomina del successore, alla quale il Presidente della Giunta regionale provvede entro il termine di tre mesi.

Art. 14.

Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori dura in carica tre anni ed è composto da tre membri effettivi nominati con deliberazione del Consiglio regionale. I suoi componenti non sono immediatamente rinominabili.

2. Ai fini di cui al comma 1, i revisori devono essere iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

3. Al presidente ed agli altri componenti del collegio spetta un'indennità annua la cui entità è stabilita dalla Giunta regionale.

Art. 15.

Funzioni del collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali ai fini della predisposizione degli atti.

2. Il collegio dei revisori esercita inoltre le seguenti funzioni:

a) controlla l'intera gestione, in base ai criteri di efficienza e di tutela dell'interesse pubblico perseguito dall'ARPA;

b) esprime il parere di congruità e attendibilità contabile sul bilancio di previsione finanziario e sul rendiconto dell'ente, in conformità all'art. 14 del decreto legislativo n. 39/2010.

3. Il collegio dei revisori può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte.

4. Il presidente del collegio dei revisori trasmette al direttore generale dell'ARPA i risultati dell'attività del collegio.

5. Il presidente del collegio dei revisori trasmette annualmente, apposta relazione sui risultati dell'attività del collegio al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale.

Art. 16.

Direttore tecnico e direttore amministrativo

1. Alla direzione tecnica ed amministrativa dell'ARPA sono preposti, rispettivamente, un direttore tecnico e un direttore amministrativo.

2. Il direttore tecnico e il direttore amministrativo coadiuvano il direttore generale nello svolgimento dei compiti di cui all'art. 11, anche mediante la formulazione di proposte e pareri. Essi sovrintendono, rispettivamente, allo svolgimento dell'attività tecnico-scientifica ed a quella di gestione amministrativa dell'ARPA, delle quali hanno la responsabilità diretta, per le funzioni loro attribuite dal direttore generale.



3. Il direttore tecnico e il direttore amministrativo sono nominati dal direttore generale, che provvede alla stipulazione del relativo contratto di diritto privato.

4. Gli incarichi del direttore tecnico e del direttore amministrativo hanno la stessa durata di quella del direttore generale e sono rinnovabili. Il direttore tecnico e il direttore amministrativo rimangono comunque in carica sino alla nomina del loro successore.

5. I contratti di cui al comma 3 sono stipulati con soggetti dotati di professionalità adeguata alle rispettive funzioni da svolgere. I requisiti richiesti per tali soggetti sono:

a) possesso di diploma di laurea magistrale o equivalente;

b) esperienza almeno quinquennale in qualifiche dirigenziali di enti o aziende pubbliche o private nonché, per quanto riguarda il direttore tecnico, il conseguimento di una particolare specializzazione professionale, culturale o scientifica, desumibile da documentate esperienze di lavoro.

6. Il trattamento economico spettante al direttore tecnico e al direttore amministrativo è stabilito in misura non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica ed amministrativa e comunque non superiore al 70 per cento del trattamento del direttore generale.

Art. 17.

Ufficio di direzione

1. L'ufficio di direzione è costituito dal direttore generale, dal direttore amministrativo, dal direttore tecnico nonché dai rappresentanti di ciascuna struttura periferica.

Capo IV

RAPPORTI ISTITUZIONALI E CONSULTIVI

Art. 18.

Rapporti con i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali

1. La Giunta regionale assicura l'integrazione e la collaborazione tra l'ARPA e le strutture del servizio sanitario regionale nello svolgimento delle attività di cui all'art. 7, comma 4.

2. Ai fini di cui al comma 1, fermo restando quanto disposto dall'art. 4, la Giunta regionale disciplina, ai sensi dell'art. 23, comma 9, della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 (ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende sanitarie regionali), i rapporti tra i dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali (ASL), la Città metropolitana di Torino, le province e l'ARPA al fine di garantire:

a) la prestazione, tramite appositi disciplinari di servizio, dell'attività tecnico-laboratoristica dei dipartimenti territoriali dell'ARPA in favore dei dipartimenti di prevenzione delle ASL e delle altre strutture della rete regionale dei servizi della prevenzione per l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite in materia di igiene, sanità pubblica e veterinaria;

b) l'interscambio delle informazioni e delle conoscenze, nonché il pieno utilizzo delle risultanze se le attività concernenti i controlli nei luoghi di vita o di lavoro non sono svolte congiuntamente.

Art. 19.

Rapporti con altri enti pubblici

1. Ai fini dello svolgimento ottimale delle attività di cui all'art. 4, l'ARPA collabora con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con le altre agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il sistema regionale della protezione civile, nonché con altri enti pubblici e istituzioni, anche per la partecipazione all'attività di ricerca applicata, finalizzata in particolare al miglioramento della conoscenza dell'ambiente ed al miglioramento dell'efficienza dei processi di tutela.

2. L'ARPA collabora attivamente con le università, il Politecnico di Torino, gli istituti di ricerca pubblici e privati al fine di garantire un continuo interscambio di informazioni, esperienze e apporti di ricerca, oppure uno specifico supporto scientifico quando la complessità delle indagini o il grado di specializzazione necessaria per l'effettuazione delle stesse lo richiedono.

Art. 20.


Comitato regionale di indirizzo

1. Al fine di garantire a livello regionale lo svolgimento e lo sviluppo delle azioni di tutela ambientale e di prevenzione, è istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale il Comitato regionale di indirizzo, al quale compete la determinazione degli obiettivi istituzionali in materia e la verifica dei risultati delle attività svolte dall'ARPA, nonché del loro coordinamento con le attività dei dipartimenti di prevenzione delle ASL. Il Comitato regionale di indirizzo definisce altresì le forme di integrazione e di coordinamento delle attività delle strutture periferiche dell'ARPA con i servizi delle corrispondenti amministrazioni provinciali e della Città metropolitana di Torino e con i dipartimenti di prevenzione delle ASL.

2. Il Comitato regionale di indirizzo è composto da:

- il Presidente della Giunta regionale, che lo presiede;
- gli assessori regionali all'ambiente e alla sanità;
- gli altri assessori regionali competenti nelle materie affidate alla trattazione del Comitato;
- i presidenti delle province e il sindaco della Città metropolitana di Torino o i loro delegati;
- il presidente e quattro componenti del Consiglio delle autonomie locali, di cui due rappresentanti dei comuni montani.

3. Il Comitato regionale di indirizzo adotta un proprio regolamento per la disciplina dello svolgimento delle sedute e per la partecipazione alle stesse, con funzione consultiva, dei responsabili delle strutture degli enti competenti in materia, dell'ARPA e dei dipartimenti di prevenzione delle ASL.



4. Il Comitato regionale di indirizzo dura in carica per un periodo coincidente con la legislatura regionale.

5. Il Comitato regionale di indirizzo si riunisce di norma ogni quattro mesi ed ogni qualvolta il Presidente della Giunta regionale ne richiede la convocazione per l'espletamento della propria attività di vigilanza, oppure quando lo richiede un terzo dei suoi componenti o il direttore generale dell'ARPA.

6. Al Comitato regionale di indirizzo sono inviati il bilancio di previsione finanziario, il rendiconto, i programmi annuali e pluriennali, nonché la relazione annuale di cui all'art. 11, comma 7, lettera *h*). Ai fini del coordinamento delle attività di tutela ambientale e di prevenzione sono altresì inviati al Comitato regionale di indirizzo i programmi annuali e pluriennali dei dipartimenti di prevenzione delle ASL; in ordine a detti atti il Comitato regionale di indirizzo esprime eventuali osservazioni entro venti giorni dalla loro ricezione.

7. Il Comitato regionale di indirizzo si avvale di un proprio comitato tecnico composto:

a) dal responsabile della struttura regionale competente in materia di tutela dell'ambiente;

b) dal responsabile della struttura regionale competente in materia di sanità;

c) dai responsabili delle ulteriori strutture regionali competenti nelle materie affidate alla trattazione del comitato tecnico;

d) da un rappresentante della Città metropolitana di Torino e di ciascuna provincia;

e) da un rappresentante dei comuni, designato dal Consiglio delle autonomie locali.

8. Al comitato tecnico sono demandate le funzioni di istruttoria e di esecuzione delle decisioni del Comitato regionale di indirizzo.

9. Il Comitato regionale di indirizzo trasmette annualmente, entro il mese di ottobre, al Consiglio regionale una relazione sull'andamento delle attività di tutela ambientale e di prevenzione.

Capo V

DOTAZIONI DELL'ARPA E NORME FINANZIARIE

Art. 21.

Finanziamento

1. Al finanziamento dell'ARPA si provvede mediante:

a) una quota del fondo sanitario regionale destinata alla prevenzione, secondo parametri determinati dalla Giunta regionale in rapporto alle attività attribuite all'ARPA, nonché un contributo regionale ordinario annuale, da destinare alle attività istituzionali obbligatorie di cui all'art. 7, comma 2;

b) contributi integrativi annuali della Regione e degli altri enti di cui all'art. 2, comma 3, da destinare alle attività istituzionali non obbligatorie di cui all'art. 7, comma 3;

c) risorse aggiuntive della Regione e degli altri enti di cui all'art. 2, comma 3, da destinare alle ulteriori attività previste dal Comitato regionale di indirizzo;

d) proventi dovuti dai soggetti privati di cui all'art. 7, comma 5;

e) eventuali rendite patrimoniali dell'ARPA;

f) ogni altra eventuale risorsa, quali lasciti, donazioni, contributi di altri enti;

g) risorse derivanti dalla partecipazione a progetti regionali, nazionali e comunitari.

Art. 22.

Contabilità

1. L'ARPA ha un patrimonio ed un proprio bilancio. Si applicano all'ARPA le norme di bilancio e di contabilità previste dalla legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), per quanto compatibili con le disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

2. Anteriormente all'approvazione il bilancio di previsione finanziario ed il rendiconto predisposti dal direttore generale sono inviati al Comitato regionale di indirizzo per le eventuali osservazioni.

Art. 23.

Dotazione organica

1. La dotazione organica dell'ARPA e, fatto salvo quanto previsto al comma 2, le relative modifiche sono approvate dalla Giunta regionale su proposta del direttore generale dell'ARPA.

2. Le modifiche alla dotazione organica che non comportano un aumento del suo valore economico sono approvate dal direttore generale.

Art. 24.

Beni e patrimonio

1. Costituiscono patrimonio dell'ARPA i beni mobili e immobili, nonché le attrezzature trasferiti all'agenzia anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 25.

Trattamento giuridico ed economico del personale

1. Al personale dell'ARPA si applicano le disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico e normativo dei contratti collettivi nazionali del comparto di riferimento, in attuazione dell'art. 40 del decreto legislativo n. 165/2001.



2. Il personale dell'ARPA non può assumere, esternamente all'ARPA, incarichi professionali di consulenza, progettazione e direzione di lavori su attività in campo ambientale; altri incarichi, purché compatibili con le esigenze d'ufficio, possono essere autorizzati dal direttore generale, nel rispetto della disciplina vigente in materia di incarichi vietati ai dipendenti pubblici ed in particolare dell'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001.

Capo VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 26.

Norme transitorie

1. È confermata la dotazione organica dell'ARPA così come definita anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

2. I beni mobili e immobili nonché le attrezzature trasferiti all'agenzia anteriormente all'entrata in vigore della presente legge continuano a far parte del suo patrimonio.

3. L'ARPA trasmette entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge lo statuto, il regolamento di organizzazione e la Carta dei servizi e delle attività alla Giunta regionale che li approva nei successivi novanta giorni.

Art. 27.

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge valgono per l'ARPA le norme applicabili alla Regione, in quanto compatibili con le disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 28.

Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti leggi regionali:

a) la legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale), ad esclusione del comma 3 dell'art. 20, che sarà abrogato dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 14, comma 5 della legge n. 132/2016;

b) la legge regionale 20 novembre 2002, n. 28 (ampliamento delle attività dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), a seguito del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Modifiche alla legge regionale istitutiva 13 aprile 1995, n. 60);

c) la legge regionale 12 marzo 2012, n. 2 (modifiche alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 «Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale»).

2. Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni modificative delle leggi abrogate al comma 1:

a) l'art. 51 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006);

b) l'art. 14 e la lettera *d)* del comma 1 dell'art. 20 della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 3 (disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2008 in materia di tutela dell'ambiente);

c) gli articoli 23 e 24 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 30 (assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e disposizioni di natura finanziaria);

d) l'art. 19 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 (provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale).

Art. 29.

Norma finanziaria

1. In una fase di prima attuazione della presente legge, al finanziamento del contributo regionale annuale di parte corrente di cui all'art. 21, comma 1, lettera *a)*, il cui importo è definito tenuto conto dei costi delle attività istituzionali obbligatorie previste dalla Carta dei servizi e delle attività, di cui all'art. 7, comma 2, si fa fronte nell'esercizio finanziario 2016 con le risorse di parte corrente della legge regionale n. 60/1995 di cui all'allegato A della legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2016-2018), già iscritte all'interno della missione 13 (tutela della salute), programma 13.01 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) e della missione 09 (sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.09 (politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente) del bilancio di previsione finanziario 2016-2018.

2. Per ciascun anno del biennio 2017-2018, nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1, si fa fronte con le modalità previste all'art. 38, comma 2 del decreto legislativo n. 118/2011.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 26 settembre 2016

CHIAMPARINO

(*Omissis*).

16R00471



REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 5 luglio 2016, n. 14.

Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) e alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 13 (Norme dirette al miglioramento della fruizione delle spiagge libere e della sicurezza della balneazione), in attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1 (Legge sulla crescita).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 14 del 13 luglio 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti)

1. Dopo la lettera *b-ter*) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 13/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è inserita la seguente:

«*b-ter* 1.) al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, secondo la procedura stabilita dagli articoli 146 e 147 del sito esternodecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della sito esterno legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni e integrazioni, nei seguenti casi:

1) interventi urbanistico-edilizi nelle aree demaniali marittime, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera *f*), della legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio) e successive modificazioni e integrazioni;

2) opere di difesa della costa, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera *g*), della legge regionale n. 13/2014 e successive modificazioni e integrazioni.».

2. Alla lettera *b-quinquies*) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 13/1999 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «*b-ter*)» sono sostituite dalle seguenti: «*b-ter* 1.)».

Art. 2.

Modifiche all'art. 11-bis della legge regionale n. 13/1999

1. Alla lettera *a*) del comma 3 dell'art. 11-bis della legge regionale n. 13/1999 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «o per deposito di attrezzature su area scoperta,» sono soppresse.

2. Il punto 3 della lettera *a*) del comma 3 dell'art. 11-bis della legge regionale n. 13/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: «il Comune nell'atto di concessione indica gli obblighi a carico del concessionario per la pulizia della spiaggia libera in un raggio di 25 metri dal bar;».

3. Il comma 3-bis dell'art. 11-bis della legge regionale n. 13/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 3.

Modifiche all'art. 11-ter della legge regionale n. 13/1999

1. Alla lettera *c*) del comma 1 dell'art. 11-ter della legge regionale n. 13/1999 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «50 mq.» sono sostituite dalle seguenti: «80 mq.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 11-ter della legge regionale n. 13/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:


«*1-bis*. Le attrezzature del concessionario, oltre a quelle funzionali all'utilizzo della spiaggia e del mare, possono comprendere anche attrezzature per lo svolgimento di attività di gioco o sportive complementari alla balneazione. Nel caso in cui la spiaggia libera attrezzata abbia una superficie superiore a 2500 mq. e l'utilizzo delle attività complementari sia completamente gratuito, è possibile occupare con tali attrezzature anche una porzione dell'area in concessione che deve rimanere libera ai sensi del comma 1, lettera *d*), fino ad un massimo di 150 mq.».

3. Le modifiche alla legge regionale n. 13/1999 di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano al primo bando di assegnazione successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Modifica alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 13 (Norme dirette al miglioramento della fruizione delle spiagge libere e della sicurezza della balneazione)

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 13/2008 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: «spiaggia» sono inserite le seguenti: «, dei pontili pubblici».



Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 5 luglio 2016

TOTI

(*Omissis*).

16R00550

LEGGE REGIONALE 5 luglio 2016, n. 15.

Integrazione della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3 (Adozione dello stemma e del gonfalone della Regione, ai sensi dell'articolo 1 dello Statuto).

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 14 del 13 luglio 2016*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Inserimento di articolo della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3 (Adozione dello stemma e del gonfalone della Regione, ai sensi dell'art. 1 dello Statuto)

1. Dopo l'art. 3 della legge regionale n. 3/1985, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (*Fascia*). — 1. La fascia della Regione Liguria è segno distintivo del Presidente della Giunta regionale e del Presidente del Consiglio regionale Assemblea Legislativa che la utilizzano nelle manifestazioni ufficiali come emblema dell'Ente di appartenenza.

2. La fascia, portata a tracolla della spalla destra, è larga 15 centimetri ed è costituita da tre bande verticali di uguali dimensioni che riportano i colori del gonfalone e termina con una frangia color oro. Nella parte ricadente sul petto, in posizione centrale, all'altezza del petto, è posto lo stemma della Regione Liguria, ai fini della immediata visibilità nelle stesse proporzioni indicate all'art. 3, comma 2.

3. In caso di contestuale presenza di entrambi i Presidenti, la fascia è indossata dal Presidente della Giunta. In caso di assenza del Presidente del Consiglio regionale Assemblea Legislativa, il Presidente della Giunta può delegare il vice Presidente della Giunta o un assessore. In loro assenza, il Presidente del Consiglio può delegare il vice Presidente, il consigliere segretario o altro consigliere.

4. I consiglieri e gli assessori sono dotati di distintivo con lo stemma dell'Ente. Il distintivo è personale, non cedibile e ad uso esclusivo dei consiglieri e degli assessori in carica.»

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 5 luglio 2016

TOTI

(*Omissis*).

16R00551

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 28 settembre 2016, n. 8.

Disposizioni urgenti in materia di enti locali.

(*Pubblicata nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 40/I-II del 4 ottobre 2016*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 e successive modificazioni

1. Alla legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 dell'art. 53 è inserito il seguente:

«1-bis. Nei casi in cui nessuno abbia presentato domanda di partecipazione al concorso, nessuno abbia partecipato al concorso o nessuno abbia superato il concorso, possono essere ammessi al successivo nuovo concorso coloro che sono in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale con almeno due anni di servizio



effettivo in qualità di segretario comunale. A tal fine sono interamente valutabili i servizi prestati in qualità di incaricato delle funzioni di segretario comunale presso sedi di terza e quarta classe.»;

b) nel comma 1 dell'art. 59 le parole: «in esito a concorso pubblico» sono sostituite dalle parole: «in via definitiva»;

c) nel comma 2 dell'art. 59 le parole: «in esito a concorso pubblico» sono sostituite dalle parole: «in via definitiva»;

d) alla fine del comma 2 dell'art. 59 sono aggiunti i seguenti periodi: «La convenzione prevede la ripartizione tra il segretario, il vicesegretario, limitatamente ai comuni dove questo è inquadrato come dirigente, e i vicesegretari a esaurimento delle funzioni segretarili nei comuni associati. Salvo che la legge provinciale sui limiti delle assunzioni non rechi una diversa disciplina, in caso di vacanza del posto di segretario comunale in comuni di classe prima o seconda coinvolti nella gestione associata, alla copertura dello stesso posto si provvede con la mobilità o concorso pubblico, secondo quanto eventualmente previsto dalla legge provinciale.».

Art. 2.

Proroga della validità delle graduatorie di concorso pubblico nei comuni della provincia di Trento

1. In considerazione delle limitazioni alle assunzioni disposte dalla legge provinciale di Trento 27 dicembre 2010, n. 27 e successive modificazioni, nei comuni della provincia di Trento l'efficacia delle graduatorie di concorso pubblico per le assunzioni a tempo indeterminato in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge o scadute nel corso dell'anno 2016 è prorogata al 31 dicembre 2018.

Art. 3.

Rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali in favore del personale e degli amministratori comunali

1. La nuova disciplina recata dall'art. 4, comma 1, lettera a), della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 31 si applica ai procedimenti iniziati dopo l'entrata in vigore della stessa legge regionale n. 31 del 2015.

Art. 4.

Testo unico

1. Il Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta, è tenuto a riunire e coordinare in forma di testo unico le norme in materia di personale contenute nella presente legge con le norme contenute nelle leggi regionali 5 marzo 1983, n. 1, 5 marzo 1993, n. 4, 27 febbraio 1997, n. 2, 23 ottobre 1998, n. 10, 16 luglio 2004, n. 1, 22 dicembre 2004, n. 7, 20 marzo 2007, n. 2, 4 dicembre 2007, n. 4, 15 luglio 2009, n. 5, 9 dicembre 2014, n. 11, 15 dicembre 2015, n. 27 e 15 dicembre 2015, n. 31.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 28 settembre 2016

Il Presidente della Regione: KOMPATSCHER

16R00526

LEGGE REGIONALE 28 settembre 2016, n. 9.

Modifiche alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 concernente «Nuovo ordinamento delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - Aziende pubbliche di servizi alla persona».

(Pubblicata nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 40/I-II del 4 ottobre 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.


Modifiche alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, concernente «Nuovo ordinamento delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - Aziende pubbliche di servizi alla persona»

1. Alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, concernente «Nuovo ordinamento delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - Aziende pubbliche di servizi alla persona» sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 2, comma 1, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Le aziende pubbliche di servizi alla persona sono enti pubblici non economici.»;

b) all'art. 6, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Nei confronti dei componenti i consigli di amministrazione di tutte le aziende pubbliche di servizi alla persona e dei componenti dei consigli di amministrazione delle aziende di comuni o consorzi di comuni che gesti-



scono residenze per anziani, trova applicazione l'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.»;

c) all'art. 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Il direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione, anche al di fuori della dotazione organica, con atto motivato, previa selezione con pubblico avviso volta ad accertare in capo ai soggetti interessati una particolare qualificazione professionale, in base ai criteri e ai requisiti definiti dallo statuto.

1-bis. Nei confronti dei direttori di tutte le aziende pubbliche di servizi alla persona e dei direttori delle aziende di comuni o consorzi di comuni che gestiscono residenze per anziani, trova applicazione l'art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95/2012, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 135/2012, e successive modificazioni.»;

2) al comma 4, dopo le parole «Il direttore» sono inserite le parole: «, o un suo delegato,»;

3) il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. In caso di assenza o impedimento del direttore, o qualora egli abbia un particolare interesse in ordine alla deliberazione o al procedimento, secondo quanto previsto dal regolamento regionale, le funzioni di sua competenza sono esercitate da un funzionario individuato dal Consiglio di amministrazione, nel rispetto dei contratti collettivi, tra i dipendenti dell'azienda o di altra amministrazione pubblica, esperti in materia di aziende.

6-bis. Su proposta motivata del direttore, e nel rispetto dei contratti collettivi, il Consiglio di amministrazione può affidare la presidenza delle commissioni di gara o di concorso, compresa la responsabilità dei relativi procedimenti, a un dirigente o funzionario, anche in convenzione ai sensi dell'art. 10, in possesso di particolare competenza in materia di gare o, rispettivamente, di concorsi.»;

4) al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, compresi gli atti posti in essere dai soggetti di cui ai commi 6 e 6-bis.»;

d) all'art. 10, comma 1, dopo le parole «taluni servizi» sono inserite le parole: «o funzioni» e la parola «dirigenziali» è soppressa;

e) all'art. 20, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. I provvedimenti amministrativi assunti dagli organi delle aziende sono pubblicati, entro dieci giorni dall'adozione, mediante affissione all'albo informatico dell'azienda per dieci giorni consecutivi.

2. Le pubblicazioni sono effettuate nel rispetto della normativa in materia di procedimento amministrativo richiamata dalla legge regionale, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni, nonché dell'art. 7 (Misure di trasparenza) della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8 concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013- 2015 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (Legge finanziaria)» e successive modificazioni.

2-bis. Alle aziende si applica altresì la disciplina in materia di trasparenza recata dalla legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10 concernente «Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della regione e degli enti a ordinamento regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 24 giugno 1957, n. 11 (Referendum per l'abrogazione di leggi regionali) e 16 luglio 1972, n. 15 (Norme sull'iniziativa popolare nella formazione delle leggi regionali e provinciali) e successive modificazioni, in merito ai soggetti legittimati all'autenticazione delle firme dei sottoscrittori» e successive modificazioni.

3. Le aziende che, per giustificati motivi, non possono avere un proprio sito informatico, si avvalgono dei siti di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.»;

f) all'art. 23, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:


«1-bis. Ai fini della presente legge sono considerate rappresentative a livello provinciale delle aziende le associazioni i cui soci o associati sono per la maggior parte aziende pubbliche di servizi alla persona o aziende gestite da comuni, consorzi di comuni, comunità o comunità comprensoriali, che svolgono le attività di cui all'art. 2, comma 1. Il presidente dell'associazione deve essere nominato tra i presidenti o i componenti dei consigli di amministrazione dei soci o associati di natura pubblica. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere stabiliti ulteriori criteri per la definizione della rappresentatività.»;

g) all'art. 24 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica dell'art. 24 è sostituita dalla seguente: «Attività formative e di aggiornamento, studi e ricerche»;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta regionale può finanziare attività formative e di aggiornamento per amministratori, direttori, volontari, dipendenti delle aziende e loro associazioni, organizzati in via primaria, sulla base dei programmi delle rispettive province autonome, dalle associazioni rappresentative delle aziende stesse o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Le attività formative possono essere estese anche a soggetti privati, nel rispetto delle priorità dei destinatari, senza oneri a carico della regione.»;



h) all'art. 27 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) la cittadinanza italiana. Il requisito non è richiesto per i soggetti e nei casi indicati nell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni.»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I requisiti ulteriori e le modalità di assunzione del personale sono determinati dal regolamento per il personale, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento regionale e assicurando idonee e pubblicizzate procedure selettive. In particolare l'azienda, nell'ambito della programmazione pluriennale del fabbisogno di personale, garantisce il rispetto dei principi stabiliti dall'art. 97 della Costituzione, prevedendo che l'accesso ai nuovi posti sia riservato in misura non inferiore al 50 per cento all'ingresso dall'esterno. Gli estratti dei bandi di concorso per l'assunzione del personale a tempo indeterminato e gli avvisi di selezione per il direttore sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.»;

i) all'art. 30, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il regolamento per il personale, nel rispetto della legge regionale, e ove questa non disciplini la materia, della legge statale, nonché delle relative disposizioni o direttive attuative, stabilisce i casi di incompatibilità e cumulo di impieghi.»;

l) all'art. 31, comma 3, dopo le parole «per i lavoratori dipendenti dalle aziende, dalla regione» sono inserite le parole: «, dai comuni, dai consorzi di comuni, dalle comunità, dalle comunità comprensoriali»;

m) all'art. 39 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nella rubrica le parole «per maternità» sono soppresse;

2) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le Province autonome di Trento e di Bolzano possono costituire un fondo destinato al finanziamento delle aziende per la copertura totale o parziale degli oneri che le stesse devono sostenere in applicazione delle disposizioni di legge, regolamento e contratto collettivo, che prevedono il diritto del personale ad usufruire di aspettative o di astensioni dal lavoro per ristoro psico-fisico.»;

n) all'art. 40, il comma 5 è abrogato;

o) l'art. 42 è sostituito dal seguente:

«Art. 42 (*Attività contrattuale*). — 1. In materia contrattuale si applicano alle aziende - le disposizioni vigenti per i corrispondenti contratti della provincia autonoma nel cui territorio le aziende hanno sede principale.

2. Rimangono ferme le disposizioni della legge, dei regolamenti regionali e dei regolamenti aziendali, per quanto attiene il riparto delle competenze tra gli organi delle aziende.»;

p) gli articoli 43 e 44 sono abrogati;

q) dopo l'art. 58 è inserito il seguente:

«Art. 58-bis (*Organo consultivo della regione*). —
1. La Giunta regionale può nominare con propria deliberazione un organo consultivo, di cui fanno parte anche le associazioni rappresentative delle aziende pubbliche di servizi alla persona, per tutte le problematiche concernenti la disciplina ordinamentale delle aziende stesse, ivi comprese quelle relative all'approvazione degli statuti.».

Art. 2.

Norme transitorie


1. In deroga all'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni è fatta salva la possibilità per il consiglio di amministrazione di erogare i compensi di cui all'art. 8 della legge regionale n. 1/2005 ai soli presidenti e per il solo mandato rinnovato immediatamente, dopo l'entrata in vigore della presente legge, in ragione della peculiare attività nel campo dei servizi alla persona svolta dalle aziende e delle peculiari competenze dei presidenti.

2. La selezione con pubblico avviso di cui al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 7/2005, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera c), punto 1), è prevista anche in occasione del rinnovo dell'incarico di direttore qualora l'incarico stesso sia stato originariamente affidato senza procedura selettiva. Per i direttori assunti per lo svolgimento di tale funzione con concorso pubblico si può prescindere dalla selezione. Le disposizioni di cui al comma 1-bis dell'art. 9 della legge regionale n. 7/2005, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera c), punto 1), si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai fini della puntuale applicazione delle nuove disposizioni introdotte dall'art. 1, gli statuti delle singole aziende pubbliche di servizi alla persona devono essere adeguati entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. I testi dei regolamenti di cui all'art. 4 della legge regionale n. 7/2005 devono essere adeguati alle modifiche statutarie di cui al comma 3 del presente articolo entro centoventi giorni dall'entrata in vigore delle modifiche statuarie medesime.

5. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere o) e p), si applicano ai contratti, i cui procedimenti iniziano successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.



Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 28 settembre 2016

Il Presidente della Regione: KOMPATSCHER

16R00527

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 agosto 2016, n. 61/R.

Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 37 del 19 agosto 2016)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(Omissis).

Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Visto l'art. 4 comma 1 lettera l) dello Statuto;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);

Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. (direttiva Quadro sulle acque);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 febbraio 2015 n. 39 (regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori di impiego dell'acqua);

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 31 luglio 2015 (Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015 n. 22 «Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014»;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) ed in particolare gli articoli 11 comma 1 lettere a) b) c) d) h) e comma 2, art. 12 e art. 13;

Visto il regolamento approvato con d.p.g.r. 21 aprile 2015 n. 50/R (regolamento di attuazione dell'art. 12-bis, comma 4, lettere a), b), c), d) e h) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (norme per la difesa del suolo), disposizioni per la riduzione dei consumi di acqua prelevata ad uso diverso dal potabile);

Visto il regolamento approvato con d.p.g.r. 21 aprile 2015, n. 51/R «Regolamento di attuazione dell'art. 12-bis, comma 4, lettere E) ed F) della legge regionale 11 dicembre 1998 n. 91 (Norme per la difesa del suolo). Disciplina degli obblighi concernenti la misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica. Definizione degli obblighi e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni»;

Visti i Piani di gestione dei distretti dell'Appennino settentrionale, dell'Appennino centrale e del Serchio;

Visto il Piano di tutela delle acque della Toscana;

Visto il parere del comitato di direzione espresso nella seduta del 14 maggio 2016;

Visti i pareri delle competenti strutture di cui all'art. 17 comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;


Visti i pareri, resi ai sensi degli articoli 95 e 98 del decreto legislativo n. 152/2006 delle Autorità di bacino ed in particolare:

a) il parere favorevole con prescrizioni dell'Autorità di bacino del fiume Arno reso in data 27 maggio 2016;

b) il parere favorevole con prescrizioni dell'Autorità di bacino del fiume Serchio reso in data 25 maggio 2016;

c) il parere favorevole dell'Autorità di bacino del Tevere reso in data 26 maggio 2016;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento n. 570 del 14 giugno 2016.



Visto il parere favorevole della IV Commissione consiliare espresso nella seduta del 12 luglio 2016 e di dover adeguare conseguentemente il testo alle osservazioni ivi formulate;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie locali espresso nella seduta del 12 luglio 2016;

Visti gli ulteriori pareri delle competenti strutture di cui all'art. 17 comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 1° agosto 2016, n. 815;

Considerato quanto segue:

1. il presente regolamento, in attuazione della legge regionale n. 80/2015, detta disposizioni per il razionale uso e la riduzione dei consumi di acqua al fine di tutelare la risorsa idrica, contenerne i consumi e prevenire le crisi idriche tenuto conto dei criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorse per i vari settori di impiego dell'acqua approvati con decreto ministeriale ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 39/2015; le disposizioni del presente regolamento sostituiscono, le disposizioni già contenute nel d.p.g.r. n. 50/R/2015 attuativo della legge regionale n. 91/1998 - ora abrogata dalla legge regionale n. 80/2015 - rivisitandone i contenuti, alla luce del nuovo assetto delle competenze determinato dalla legge regionale n. 22/2015 nonché delle nuove della norme di attuazione della legislazione nazionale in materia di tutela delle acque;

2. le finalità di cui al punto 1 sono perseguite attraverso:

a) la definizione di criteri e condizioni omogenee per l'intero territorio regionale in materia di rilascio e rinnovo delle concessioni per l'utilizzo dell'acqua pubblica che consentano un equo riparto della risorsa idrica disponibile;

b) la definizione di disposizioni concernenti l'estrazione di acqua sotterranea finalizzata all'abbassamento del livello piezometrico, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, comma 1, del regio decreto n. 1775/1933;

c) i parametri di riferimento e la formula per il calcolo dei canoni secondo i criteri di cui all'art. 12 della legge regionale n. 80/2015, nonché, per ogni categoria d'uso, casi e modalità di determinazione delle riduzioni e maggiorazioni da applicare ai canoni di concessione annualmente dovuti, al fine di favorire il risparmio e l'uso sostenibile della risorsa idrica, nel rispetto dei criteri generali di cui all'art. 119, comma 2, e art. 154, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006;

d) la disciplina degli usi domestici delle acque sotterranee in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 96, comma 11, del decreto legislativo n.152/2006;

3. è necessario condizionare il rilascio ed il rinnovo di concessioni all'accertata impossibilità tecnica ed economica, da parte del richiedente, di ricorrere all'uso di risorsa alternativa ed allo stesso tempo l'opportunità di prevedere forme di semplificazione per le microimprese attraverso la sostituzione della documentazione che comprova la non sostenibilità economica mediante autodichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

4. è necessario comunque subordinare il rilascio ed il rinnovo delle concessioni all'adozione, da parte del richiedente, di misure di risparmio idrico;

5. è inoltre opportuno prevedere:


a) l'esclusione dalle misure di risparmio delle concessioni che prevedono un prelievo inferiore a 3000 metri cubi annui e quindi un consumo già molto contenuto, per le quali le suddette misure, in termini di rapporto costi-benefici risultano sovradimensionate e scarsamente rilevanti ai fini della riduzione dei consumi complessivi della risorsa;

b) una tempistica più ampia per l'adozione delle misure di risparmio previste, in caso di rinnovo delle concessioni, al fine di evitare che il necessario adeguamento possa pregiudicare le attività in esercizio;

6. è opportuno limitare le soglie di prelievo degli usi domestici delle acque sotterranee rendendola più coerente con gli effettivi attuali usi e le mutate condizioni di estensione dei servizi idrici. Le soglie sono state dimensionate tenendo conto dei consumi idrici pro-capite su base ISTAT ed i fabbisogni di un giardino ed orto a conduzione familiare;

7. per quanto attiene la disciplina dei canoni di concessione, è sorta l'esigenza di rivisitare le procedure del regio decreto n. 1775/1993 alla luce delle disposizioni del decreto legislativo n. 152/2006, nonché del decreto ministeriale ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 39/2015 dando attuazione ai principi di internalizzazione dei costi ambientali e della risorsa, di risparmio idrico, nonché di razionalizzazione ed equa distribuzione della risorsa che impongono la giusta relazione tra i quantitativi assentiti e dei reali fabbisogni dell'utenza;

8. è sorta altresì l'esigenza di modificare il regolamento approvato con decreto d.p.g.r. n. 51/R/2015) che disciplina gli obblighi di misurazioni dei prelievi e restituzioni e la gestione dei connessi oneri informativi, sia per l'adeguamento formale alla nuova legge regionale n. 80/2015, sia per recepire le disposizioni del decreto ministeriale politiche agricole, alimentari e forestali 31 luglio 2015, anche ai fini dell'ottemperanza alle condizioni di *ex ante* per l'erogazione dei fondi strutturali. In particolare è stato ritenuto opportuno ridurre a 4 anni il termine di assoggettamento agli obblighi di misurazione e trasmissione nel caso di prelievi e restituzioni esistenti di portata superiore a 100 litri al secondo, effettuati da enti irrigui e disciplinare soggetti obbligati, modalità e tempi e di trasmissione dei dati relativi ai volumi misurati alla banca dati SIGRIAN;



9. il presente regolamento definisce altresì, nel rispetto delle direttive sulla gestione del demanio idrico di cui all'art. 96, comma 11, del decreto legislativo n. 152/2006, la disciplina dei procedimenti per il rilascio dei titoli concessori e autorizzatori relativi al prelievo di acqua pubblica, ivi comprese le autorizzazioni alla ricerca di acqua;

10. la concessione di derivazione per l'utilizzazione dell'acqua pubblica è rilasciata nel rispetto dei principi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici) e delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale);

11. è comunque necessario ed opportuno rivisitare la disciplina del regio decreto n. 1775/1933, dettagliandone l'applicazione, in coerenza al quadro legislativo statale e regionale vigente, in particolare:

a) attualizzando la stessa sulla base del mutato panorama di richieste attraverso la previsione di procedure semplificate nei casi in cui vi è una bassa probabilità di presentazione di domande concorrenti;

b) introducendo criteri di preferenza per domande concorrenti ad uso idroelettrico;

c) definendo forme di coordinamento e di snellimento procedurale per l'acquisizione dei pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati necessari per il rilascio, il rinnovo e la modifica del titolo concessorio o autorizzatorio;

d) definendo forme di coordinamento con altri procedimenti come la verifica di assoggettabilità a VIA, la VIA, la valutazione d'incidenza; l'autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

e) definendo l'entità delle garanzie finanziarie da presentare, nei casi e secondo le modalità stabilite, per il rilascio delle concessioni di derivazione, prevedendo anche un sistema di verifica e monitoraggio periodico delle stesse;

f) introducendo forme di snellimento e procedure semplificate, correlate all'entità modesta dei volumi di prelievo, per il rilascio di licenze d'uso e di attingimento nonché di concessioni per piccole derivazioni, anche preferenziali;

g) disciplinando gli usi plurimi delle acque da parte degli Enti irrigui, in coerenza con la normativa nazionale;

12. è inoltre necessario determinare la durata massima delle concessioni, calibrandola sulla base degli impatti potenzialmente prodotti in relazione all'uso e sull'entità degli investimenti necessari per il corretto esercizio delle stesse;

13. è infine necessario introdurre un complesso di norme finali e transitorie, con particolare riferimento alle modalità e alle tempistiche di adeguamento delle concessioni esistenti alla nuova disciplina, all'applicazione dei criteri per il rilascio e rinnovo dei titoli concessori, alla gestione dei flussi informativi in adempimento alla normativa comunitaria, alla definizione dei procedimenti amministrativi pendenti nonché al rilascio, con modalità procedurali speditive, dei procedimenti di concessione preferenziale non conclusi alla data del 1° gennaio 2016;

14. sono state recepite le prescrizioni dettate dall'Autorità di bacino e accolte le raccomandazioni formulate, compatibilmente alla loro attinenza con la disciplina oggetto del presente regolamento;

15. sono state recepite le osservazioni nonché gran parte dei suggerimenti di carattere redazionale formulati dalla Commissione consiliare. In particolare è stato ritenuto opportuno modificare, eliminando la disciplina di dettaglio, le disposizioni che riguardano i procedimenti complessi, riferiti ai casi in cui vi sia sovrapposizione con le procedure di autorizzazione unica, verifica di assoggettabilità a VIA e VIA al fine di mantenerne la coerenza con i contenuti del decreto legislativo 30 giugno 2016 n. 127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi in attuazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 2015 n. 124) approvato, ma ancora non pubblicato alla data di prima approvazione dello schema di regolamento in oggetto - rimandando la definizione delle modalità organizzative e operative di tali procedure ad un successivo atto della Giunta regionale, in ragione degli snodi interpretativi e delle problematiche di prima applicazione della normativa nazionale. In sede di adeguamento redazionale sono state inoltre risolte alcune contraddizioni interne presenti nel testo.

16. è necessario definire le modalità di determinazione dei canoni anche al fine di consentire la rideterminazione e la riscossione dei canoni 2016 in attuazione dell'art. 1 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 81 (legge di stabilità per l'anno 2016).

17. al fine di consentire una rapida attivazione delle procedure previste dal presente regolamento, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino della Regione Toscana.

Si approva il presente regolamento:


TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 11, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *h)* della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri), il presente regolamento in coerenza con il piano di tutela delle acque e con i criteri indicati negli atti di pianificazione di bacino, individua e definisce, con riferimento a tutti gli usi di acque pubbliche:

a) le condizioni e criteri per il rilascio di concessioni per il razionale utilizzo dell'acqua pubblica;



b) le disposizioni concernenti l'estrazione di acqua sotterranea finalizzata all'abbassamento del livello piezometrico, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, comma 1, 105 e 106 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);

c) i parametri di riferimento e la formula per il calcolo dei canoni secondo i criteri di cui all'art. 12 della legge n. 80/2015, nonché, per ogni categoria d'uso, casi e modalità di determinazione delle riduzioni e maggiorazioni da applicare ai canoni di concessione annualmente dovuti, al fine di favorire il risparmio e l'uso sostenibile della risorsa idrica, nel rispetto dei criteri generali di cui all'art. 119, comma 2, e art. 154, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

d) la disciplina degli usi domestici delle acque sotterranee anche in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 96, comma 11, del decreto legislativo n. 152/2006;

e) le misure volte a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate, ai sensi dell'art. 99, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006.

2. Il presente regolamento, in attuazione a quanto disposto dall'art. 11 lettere *e)* ed *f)* della legge regionale n. 80/2015 contiene norme di modifica del decreto del Presidente della Giunta regionale 21 aprile 2015, n. 51/R (Regolamento di attuazione dell'art. 12-*bis*, comma 4, lettera *e)* ed *f)* della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (norme per la difesa del suolo). Disciplina degli obblighi concernenti la misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica. definizione degli obblighi e modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni)), anche al fine di adeguarne i contenuti a quanto disposto dalle linee guida di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 31 luglio 2015 (Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo);

3. In attuazione dell'art. 11, comma 2 della medesima legge regionale n. 80/2015 il regolamento definisce altresì, nel rispetto delle direttive sulla gestione del demanio idrico di cui all'art. 96, comma 11, del decreto legislativo n. 152/2006, la disciplina dei procedimenti per il rilascio dei titoli concessori e autorizzatori relativi al prelievo di acqua pubblica, ivi comprese le autorizzazioni alla ricerca di acqua, con particolare riferimento:

a) alla durata delle concessioni in relazione ai diversi usi;

b) all'entità delle garanzie finanziarie da presentare;

c) alle procedure semplificate, graduate in relazione ai volumi di prelievo, per il rilascio delle concessioni di piccola derivazione, anche preferenziali;

d) alle forme di coordinamento e di snellimento procedurale per l'acquisizione dei pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati necessari per il rilascio, il rinnovo e la modifica del titolo concessorio o autorizzatorio, ivi compresi i pareri di cui all'art. 164, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006, nonché nei casi di concessioni di derivazione o progetti di opere di presa ed accessorie assoggettati alle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA, e di valutazione d'incidenza;

e) alle modalità organizzative del rilascio, in contestualità alla concessione di derivazione di cui al presente capo, della autorizzazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 3, della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia).

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) «corpi idrici in situazione di criticità»:

1) i corpi idrici sotterranei classificati in stato quantitativo scarso come individuati nel quadro conoscitivo dei piani di gestione dei distretti idrografici;

2) i corpi idrici ricadenti in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola istituite ai sensi dell'art. 92 del decreto legislativo n. 152/2006;

3) corpi idrici sotterranei ricadenti nelle zone di protezione istituite ai sensi dell'art. 94 del decreto legislativo n. 152/2006;


4) corpi idrici superficiali in situazione di criticità elevata come risultante dal bilancio idrico, ove determinato dalla pianificazione di bacino oppure i corpi idrici in stato ecologico non buono per cause correlate agli aspetti quantitativi come individuati con delibera di Giunta regionale sulla base degli elementi di impatto e classificazione contenuti nei piani di gestione;

b) «corpi idrici sotterranei particolarmente critici»: corpi idrici sotterranei di cui al comma 1 lettera *a)*, o loro porzioni, rispetto ai quali i prelievi ad uso domestico possono compromettere localmente l'equilibrio del bilancio idrico;

c) «acque destinate al consumo umano»: le acque destinate ad uso potabile di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)* e le acque utilizzate in un'impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 93/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano);

d) «canone unitario di concessione (CUC)»: corrispettivo per una portata idrica resa in concessione pari ad 1 litro/secondo;

e) «canone minimo forfettario (CMF)»: corrispettivo periodico minimo comunque dovuto da parte del titolare di una concessione per l'utilizzo di acqua;



f) «portata Soglia (PS)»: portata in concessione al di sotto della quale si applica il CMF;

g) «portata di concessione (PC)»: portata media annua concessionata;

h) «riserva»: accumulo di acque meteoriche e superficiali o reflue depurate, attraverso serbatoi, cisterne, invasi, con finalità di immagazzinare e regimare le risorse idriche per un successivo utilizzo;

i) «riuso»: reimpiego di acqua già utilizzata, comunque effettuato, in particolare, rientrano nella definizione di riuso il riutilizzo come definito dall'art. 2, comma 1, lettera d) del decreto ministeriale 12 giugno 2003, n.185 (Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'art. 26, comma 2 del decreto legislativo n. 11 maggio 1999, n.152) ed altresì il riciclo di acqua come definito alla lettera l);

l) «riciclo»: reimpiego di acqua reflua presso il medesimo stabilimento o consorzio industriale che l'ha prodotta;

m) «campo pozzi o campo sorgenti»: insieme di opere di captazione di acque sotterranee, a servizio di uno stesso utilizzatore e funzionali a sopperire al fabbisogno di acqua altrimenti non tecnicamente prelevabile attraverso una singola opera di captazione, quando tali opere prelevano da una stessa falda e recapitano mediante condotte di adduzione ad un unico punto di raccolta;

n) «acque di subalveo»: acque di falde direttamente in connessione con corpi idrici superficiali che ai fini del presente regolamento sono a tutti gli effetti considerate acque sotterranee;

o) «ente irriguo»: unità giuridica di base di organizzazione dell'irrigazione a livello territoriale in termini di gestione e manutenzione delle reti irrigue e di organizzazione della distribuzione della risorsa idrica a fini irrigui;

p) «stagione irrigua»: periodo dell'anno compreso tra una data di inizio corrispondente al primo adacquamento e una data di fine corrispondente all'ultimo adacquamento, per una specifica coltura;

q) «attingimenti irrigui estivi»: prelievi da autorizzare con licenza di attingimento relativi alla stagione irrigua compresa tra giugno a settembre;

r) «tratto sotteso»: tratto di alveo compreso tra il punto di derivazione ed il punto di restituzione della risorsa idrica;

s) «licenza d'uso»: autorizzazione al prelievo di acqua di durata inferiore all'anno, cui corrisponde il pagamento di un canone;

t) «analisi delle pressioni e degli impatti»: esame dell'impatto delle attività umane sullo stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei effettuato nei piani di gestione dei Distretti idrografici ai sensi e con le modalità di cui all'art. 5 della direttiva 2000/60/CE e dell'art. 118 del decreto legislativo n. 152/2006;

u) «corpi idrici in proroga o deroga»: corpi idrici che non hanno raggiunto l'obiettivo di qualità ambientale buono nell'anno 2015 e per i quali i piani di gestione dei distretti idrografici prevedono uno slittamento degli orizzonti temporali ai fini del raggiungimento di tale obiettivo, oppure si prefiggono di conseguire un obiettivo ambientale meno rigoroso, ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5 della direttiva 2000/60/CE e dell'art 75, commi 6 e 7 del decreto legislativo n. 152/2006;

v) «deflusso minimo vitale»: livello minimo di deflusso di un corso d'acqua necessario per garantire la vita degli organismi animali e vegetali nell'alveo sotteso e gli equilibri degli ecosistemi interessati; da intendersi anche portata ecologica atta a supportare l'obiettivo assegnato al corpo idrico assegnato ai sensi della direttiva 2000/60/CE, secondo i criteri stabiliti nei piani di gestione dei distretti idrografici.

Art. 3.

Modalità di classificazione degli usi delle acque pubbliche

1. Ai fini del presente regolamento, il settore Genio civile competente per territorio, di seguito indicato come «settore competente», classifica gli usi delle acque pubbliche, in una delle seguenti categorie:


a) «uso domestico»: l'utilizzazione dell'acqua pubblica sotterranea destinata all'uso igienico e potabile, all'innaffiamento di orti e giardini, all'abbeveraggio del bestiame, purché tale utilizzazione sia destinata esclusivamente al nucleo familiare dell'utilizzatore o comunque di insediamenti di tipo residenziale e non si configuri come attività economico-produttiva o con finalità di lucro;

b) «uso potabile»: l'utilizzazione di acque destinate al consumo umano finalizzate all'approvvigionamento idrico alle persone, comunque effettuato;

c) «uso agricolo»: qualora l'utilizzazione dell'acqua pubblica da parte di imprenditore agricolo o coltivatore diretto sia connessa allo svolgimento delle attività previste dall'art. 2135 del codice civile;

d) «uso produzione di beni e servizi»: qualora l'uso dell'acqua pubblica sia funzionale e direttamente connesso con il processo produttivo o con l'attività di prestazione del servizio nei casi diversi da quelli di cui alla lettera c);

e) «uso civile»: qualora l'utilizzazione dell'acqua sia finalizzato al lavaggio delle strade e delle superfici impermeabilizzate, allo spurgo delle fognature, all'irrigazione di aree verdi pubbliche, agli impianti e attrezzature sportive, alle attività ricettive, alla costituzione di scorte antincendio, all'abbassamento dei livelli piezometrici della falda di cui all'art. 10 nonché a qualsiasi altro uso che non sia riconducibile alle altre categorie previste dal presente articolo;



f) «uso idroelettrico/forza motrice»: qualora l'utilizzazione dell'acqua sia finalizzata alla produzione di energia elettrica o di forza motrice;

g) «uso ittogenico»: qualora l'utilizzazione dell'acqua sia finalizzata all'allevamento di pesci, nei casi diversi da quelli di cui alla lettera c);

h) «uso privato da acque superficiali»: l'utilizzazione di acqua superficiale destinata all'innaffiamento di orti e giardini, purché tali usi siano destinati al nucleo familiare dell'utilizzatore e non configurino un'attività economico-produttiva o con finalità di lucro;

2. Ciascuna categoria d'uso indicata al comma 1 comprende gli usi specifici indicati nella tabella dell'allegato A al presente regolamento.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO RAZIONALE DELLA RISORSA IDRICA

Capo I

CONDIZIONI E CRITERI PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI

DI DERIVAZIONE

Art. 4.

Criteria per il rilascio ed il rinnovo di concessioni per usi diversi da quello idroelettrico

1. Le concessioni di derivazione di acque pubbliche sono rilasciate e rinnovate secondo i principi del regio decreto n. 1775/1933, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n.152/2006 ed in coerenza con le prescrizioni e le linee guida per la gestione della risorsa idrica contenute nella pianificazione di bacino distrettuale e di atti di intesa interregionale, del piano di tutela delle acque e del documento operativo per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica di cui all'art. 16 della legge regionale n. 80/2015.

2. Le concessioni di cui al comma 1, per gli usi diversi da quello potabile o comunque, da quelli che necessitano di acque destinate al consumo umano, possono essere rilasciate e rinnovate esclusivamente quando è accertata l'impossibilità del richiedente, sotto il profilo della fattibilità tecnica e della sostenibilità economica, di soddisfare integralmente, in termini di qualità e quantità, il proprio fabbisogno idrico mediante l'impiego, anche cumulativo, di:

a) acqua proveniente da sistemi di raccolta di acque piovane;

b) acqua erogata da un acquedotto pubblico o consortile esistente dedicato ad usi diversi dal potabile, ivi compresi acquedotti che distribuiscono acqua reflua recuperata.

3. La valutazione in ordine alla fattibilità tecnica e, qualora questa sia verificata, alla sostenibilità economica delle opere alternative di approvvigionamento di cui al comma 2, è effettuata dal settore competente anche sulla base di una idonea documentazione economico-finanziaria presentata dal richiedente a corredo della richiesta di concessione. In caso di microimprese industriali artigianali e agricole, la documentazione relativa alla sostenibilità economica delle opere alternative di approvvigionamento può essere sostituita dalla presentazione, da parte del richiedente, di una autodichiarazione di insostenibilità della spesa resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

4. I criteri per la valutazione della fattibilità tecnica e sostenibilità economica di cui al comma 3 e la relativa documentazione da presentare sono definiti con delibera di Giunta regionale da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

5. Ove sia accertata l'impossibilità di cui al comma 2, la concessione oppure il rinnovo della stessa sono comunque subordinati all'indicazione da parte del richiedente della messa in atto di misure idonee ad ottenere il maggiore risparmio idrico possibile, in relazione all'attività svolta, fra le quali, in particolare:

a) l'utilizzo anche parziale di impianti irrigui ad alta efficienza individuati sulla base delle indicazioni di cui all'allegato B al presente regolamento;


b) l'integrazione del prelievo con risorse provenienti da acque piovane raccolte in riserve oppure da un sistema di riciclo o di riuso di acque reflue recuperate;

c) nel caso in cui la concessione sia finalizzata al prelievo di acque superficiali, l'accumulo anche minimo in riserve dei quantitativi prelevati, al fine di una razionale modulazione dei prelievi nel corso dell'anno.

6. Sono comunque escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 le nuove concessioni e i rinnovi di concessioni, che prevedono il prelievo di un quantitativo di acqua inferiore a 3000 metri cubi annui.

7. Fatto salvo quanto disposto al comma 6, per i rinnovi delle concessioni, il settore competente, in relazione all'entità delle prescrizioni impartite, può disporre che le misure indicate ai sensi del comma 5 siano attuate entro un termine congruo, e comunque non superiore a tre anni, a decorrere dalla data del rinnovo. Decorso inutilmente tale termine, la concessione è revocata.

8. Il rilascio di concessioni ad uso potabile o usi diversi che necessitano di acque destinate al consumo umano, tramite auto approvvigionamento, è subordinato alla impossibilità di avvalersi delle dotazioni idriche acquedottistiche esistenti sul territorio, da accertarsi previa valutazione tecnico-economica dell'autorità idrica toscana.



Art. 5.

Criteria per il rilascio ed il rinnovo di concessioni per uso idroelettrico

1. Il rilascio di nuove concessioni ad uso idroelettrico, ferme restando diverse disposizioni dettate dalla pianificazione di bacino o di altro settore, è da considerarsi tecnicamente inammissibile:

a) nel caso in cui sul corpo idrico insistano derivazioni ad uso idroelettrico già assentite e la distanza del punto di presa della nuova derivazione sia previsto ad una distanza inferiore al doppio del tratto sotteso alla preesistente e, comunque, ad una distanza inferiore al chilometro;

b) nel caso in cui sul corpo idrico siano presenti impianti idroelettrici che sottendono tratti maggiori al 10 per cento della lunghezza del corso d'acqua, o che superino il 10 per cento con il nuovo impianto;

c) quando, per la realizzazione delle opere di derivazione, si vada ad incidere su opere idrauliche appartenenti al demanio idrico o se ne interferisca con la loro manutenzione, fatto salvo quanto previsto al comma 4.

2. Ai fini del comma 1, lettere *a)* e *b)*, per corpo idrico si intende ogni corso d'acqua del reticolo idrografico.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, non si applica alle nuove istanze di derivazione che non comportano la sottensione di tratti di alveo naturale, prevedendo il prelievo immediatamente a monte di uno sbarramento artificiale del corpo idrico e la restituzione immediatamente a valle.

4. Fatte salve le prescrizioni più restrittive derivanti dalla pianificazione di bacino, l'utilizzo delle opere idrauliche appartenenti al demanio idrico per la realizzazione di impianti idroelettrici può essere consentito al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:

a) il concessionario sia individuato a seguito dell'espletamento di una procedura di selezione ad evidenza pubblica come descritta all'art. 47;

b) le opere di derivazione non inficino, in nessun modo, la funzionalità idraulica dell'opera idraulica esistente ancorché modificata;

c) il concessionario provveda, a proprie spese, al consolidamento dell'opera idraulica prima della realizzazione delle opere di derivazione, qualora ritenuto necessario dall'autorità idraulica o dall'ente cui competono le funzioni di manutenzione e gestione dell'opera.

d) la restituzione delle acque avvenga immediatamente a valle dell'opera di presa.

5. Le derivazioni ad uso idroelettrico garantiscono, nel tratto sotteso dalle stesse, il mantenimento dei livelli di soddisfacimento dei fabbisogni per gli altri usi. A tal fine il disciplinare di concessione indica il periodo di fermo impianto da rispettare stabilito dal settore competente, in base alla tipologia di usi in essere e l'esposizione del territorio nonché delle colture prevalenti.

6. Le derivazioni di cui al comma 5 assicurano altresì il mantenimento delle caratteristiche qualitative del corpo idrico oggetto della derivazione, con particolare riferimento alla qualità biotica e morfologica dell'ecosistema fluviale, così come presenti a monte del prelievo. Per assicurare tale mantenimento il settore competente può, sentito Arpat, disporre che il concessionario effettui a proprie spese apposito monitoraggio delle acque secondo le indicazioni della medesima Arpat.

7. Nel caso di cui al comma 6 il disciplinare di concessione indica la cadenza temporale con cui effettuare il monitoraggio nonché le modalità di trasmissione delle risultanze dello stesso alla Regione, anche in conseguenza delle eventuali prescrizioni derivanti dalla procedura di impatto ambientale, prevedendo idonee misure mitigative o compensative qualora il monitoraggio indichi un peggioramento dello stato ambientale del corpo idrico interessato.

Art. 6.

Disposizioni speciali per il rilascio ed il rinnovo di concessioni di derivazione di acque nei corpi idrici in situazioni di criticità

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, nei corpi idrici in situazione di criticità come definiti all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, le concessioni di derivazione possono essere rilasciate e rinnovate unicamente se il censimento e l'eventuale revisione delle utilizzazioni in atto, effettuati ai sensi dell'art. 95, comma 5 del decreto legislativo n. 152/2006 nonché degli articoli 11, comma 3, lettera *b)* e 16, comma 2 lettere *a)* e *c)* della legge regionale n. 80/2015, garantiscono il mantenimento dell'equilibrio idrico come definito nella pianificazione di bacino.

2. Per le finalità di cui al comma 1:

a) la richiesta di parere all'Autorità di bacino in relazione al mantenimento dell'equilibrio idrico è corredata dalla documentazione relativa al censimento delle utilizzazioni in atto nello stesso corpo idrico in cui è richiesto il titolo abilitativo;

b) nelle more dell'aggiornamento del bilancio idrico, il settore competente può richiedere all'Autorità di bacino competente un contributo istruttorio in ordine ai criteri da adottare in caso di revisione delle concessioni in atto, al fine di assicurare la sostenibilità del prelievo complessivo sul medesimo corpo idrico.

3. Il prelievo di acqua è comunque consentito anche nei corpi idrici in situazioni di criticità rispetto ai quali non è stato effettuato il censimento di cui al comma 1, in caso di:

a) rilascio e rinnovo di concessioni a fronte di una o più istanze di dismissione o variazione delle derivazioni già in essere all'interno del medesimo corpo idrico, che comportino una diminuzione dei quantitativi di acqua complessivamente assentiti in misura pari a quelli richiesti nella domanda di concessione; ai fini della verifica delle diminuzioni compensative sono prese in considerazione le istanze di rinuncia e variazione di prelievo presentate a decorrere dalla data di individuazione di situazione della criticità all'interno del piano di gestione dei Distretti idrografici;



b) rilascio e rinnovo delle concessioni per i prelievi da corpi idrici superficiali limitati ai periodi dell'anno in cui la disponibilità della risorsa è tale da garantire l'equilibrio del bilancio idrico ed il rispetto del deflusso minimo vitale (DMV) del corpo idrico interessato;

c) rilascio e rinnovo di concessioni per approvvigionamento ad uso idropotabile;

d) rilascio e rinnovo delle concessioni inferiori a 3000 metri cubi annui;

e) rilascio delle concessioni preferenziali di cui all'art. 81.

4. Fino alla definizione del censimento di cui al comma 1 e della revisione di cui al comma 2, le concessioni di derivazione in scadenza possono essere rinnovate per una durata non superiore a cinque anni in presenza di ragioni di pubblico interesse alla prosecuzione del prelievo oppure quando l'interruzione dello stesso possa recare pregiudizio all'attività connessa.

5. Il rilascio e il rinnovo delle concessioni di cui al presente articolo è in ogni caso soggetto al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4.

Art. 7.

Valutazione tecnica dei fabbisogni idrici

1. Nella domanda per il rilascio o rinnovo della concessione il richiedente indica, nell'ambito di ciascuna categoria di uso, i fabbisogni a cui è destinato il prelievo, secondo le specifiche utilizzazioni indicate nella tabella dell'allegato A al presente regolamento e al netto dei volumi ottenibili dalla messa in atto delle misure di risparmio idrico di cui all'art. 4, comma 5.

2. In sede di rilascio o rinnovo della concessione, il settore competente, in coerenza con quanto riportato nel parere dell'Autorità di bacino, valuta in linea tecnica, anche ai fini dell'applicazione delle riduzioni del canone di cui all'art. 16, l'ammissibilità dei quantitativi di risorsa idrica richiesta in rapporto alla disponibilità della stessa nonché alle previsioni di effettivo fabbisogno pluriennale determinato, per ogni utilizzazione specifica, sulla base delle consuetudini e delle norme tecniche di riferimento.

3. Ai fini del comma 2, la domanda di concessione o di rinnovo contiene la descrizione dettagliata del sistema di utilizzo e degli interventi di risparmio già in essere o proposti, riportando i calcoli giustificativi dei quantitativi di acqua richiesti.

4. La valutazione di cui al comma 2, se riferita alla categoria d'uso agricolo, è effettuata tenendo conto:

a) dei criteri di ottimizzazione dell'utilizzo della risorsa idrica secondo le migliori tecniche di cui agli articoli 5, comma 1, lettera I-ter) e 29-bis del decreto legislativo n. 152/2006, ove esistenti, con riferimento alle utilizzazioni specifiche diverse dall'uso irriguo;

b) dei criteri indicati nell'allegato C al presente regolamento, con riferimento all'utilizzazione specifica irrigua.

5. La valutazione di cui al comma 2, se riferita alla categoria d'uso produzione beni e servizi, è effettuata tenendo conto di criteri di ottimizzazione dell'utilizzo della risorsa idrica secondo le migliori tecniche di cui agli articoli 5, comma 1, lettera I-ter) e 29-bis del decreto legislativo n. 152/2006, ove esistenti.

6. Ai fini della valutazione di cui al comma 2, se riferita alla categoria d'uso potabile:

a) nel caso di richieste di concessione per approvvigionamento di acquedotto pubblico, si tiene conto dei valori di prelievo previsti dal piano d'ambito approvato dall'autorità idrica toscana;

b) nel caso di richieste di concessione per approvvigionamento privato, è preso a riferimento il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 1996 (Disposizioni in materia di risorse idriche) che indica in 150 litri al giorno/pro capite, il livello minimo di acqua potabile che deve essere garantita in ciascun ambito territoriale ottimale alle utenze domestiche.

Art. 8.

Disposizioni finalizzate al risparmio idrico in agricoltura

1. Per le finalità di cui all'art. 98 comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006, i settori competenti acquisiscono i dati sui volumi utilizzati, misurati annualmente al termine della stagione irrigua alla testa del distretto irriguo e trasmessi dagli enti irrigui alla banca dati del sistema informativo nazionale per la gestione delle risorse idriche in agricoltura (SIGRIAN) di cui al d.m. politiche agricole, alimentari e forestali 31 luglio 2015.

2. I dati di cui al comma 1 sono inseriti in apposita sezione della banca dati di cui all'art. 88.

Art. 9.

Disposizioni relative alle situazioni di stato di emergenza idrica

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 167, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006, nell'esercizio degli adempimenti di cui all'art. 4 della legge regionale 5 giugno 2012, n. 24 (Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili. Modifiche alla legge regionale n. 69/2011 ed alla legge regionale n. 91/1998), in attuazione del piano straordinario, i settori competenti procedono, secondo le modalità ivi indicate:

a) ad autorizzare i prelievi dalle nuove fonti di approvvigionamento ad uso potabile e agricolo-zootecnico per la sola durata dello stato di emergenza dichiarato ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge regionale n. 24/2012; al cessare dello stato di emergenza il mantenimento dei prelievi dalle nuove fonti di approvvigionamento previste nel piano straordinario, è subordinato al rilascio di nuovo ed autonomo titolo concessorio o autorizzatorio dei prelievi stessi;



b) a sospendere il rilascio di nuove concessioni e autorizzazioni al prelievo idrico per usi diversi da quello potabile e agricolo-zootecnico, nell'ambito delle aree e per la durata previsti dalla dichiarazione di emergenza idrica e potabile, sulla base di una valutazione che tenga conto della loro incidenza sul deficit idrico in atto e delle specificità presenti nel territorio interessato, nel rispetto delle priorità stabilite dall'art. 167 del decreto legislativo n. 152/2006 e dal piano di tutela delle acque; con riferimento agli usi di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) a prevalente scopo irriguo, al fine di mitigare gli effetti lesivi derivanti dalla riduzione delle disponibilità irrigue, il settore competente tiene conto degli ordinamenti colturali in atto;

c) ad emanare provvedimenti limitativi sui prelievi in essere nei corpi idrici, sulla base di una valutazione che tenga conto della loro incidenza sul deficit idrico in atto e delle specificità presenti nel territorio interessato, nel rispetto delle priorità stabilite dall'art. 167 del decreto legislativo n. 152/2006 e dal piano di tutela delle acque;

d) ad emanare provvedimenti in deroga al deflusso minimo vitale nei casi e con le modalità previste all'allegato 1, punto 7.5, del decreto ministeriale 28 luglio 2004 (Linee guida per predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all'art. 22, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152);

e) ad intensificare i controlli e le verifiche sulle fonti di approvvigionamento e sui prelievi abusivi.

Capo II

PERFORAZIONI ED ESTRAZIONI DI ACQUE FINALIZZATE AL CONTROLLO PIEZOMETRICO E ALLE ESTRAZIONI LOCALI DI ACQUE CALDE A FINI GEOTERMICI

Art. 10.

Emungimento di acqua sotterranea finalizzata all'abbassamento del livello piezometrico

1. Salvo diverse disposizioni contenute all'interno della pianificazione di bacino, l'estrazione di acqua sotterranea finalizzata all'abbassamento temporaneo del livello piezometrico, con esclusione delle perforazioni finalizzate ad interventi di sistemazione idrogeologica, è subordinato ad una preventiva comunicazione al settore competente, con i contenuti di cui all'allegato D parte I.

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia di costruzioni e indagini sui terreni assicurando le cautele necessarie a prevenire effetti negativi derivanti dall'eventuale messa in comunicazione di falde diverse.

3. Il controllo del rispetto dei requisiti per i quali è dovuta la comunicazione in luogo della licenza di cui ai commi 4 e 5, nonché del rispetto delle condizioni di cui al comma 2 è effettuato attraverso l'installazione di un contatore volumetrico.

4. L'estrazione di cui al comma 1 è soggetta, in luogo della comunicazione, al rilascio di specifica licenza d'uso di durata annuale ed al pagamento del relativo canone per uso civile, ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) la portata di acqua estratta superi i cinque litri al secondo;

b) l'emungimento abbia una durata superiore a 30 giorni.

5. Nel caso in cui l'estrazione di cui comma 1 avvenga dai corpi idrici sotterranei in situazione di criticità, i parametri quantitativi e temporali di cui, rispettivamente, al comma 4, lettere a) e b), sono dimezzati.

6. L'istanza per la licenza d'uso inviata al settore competente, contiene gli elementi di cui all'allegato D parte I.

7. La licenza è rilasciata entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza e stabilisce le eventuali prescrizioni da adottarsi in relazione all'installazione di eventuali strumentazioni di controllo e per il riutilizzo, in fase di cantiere, delle acque prelevate oppure per la reimmissione in tutto o in parte in falda di parte dell'acqua estratta.

8. Nel caso in cui l'estrazione di acqua sotterranea per l'abbassamento del livello piezometrico assuma carattere permanente, il relativo prelievo è subordinato al rilascio di concessione per uso civile ed è condizionato alla realizzazione di un progetto di riutilizzo dell'acqua estratta, nella massima misura tecnicamente sostenibile. Il disciplinare di concessione contiene le prescrizioni necessarie ai fini della tutela della falda interessata e, in particolare:

a) le modalità di emungimento dell'acqua sotterranea;

b) le eventuali modalità di accumulo e successivo utilizzo dell'acqua estratta, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 4, ove pertinenti.

9. Nei casi di cui al presente articolo, i prelievi, se rispondenti ai requisiti di acqua di restituzione ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 52 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 «Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento»).



10. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 non si applicano:

a) nel caso in cui l'acqua estratta sia messa a disposizione gratuitamente per finalità di tutela quali-quantitativa della risorsa idrica;

b) nel caso in cui il prelievo di acqua sotterranea finalizzato all'abbassamento temporaneo o permanente del livello piezometrico, sia effettuato in ottemperanza a provvedimenti emanati dalle autorità competenti a tutela della pubblica incolumità.

Art. 11.

Perforazioni per l'istallazione di impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, senza prelievo di fluido geotermico

1. Le perforazioni finalizzate all'installazione di impianti di produzione di calore da risorsa geotermica di cui all'art. 16, comma 3, lettera g) della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), sono eseguite nel rispetto delle norme tecniche di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture 14 gennaio 2008, (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) adottando le cautele necessarie a prevenire effetti negativi derivanti dall'eventuale messa in comunicazione di falde diverse.

2. Entro 30 giorni dalla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 16 della legge regionale n. 39/2005, il Comune interessato, trasmette al settore competente, la cartografia idonea ad individuare la localizzazione delle perforazioni.

Art. 12.

Perforazioni per le estrazioni locali di acque calde a fini geotermici

1. Le piccole utilizzazioni locali di acque calde a fini geotermici, di cui all'art. 15 della legge regionale n. 39/2005, sono oggetto di concessione ad uso civile, secondo le modalità previste dal presente regolamento.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 è autorizzata anche la costruzione ed esercizio del connesso impianto per la produzione di calore o di energia elettrica con sistemi a ciclo binario ad emissione nulla.

3. In caso di impianti che prevedono la reimmissione di acqua nel sottosuolo, nell'ambito del procedimento di rilascio della concessione di cui al comma 1, è convocata la conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi nonché della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), ai fini della valutazione delle caratteristiche e degli effetti delle acque da reimmettere nonché del rilascio delle relative autorizzazioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, laddove necessarie.

Art. 13.

Altre perforazioni finalizzate al controllo

1. I soggetti che, per proprie finalità od obblighi derivanti da leggi, regolamenti o atti della pubblica amministrazioni, realizzano e gestiscono manufatti per il controllo piezometrico della falda e della qualità dell'acqua, ne comunicano al settore competente l'ubicazione e la stratigrafia dei terreni attraversati. Tali manufatti e le relative perforazioni sono eseguite nel rispetto di quanto previsto all'art. 11, comma 1.

Capo III

DISPOSIZIONI PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI

DI DERIVAZIONE DELLE ACQUE

Art. 14.

Parametri di riferimento e formula del calcolo dei canoni di concessione

1. Sono parametri di riferimento per il calcolo del canone, il canone unitario di concessione (CUC), il canone minimo forfettario (CMF) e la portata soglia (PS), come definiti all'art. 2, comma 1, rispettivamente alle lettere d) e) e f). È altresì parametro di riferimento la portata di concessione (PC), come definita all'art. 2, comma 1, lettera g), espressa in litri secondo.

2. Il CUC è determinato per ogni singola categoria d'uso, tenuto conto dei costi ambientali e della risorsa, come definiti dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 febbraio 2015 n. 39 (regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori di impiego dell'acqua) ed in conformità a quanto previsto all'art. 12 della legge regionale n. 80/2015 anche sulla base dell'analisi degli impatti e delle pressioni dei vari usi.

3. La PS è determinata dal rapporto tra l'importo del CMF, espresso in euro e l'importo del CUC, espresso in euro al litro/secondo ed è rappresentata dalla seguente formula:

$$\text{CMF} / \text{CUC} = \text{PS}$$

4. L'importo del CMF è determinato in modo tale da contenere il valore della portata soglia ed assicurare la proporzionalità tra l'importo del canone e i quantitativi di acqua assentiti.

5. Nel caso di uso per produzione beni e servizi gli importi del CUC e del CMF sono modulati in considerazione dei quantitativi richiesti in concessione.



6. L'importo del canone di concessione è determinato in misura direttamente proporzionale alla portata idrica concessa ed è rappresentata dalla seguente formula:

$$\text{Canone di concessione annuo} = \text{CUC} \times \text{PC.}$$

7. È comunque dovuto, per ogni singola categoria d'uso, il pagamento del CMF.

8. Con riferimento alla categoria d'uso idroelettrico il CUC è determinato in base alla potenza nominale media di concessione.

9. Nel caso di usi promiscui, non assentiti singolarmente e non ripartibili con certezza, è applicato il CUC di importo più elevato.

10. Per le nuove concessioni l'importo del primo canone annuo, calcolato secondo la formula di cui al comma 6, è incrementato di una somma, pari a un quarantesimo del canone annuo stesso, da corrispondere a titolo di contributo, dovuto ai sensi dell'art. 7 del regio decreto n. 1775/1933.

Art. 15.

Casi di esenzione dalla corresponsione del canone

1. Sono esenti dalla corresponsione del canone, in quanto non subordinate al rilascio di concessione o licenza di uso annuale, oppure licenza di attingimento, gli usi e i prelievi di seguito indicati:

a) l'uso domestico, come definito all'art. 3, comma 1, lettera a), purché nei limiti di prelievo di cui all'art. 20 comma, 1;

b) l'uso di acqua piovana comunque raccolta in invasi o cisterne, indipendentemente dal volume e dall'uso che ne viene fatto;

c) il prelievo di acque sotterranee finalizzato agli interventi di bonifica di cui al titolo V del decreto legislativo n.152/2006, ove assentito nell'ambito dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 242, comma 7 del medesimo decreto;

d) il prelievo di acque sotterranee finalizzato all'abbassamento del livello piezometrico della falda, al di fuori dai casi previsti all'art. 10, commi 1 e 10.

2. È altresì esente dalla corresponsione del canone, ancorché subordinato al rilascio di concessione, l'uso di acqua finalizzato al riempimento degli invasi realizzati dai soggetti indicati all'art. 70-*quater*, comma 2 della legge regionale 21 marzo 2000 n. 39 (Legge forestale della Toscana), a fini antincendio boschivo ed utilizzati esclusivamente per l'attività di cui al, Capo II del Titolo V della legge regionale n. 39/2000.

Art. 16.

Casi e modalità di determinazione delle riduzioni del canone

1. La misura del canone di concessione annualmente dovuto è ridotta, nella misura stabilita con deliberazione di Giunta regionale di cui all'art. 16 della legge regionale n. 80/2015:

a) con riferimento agli usi diversi da quello idroelettrico ed ittiogenico, qualora il concessionario restituisca l'acqua con le stesse caratteristiche chimiche e fisiche nello stesso corpo idrico di provenienza, in modo da non creare disequilibri quantitativi a livello locale del bilancio idrico complessivo;

b) qualora l'impianto a cui è destinato il prelievo idrico utilizzi, ad integrazione, acque reflue recuperate o acque riciclate in misura pari almeno al 50 per cento dei fabbisogni complessivi;

c) qualora il concessionario provveda alla realizzazione di riserve tramite accumulo di acque piovane in grado di consentire un risparmio su base annua di prelievo di risorsa idrica, pari almeno alla misura del 30 per cento rispetto ai fabbisogni;

d) quando il concessionario attua il risparmio idrico attraverso l'utilizzo di sistemi di irrigazione ad alta efficienza per almeno l'80 per cento delle superfici irrigue; ai fini della valutazione del valore di efficienza dei sistemi di irrigazione utilizzati, il settore competente prende come riferimento la tabella riportata nell'allegato B;


e) qualora il concessionario accumuli in riserve acqua superficiale prelevata esclusivamente nei periodi di maggiore disponibilità della risorsa, al fine di riutilizzarla per soddisfare integralmente i fabbisogni nei periodi di carenza;

f) qualora il concessionario sia un gestore di un acquedotto consortile oppure un ente irriguo che attui la distribuzione dell'acqua attraverso reti efficienti e secondo criteri gestionali che favoriscono il risparmio idrico da parte degli utilizzatori; l'efficienza delle reti di distribuzioni è valutata sulla base delle caratteristiche tecnologiche degli impianti nonché del rapporto tra i volumi di acqua prelevata ed i volumi di acqua erogata;

g) qualora il concessionario faccia richiesta, al settore competente, di installare idonei dispositivi per la trasmissione in tempo reale, delle informazioni riguardanti la portata oppure i volumi prelevati, nei casi in cui il prelievo non sia soggetto agli obblighi previsti dall'art. 6, comma 5 del d.p.g.r. 51/R/2015.

2. Le riduzioni di canone possono essere di entità variabile in funzione dello stato di qualità del corpo idrico su cui insiste il prelievo e si applicano fino al raggiungimento della misura del CMF.

3. Le riduzioni previste per i casi di cui al comma 1, sono cumulabili tra loro ma non possono comunque superare la percentuale dell'80 per cento.



Art. 17.

Casi e modalità di determinazione delle maggiorazione del canone

1. In coerenza con quanto disposto all'art. 14, comma 2: la misura del canone da corrispondere annualmente, a parità di uso, con esclusione dell'uso potabile:

a) è triplicata, ai sensi dell'art. 12-bis, comma 4 del regio decreto n. 1775/1933, nel caso di prelievi di risorsa idrica da sorgenti o falde o comunque risorsa riservata al consumo umano;

b) è aumentata di un'aliquota di percentuale, da definirsi nell'ambito della delibera di cui all'art 18, nel caso di prelievi di risorsa idrica da corpi idrici classificati in proroga o deroga a causa delle pressioni delle attività antropiche che vi insistono.

Art. 18.

Definizione degli importi, decorrenza e modalità di corresponsione dei canoni

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge regionale n. 80/2015, nel rispetto delle disposizioni di cui presente capo, stabilisce, con deliberazione:

a) l'ammontare del CUC e del CMF per ogni categoria di uso di cui all'art. 3, ad eccezione dell'uso domestico, nonché l'ammontare delle aliquote di riduzione e maggiorazione da applicare al canone annuo.

b) decorrenza e modalità di pagamento e riscossione dei canoni annui, determinati applicando i parametri di cui alla lettera a) ai quantitativi assentiti;

2. Se non diversamente stabilito con deliberazione di cui al comma 1, lettera b):

a) il concessionario o il titolare di licenza è tenuto a corrispondere la prima annualità di canone all'atto della firma del disciplinare o comunque prima del rilascio del relativo titolo, in ragione di ratei mensili pari ad un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento, con esclusione dei canoni forfettari minimi che non sono suddivisibili e sono corrisposti per intero; la frazione di mese pari o superiore a quindici giorni è considerata mese intero;

b) per le annualità successive alla prima i canoni sono dovuti per anno solare e sono corrisposti anticipatamente, nell'anno di riferimento;

c) per le concessioni in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari ad un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento, con esclusione dei canoni forfettari minimi che non sono suddivisibili e sono corrisposti per intero; la frazione di mese pari o superiore a quindici giorni è considerata mese intero.

3. Il mancato versamento del canone nei termini richiesti comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento.

4. La Giunta regionale provvede annualmente all'aggiornamento dei canoni di cui al comma 1 sulla base del tasso di inflazione programmato, tenendo conto dei risultati della valutazione di cui all'art. 19 nonché delle misure di incentivazione stabilite dagli accordi e contratti di programma di cui all'art. 25.

5. Il controllo delle riscossioni è effettuato dal settore regionale competente in materia di tributi.

Art. 19.

Valutazione dell'impatto sociale ed ambientale dei canoni di concessione

1. La Giunta regionale, anche sulla base dei dati acquisiti ai sensi dell'art. 88, provvede per l'anno 2017 e successivamente almeno con le cadenze previste dalla pianificazione distrettuale alla valutazione dell'impatto sociale, ambientale ed economico conseguente all'applicazione dei canoni di concessione e delle licenze di attingimento calcolati secondo i criteri di cui al presente regolamento, anche ai fini degli adempimenti di cui all'art. 119 del decreto legislativo n. 152/2006.

Capo IV

DISCIPLINA DEGLI USI DOMESTICI DELLE ACQUE SOTTERRANEE

Art. 20.

Disposizioni generali per il prelievo di acque sotterranee per uso domestico

1. Il proprietario del fondo o il suo avente causa, nel rispetto della norma in materia di tutela ed uso del suolo può utilizzare liberamente per usi domestici le acque sotterranee comprensive di quelle di sorgente, estratte dal fondo stesso per un volume massimo di 700 metri cubi all'anno, in caso di uso domestico-potabile e di 350 metri cubi all'anno, in caso di uso domestico non potabile. In caso di condominio o insediamento residenziale plurimo, tali limiti sono riferiti alla singola unità abitativa. Il prelievo superiore a tali limiti è soggetto a regime di concessione e al pagamento del relativo canone in relazione alla destinazione d'uso.

2. Ferme restando le disposizioni in materia sanitaria, l'uso domestico-potabile è consentito solo ove non sia possibile avvalersi delle dotazioni idriche acquedottistiche esistenti sul territorio.

3. L'attività di ricerca, estrazione e utilizzo di acque sotterranee ad uso domestico è regolata da apposito disciplinare generale di buona pratica, adottato con deliberazione di Giunta regionale e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e sul sito web ufficiale della Regione Toscana. Il disciplinare contiene un insieme di indicazioni tecniche da rispettare nelle seguenti fasi di realizzazione ed esercizio di pozzi destinati a prelievi modesti:

- a) scelta dell'area di sedime;
- b) perforazione;
- c) completamento e spurgo;



- d) prove di portata;
- e) manutenzione;
- f) modalità di dismissione definitiva del pozzo.

4. Il disciplinare contiene altresì le informazioni necessarie per il rispetto degli obblighi di misurazione di cui al d.p.g.r. 51/R/2015.

5. Nel caso di estrazione ed utilizzo di acqua sotterranea attraverso opere di captazione da sorgente a regime perenne è garantita una portata di rilascio al sistema naturale pari ad almeno un terzo della portata naturale ai fini del miglioramento o del mantenimento del buono stato di qualità ambientale del corpo idrico che costituisce il recapito della sorgente stessa.

6. È comunque vietata la perforazione di pozzi per l'estrazione di acqua ad uso domestico all'interno delle zone di rispetto dei punti di prelievo a scopo potabile, fatte salve le comprovate esigenze di approvvigionamento per consumo umano di cui all'art. 94, comma 4, lettera g) del decreto legislativo n. 152/2006.

7. La realizzazione di un pozzo ad uso domestico, fatti salvi i casi in cui sia compreso anche l'uso potabile, non comporta l'acquisizione di un diritto ad uso esclusivo dell'acqua.

Art. 21.

Denuncia di nuova captazione di acque sotterranee per usi domestici

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, l'estrazione di acque sotterranee per uso domestico è soggetta a sola comunicazione al settore competente mediante denuncia di nuova captazione entro trenta giorni dalla fine dei lavori diretti a realizzarla. Sono comunque fatte salve le eventuali specifiche misure vigenti previste dalla pianificazione di bacino.

2. La denuncia di cui al comma 1 è effettuata secondo le specifiche nell'allegato D parte II.

3. Il settore competente valuta la sussistenza delle condizioni e dei presupposti per sospensione delle opere e dei prelievi, la chiusura delle opere di captazione e l'emissione degli ulteriori provvedimenti ritenuti idonei ai sensi degli articoli 105 e 106 del regio decreto n. 1775/1933 nei seguenti casi:

- a) violazioni delle disposizioni del disciplinare di buona pratica di cui all'art. 20 comma 3;
- b) mancato rispetto delle indicazioni sui limiti del prelievo allegate alla denuncia;
- c) con riferimento all'uso potabile, presenza di un nuovo acquedotto a servizio dell'area interessata, comunicata al settore competente stesso dal gestore del servizio idrico integrato.

Art. 22.

Autorizzazione per l'estrazione di acque sotterranee ad uso domestico nei corpi idrici particolarmente critici e nei casi di couso

1. L'estrazione di acque sotterranee ad uso domestico e l'esecuzione delle relative opere è soggetta a preventiva autorizzazione quando sono interessati corpi idrici sotterranei particolarmente critici, individuati ai sensi dell'art. 24.

2. È altresì soggetto all'autorizzazione di cui al comma 1 il prelievo ad uso domestico nei casi di couso di opere di captazione di sorgente in aree non servite da acquedotto pubblico ad uso potabile.

3. La domanda di autorizzazione è effettuata nelle modalità e secondo le specifiche riportate nell'allegato D parte II.

4. Il settore competente trasmette la domanda corredata dalla documentazione di cui al comma 2 all'Autorità di bacino territorialmente competente, ai fini dell'acquisizione del parere secondo quanto previsto dalla pianificazione di bacino, e si esprime entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda medesima.

5. Il provvedimento di autorizzazione contiene, ad integrazione delle disposizioni contenute nel disciplinare di buona pratica:

a) la descrizione delle caratteristiche del dispositivo di misura, funzionali alla modalità di misurazione richiesta;

b) il termine entro cui il dispositivo di misura deve essere installato con il divieto di effettuare i prelievi prima della regolare messa in funzione dello stesso;

c) le modalità di rilevazione dei dati risultanti dalle misurazioni;

d) il grado di dettaglio e le modalità di comunicazione allo stesso settore competente, dei dati di cui al punto precedente, in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 51/R/2015;


b) eventuali prescrizioni e limitazioni all'uso dell'acqua.

6. Entro i trenta giorni successivi alla conclusione dei lavori, il richiedente comunica al settore competente l'avvenuta esecuzione delle opere in conformità al progetto e alle prescrizioni e limitazioni di cui al comma 4 allegando lo schema stratigrafico e di completamento del pozzo, redatto da tecnico abilitato.

7. Il mancato rispetto delle disposizioni del disciplinare di buona pratica nonché delle prescrizioni e limitazioni di cui al comma 5, costituisce ipotesi di decadenza da accertare e dichiarare con le modalità di cui all'art. 55 del regio decreto n. 1775/1933.

8. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata:

- a) nel caso di uso domestico-potabile al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2;



b) in caso di uso domestico non potabile quando sia accertata l'impossibilità del richiedente, sotto il profilo della fattibilità tecnica e della sostenibilità economica, di soddisfare il proprio fabbisogno mediante dispositivi che permettano la raccolta e l'utilizzo di acque meteoriche.

Art. 23.

Autorizzazione per l'estrazione di acque sotterranee ad uso domestico nelle zone di protezione ambientale della risorsa idrica minerale, di sorgente, e termale

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 97 del decreto legislativo n. 152/2006, nelle aree perimetrate ai sensi dell'art. 18, comma 3 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), l'estrazione di acque sotterranee ad uso domestico e l'esecuzione delle relative opere è soggetta a preventiva autorizzazione nel rispetto di quanto stabilito dagli atti della pianificazione territoriale o di settore ed eventuali provvedimenti e limitazioni adottate dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 6, comma 3 della medesima legge regionale n. 38/2004.

Art. 24.

Individuazione dei corpi idrici sotterranei particolarmente critici e delimitazione delle aree interessate

1. Entro trecentosessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale, sentita l'Autorità di bacino, individua con propria deliberazione, anche per stralci successivi, i corpi idrici sotterranei particolarmente critici come definiti all'art. 2, comma 1, lettera b) delimitando il perimetro georeferenziato delle aree interessate dagli stessi, nell'ambito delle quali l'estrazione di acque sotterranee ad uso domestico e l'esecuzione delle relative opere è soggetta ad autorizzazione preventiva, ai sensi dell'art. 22.

2. La deliberazione di cui al comma 1 costituisce integrazione ed aggiornamento del quadro conoscitivo del piano di tutela delle acque di cui all'art. 121 del decreto legislativo n. 152/2006.

3. I dati georeferenziati relativi alle aree di cui al comma 1 e le informazioni relative alle procedure autorizzative di cui all'art. 22 sono resi pubblici nel sito web della Regione.

4. Nelle more della deliberazione di cui al comma 1 le aree interessate dai corpi idrici particolarmente critici, nell'ambito delle quali l'estrazione di acque sotterranee ad uso domestico e l'esecuzione delle relative opere è soggetta ad autorizzazione preventiva, sono limitate alle aree già definite dalle pianificazioni di bacino vigenti.

Capo V

MISURE INCENTIVANTI IL RICICLO E IL RIUTILIZZO

Art. 25.

Misure di razionalizzazione dell'uso dell'acqua nei cicli dei processi produttivi. Accordi e contratti di programma

1. La Regione promuove la stipula di specifici accordi o contratti di programma ai sensi dell'art. 101, comma 10 del decreto legislativo n. 152/2006, finalizzati a favorire, anche mediante la previsione di strumenti economici, l'uso nei settori agricolo e produttivo, di acqua reflua recuperata o riciclata, in alternativa al prelievo da corpi idrici sotterranei.

2. La deliberazione di cui all'art. 13 comma 1 della legge regionale n. 80/2015 è aggiornata con le misure di incentivazioni stabilite dagli accordi e contratti di programma di cui al comma 1, ove le stesse incidano sui canoni di concessione per l'uso della risorsa idrica.

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURAZIONE DEI PRELIEVI E DELLE RESTITUZIONI DI ACQUA PUBBLICA. MODIFICHE AL DPGR N. 51/R/2015 (REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 12 BIS, COMMA 4 LETTERE E) ED F) DELLA LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 1998, N. 91 – NORME PER LA DIFESA DEL SUOLO. DISCIPLINA DEGLI OBBLIGHI DI MISURAZIONE DELLE PORTATE E DEI VOLUMI DEI PRELIEVI E DELLE RESTITUZIONI DI ACQUA PUBBLICA E DELLE MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI RISULTATI DELLE MISURAZIONI).

Art. 26.


Modifiche al titolo del d.p.g.r. 51/R/2015

1. Il titolo del d.p.g.r. 51/R/2015 è sostituito dal seguente: «Regolamento di attuazione dell'art. 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri). Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni».

Art. 27.

Modifiche al preambolo del d.p.g.r. 51/R/2015

1. Dopo il punto 17 del preambolo del d.p.g.r. 51/R/2015 è aggiunto il seguente: «Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)».



2. Dopo il punto 6 del preambolo del d.p.g.r. 51/R/2015 sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. dopo l'entrata in vigore del presente regolamento la legge regionale n. 91/1998, è stata abrogata e sostituita dalla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri), che riserva alla Regione le funzioni amministrative in materia di tutela e gestione delle risorse idriche in precedenza attribuite alle province e, all'art. 11, comma 1, lettera e) ed f), rinvia a specifiche norme attuative la disciplina in materia di misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica, già contenuta nel presente regolamento;

6-ter. si è reso pertanto necessario introdurre, con regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R del 16 agosto 2016, puntuali modifiche al presente regolamento, sia per adeguarne formalmente le disposizioni alla legge regionale n. 80/2015, sia per recepire alcune disposizioni attuative della legislazione nazionale nel frattempo intervenute in materia di misurazioni dei prelievi ad uso irriguo, prevedendo anche la relativa disciplina transitoria.»

Art. 28.

Definizioni. Modifiche all'art. 2 del d.p.g.r. 51/R/2015.

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 2 del d.p.g.r. 51/R/2015 è sostituita dalla seguente:

«a) «corpi idrici in situazione di criticità»:

1) i corpi idrici sotterranei classificati in stato quantitativo scarso come individuati nel quadro conoscitivo dei piani di gestione dei distretti idrografici;

2) i corpi idrici ricadenti in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola istituite ai sensi dell'art. 92 del decreto legislativo n. 152/2006;

3) i corpi idrici sotterranei ricadenti nelle zone di protezione istituite ai sensi dell'art. 94 del decreto legislativo n. 152/2006;

4) i corpi idrici superficiali in situazione di criticità elevata come risultante dal bilancio idrico, ove determinato dalla pianificazione di bacino oppure i corpi idrici in stato ecologico non buono per cause correlate agli aspetti quantitativi come individuati con delibera di Giunta regionale sulla base degli elementi di impatto e classificazione contenuti nei piani di gestione.»

Art. 29.

Modifiche alla rubrica del Capo II del d.p.g.r. 51/R/2015

1. La rubrica del Capo II del d.p.g.r. 51/R/2015 è sostituita dalla seguente: «Obblighi di installazione e manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica. Strumenti e modalità di rilevazione dei dati (art. 11, comma 1, lettera e) legge regionale n. 80/2015)».

Art. 30.

Obblighi di misurazione dei prelievi e delle restituzioni. Ambito di applicazione. Modifiche all'art. 3 del d.p.g.r. 51/R/2015

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 del d.p.g.r. 51/R/2015 dopo la parola: «attingimento,» sono aggiunte le seguenti: «se superiori a 100 metri cubi all'anno e»:

Art. 31.

Disposizioni per i prelievi e le restituzioni esistenti. Modifiche all'art. 5 del d.p.g.r. 51/R/2015

1. Dopo il comma 1 dell'art. 5 del d.p.g.r. 51/R/2015 è inserito il seguente: «1-bis» Il termine di cui al comma 1 è ridotto a quattro anni nel caso di prelievi e restituzioni di portata superiore a 100 litri al secondo effettuati da enti irrigui.»

2. La lettera b) del comma 3 dell'art. 5 del d.p.g.r. 51/R/2015 è sostituita dalla seguente:

«b) nell'ambito della eventuale revisione delle utilizzazioni in atto effettuata in esito all'approvazione del primo censimento di cui art. 11, comma 3, lettera b) della legge regionale n. 80/2015, con priorità alla revisione e all'adeguamento delle grandi derivazioni, come definite dall'art. 6 del regio decreto n. 1775/1933 nonché dei prelievi e restituzioni in corpi idrici in situazioni di criticità.»

Art. 32.

Criteri per l'individuazione di strumenti e modalità di misurazione. Modifiche all'art. 6 del d.p.g.r. 51/R/2015.


1. Il comma 5 dell'art. 6 del d.p.g.r. 51/R/2015 è così modificato:

«5. La Regione può predisporre, anche sulla base delle richieste dell'utenza, sistemi di telecontrollo per l'acquisizione in continuo e in tempo reale delle informazioni riguardanti la portata oppure il volume di acqua derivato e restituito in riferimento ai prelievi e alle restituzioni maggiormente incidenti sul bilancio idrico o localizzati su corpi idrici soggetti a criticità idriche ricorrenti. In tal caso, la Giunta regionale definisce gli standard tecnici che i titolari dei prelievi di cui all'art. 3 sono tenuti a rispettare a garanzia della compatibilità degli strumenti di misura con il sistema di telecontrollo. Nel caso in cui il concessionario disponga già di un sistema di telecontrollo, il settore regionale competente richiede il trasferimento dei dati sui propri sistemi informatici senza costi aggiuntivi a carico del concessionario.»

Art. 33.

Modifiche alla rubrica del Capo III del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 51 /R/2015

1. La rubrica del Capo III del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 51/R/2015 è sostituita dalla seguente: «Obblighi di comunicazione delle misurazioni. Gestione dei flussi informativi.(Art. 11, comma 1, lettera f) della legge regionale n. 80/2015)».



Art. 34.

Gestione dei flussi informativi. Modifiche all'art. 9 del d.p.g.r. 51/R/2015

1. L'art. 9 del d.p.g.r. 51/R/2015 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini di garantire i flussi informativi di cui all'art. 95, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, i dati misurati con le modalità di cui all'art. 6 e le informazioni rilevate nel corso del censimento di cui all'art. 11, comma 3, lett. b) della legge regionale n. 80/2015 sono raccolti in apposita sezione della banca dati georiferita, costituita e gestita ai sensi dell'art. 88 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61/R.

2. I dati di cui al comma 1 sono resi disponibili, anche con modalità telematica, all'Autorità di bacino ed all'autorità idrica toscana e sono aggiornati annualmente in correlazione con le scadenze della programmazione prevista dalla direttiva 2000/60/CE. L'aggiornamento è effettuato dal settore competente entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le relative rilevazioni.

3. In caso di situazioni di grave carenza idrica e idropotabile, la Giunta regionale anche su richiesta dell'Autorità di bacino, dispone l'anticipazione della cadenza temporale dell'aggiornamento della banca dati.»

Art. 35.

Modalità di trasmissione dati alla banca dati del Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN). Inserimento dell'art. 9 bis nel d.p.g.r. 51/R/2015

1. Dopo l'art. 9 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis (Modalità di trasmissione dati alla banca dati del Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN)). — 1. Ai fini degli adempimenti di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 31 luglio 2015 (Linee Guida relative alla Regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo) gli enti irrigui, previa validazione dei competenti uffici regionali, trasmettono annualmente alla banca dati del Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN):

a) nel caso di grandi derivazioni, il dato di volume prelevato con frequenza mensile durante la stagione irrigua, entro il decimo giorno del mese successivo la data cui si riferiscono le rilevazioni;

b) nel caso di piccole derivazioni, il dato di volume prelevato due volte durante la stagione irrigua;

c) in caso di prelievi ad uso plurimo, il dato relativo ai volumi prelevati nell'anno in corso per usi diversi da quello agricolo; il dato è trasmesso una volta all'anno alla data del 31 dicembre del medesimo anno.

2. La banca dati di cui al comma 1 è implementata altresì con i dati sui volumi utilizzati, misurati una volta l'anno al termine della stagione irrigua alla testa del distretto irriguo e trasmessi dagli Enti irrigui, secondo le modalità stabilite dal d.m. politiche agricole, alimentari e forestali del 31 luglio 2015.

3. La Giunta regionale definisce con deliberazione casi, tempi e modalità di trasmissione alla banca dati SIGRIAN, in conformità alle linee guida di cui al decreto ministeriale politiche agricole, alimentari e forestali del 31 luglio 2015, con riferimento:

a) ai dati sui volumi prelevati negli gli auto-approvvigionamenti ad uso agricolo, presenti nella relativa sezione della banca dati di cui all'art. 9;

b) alle informazioni necessarie per la stima dei fabbisogni irrigui in caso di auto-approvvigionamenti non soggetti ad obblighi di misurazioni.»

Art. 36.

Sanzioni. Modifiche all'art. 10 del d.p.g.r. 51/R/2015

1. L'art. 10 del d.p.g.r. 51/R/2015 è sostituito dal seguente:

«1. In caso di violazione degli obblighi delle prescrizioni concernenti l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione dei prelievi e delle restituzioni oppure degli obblighi di comunicazione delle misurazioni previsti dal presente regolamento o dalle più restrittive previsioni della pianificazione di bacino, si applica la sanzione di cui all'art. 133, comma 8 del decreto legislativo n. 152/2015.


2. La sanzione prevista dall'art. 15 della legge regionale n. 80/2015 si applica nei seguenti casi, se non diversamente sanzionati ai sensi del comma 1:

a) omessa o ritardata comunicazione di cui all'art. 5, comma 2;

b) mancata osservanza alle disposizioni di cui all'art. 7;

3. Resta comunque ferma l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale per la violazione delle disposizioni del presente regolamento non sanzionate ai sensi dei commi 1 e 2.

4. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento con deliberazione di Giunta, da adottarsi ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) sono definiti indirizzi per l'esercizio della funzione di sanzionamento amministrativo e per l'applicazione di sanzioni, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'art. 11 della medesima legge 81/2000».



Art. 37.

Comitato regionale di coordinamento. Abrogazione dell'art. 11 del d.p.g.r. 51/R/2015

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato l'art. 11 del d.p.g.r. 51/R/2015.

Art. 38.

Disposizione transitoria per l'anno 2015. Modifiche dell'art. 12 del d.p.g.r. 51/R/2015

1. L'art. 12 del d.p.g.r. 51/R/2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Disposizione transitoria per l'anno 2016*). — 1. Entro il 31 dicembre 2016 dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale, al fine di assicurare il coordinamento con le scadenze temporali del ciclo di pianificazione 2015-2021 di cui alla direttiva 2000/60/CE, definisce il cronoprogramma delle attività necessarie al completamento della banca dati di cui all'art. 9, sulla base degli indirizzi per il censimento delle derivazioni in atto di cui all'art. 11, comma 3, lettera b) della legge regionale n. 80/2015 anche al fine di verificare ed aggiornare le disponibilità idriche per i vari settori di uso dell'acqua.

2. Per l'anno 2016 la banca dati di cui all'art. 9 è implementata con le informazioni a disposizione della Regione ed è resa disponibile alle Autorità di bacino per gli adempimenti relativi all'aggiornamento dei piani di gestione dei distretti idrografici di cui all'art. 13 della direttiva 2000/60/CE e all'art. 117 del decreto legislativo n. 152/2006.».

Art. 39.

Disposizioni transitorie per gli enti irrigui. Inserimento dell'art. 12 bis del d.p.g.r. 51/R/2015

1. Dopo l'art. 12 del d.p.g.r. 51/R/2015 è inserito il seguente:

«12-bis (*Disposizioni transitorie per gli enti irrigui*). — 1. Nelle more degli adempimenti di cui all'art. 5, gli enti irrigui trasmettono i dati di cui all'art. 9 bis due volte durante la stagione irrigua sulla base di stime elaborate secondo le metodologie stabilite dal decreto ministeriale politiche agricole, alimentari e forestali del 31 luglio 2015.».

Art. 40.

Disposizioni finali. Sostituzione di parole nel decreto del Presidente della Giunta regionale n. 51/R/2015

1. Nel decreto del Presidente della Giunta regionale n. 51/R/2015, come modificato al presente regolamento, in tutti gli articoli ove ricorrono, le parole «ente concedente» o «enti concedenti» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «settore regionale competente per territorio» o «settori regionali competenti per territorio».

TITOLO III

PROCEDIMENTI PER IL RILASCIO DEI TITOLI
CONCESSORI E AUTORIZZATORI RELATIVI
AL PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA

Capo I

AVVIO DEL PROCEDIMENTO E ISTRUTTORIA

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 41.

Domanda di concessione

1. Il procedimento per il rilascio di concessione è avviato ad iniziativa di parte, con la presentazione della relativa domanda.

2. Può presentare domanda di concessione chiunque (persone fisiche, in forma singola o associata, e persone giuridiche di diritto pubblico o privato) abbia necessità di utilizzare la risorsa idrica.

3. Il richiedente che per soddisfare il fabbisogno idrico connesso alla propria attività necessita di realizzare più opere di presa ascrivibili alla tipologia di singolo campo-pozzi o campo-sorgenti, presenta un'unica domanda di concessione, purché l'utilizzazione sia finalizzata all'approvvigionamento della stessa unità aziendale, dello stesso impianto o della stessa rete.

4. Qualora più soggetti intendano utilizzare la medesima opera di presa, presentano un'unica domanda di concessione.

5. Al fine di cui al comma 4, i richiedenti, alla presentazione della domanda, individuano un unico referente per i rapporti con il settore competente.

Art. 42.

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda per nuova concessione di acqua pubblica è presentata al settore competente in relazione al territorio in cui insistono le opere di presa o la parte prevalente di esse.

2. Alla domanda sono allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:

a) dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettere a), b) e aa) del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;

b) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 della comunicazione antimafia di cui all'art. 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi



antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) ovvero l'informazione antimafia nei casi di cui all'art. 91, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. n. 159/2011 nei casi ivi previsti;

3. La domanda è altresì redatta secondo le specifiche e corredata degli elaborati indicati nell'allegato D parte III in relazione alla tipologia di corpo idrico interessato dal prelievo.

4. Alle domande di concessione è altresì allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria.

Art. 43.

Esame preliminare

1. Il settore competente verifica la completezza della domanda e degli elaborati tecnici, comunicando al richiedente il termine, non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni, per la regolarizzazione o integrazione dei medesimi. Il mancato adempimento nel termine senza valida motivazione, comporta la dichiarazione di improcedibilità della domanda.

Art. 44.

Improcedibilità della domanda.

1. Qualora dall'esame preliminare della domanda e dell'allegata documentazione emergano elementi palesemente in contrasto con la normativa, con la pianificazione di bacino vigenti, con il buon regime delle acque o con l'interesse generale, la domanda è rigettata con atto dirigenziale motivato senza effettuare ulteriore istruttoria.

2. La dichiarazione di improcedibilità è comunicata al richiedente in un termine congruo, e, comunque, entro trenta giorni dalla determinazione assunta dal settore competente.

Art. 45.

Avviso di istruttoria

1. Nel caso in cui, in esito agli adempimenti di cui all'art. 43 e 44, la domanda risulti procedibile, il settore competente provvede a dare notizia della medesima e del relativo avvio del procedimento mediante la pubblicazione di apposito avviso di istruttoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana nonché sul sito ufficiale della Regione Toscana e negli Albi Pretori telematici dei comuni territorialmente interessati per un periodo di quindici giorni consecutivi. L'avviso contiene le seguenti informazioni:

a) dati identificativi del richiedente;

b) dati principali della derivazione richiesta ed in particolare:

- 1) luogo di presa;
- 2) luogo e modalità di eventuale restituzione;
- 3) uso della risorsa idrica;

4) portata massima e media di acqua richiesta espressa in litri al secondo e, volume annuo di prelievo;

5) salto e potenza nominale media annua nel caso di uso idroelettrico;

6) superficie irrigua nel caso di uso agricolo;

c) settore competente e nominativo del responsabile del procedimento;

d) modalità e termini per la presentazione di osservazioni, opposizioni e domande concorrenziali;

e) ufficio presso il quale sono depositate, per la visione, copie della domanda e degli elaborati progettuali e indicazioni dei giorni in cui questi sono visibili al pubblico;

f) i comuni e i giorni di pubblicazione nell'albo pretorio telematico;

g) il giorno ed il luogo della visita locale di istruttoria, con l'espressa indicazione che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana e sull'albo pretorio.

2. Nel caso di richieste di concessione per l'utilizzo di acque sotterranee tramite pozzo, inferiori a 3000 metri cubi annui, l'avviso di cui al comma 1 è pubblicata solamente negli Albi Pretori telematici dei comuni territorialmente interessati per un periodo di quindici giorni consecutivi.

3. La pubblicazione, corredata dagli elementi di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 241/1990 costituisce comunicazione di avvio del procedimento del rilascio della concessione ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 3 della medesima legge n. 241/1990.

4. Nelle more della costituzione ed operatività delle Autorità di bacino distrettuale di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 152/2006, ai sensi dell'art. 2-bis della legge regionale n. 91/1998, per le autorità di bacino di rilievo regionale, la verifica in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione con le previsioni dei piani di gestione ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico ed idrologico è effettuata dallo stesso settore competente che riceve la richiesta di concessione. Di tale verifica è dato atto nel corso della relazione istruttoria e nel provvedimento conclusivo.

5. L'avviso è trasmesso al richiedente nonché a tutti i soggetti pubblici interessati ai fini dell'eventuale acquisizione, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge n. 241/1990 dei relativi pareri, valutazioni tecniche, o atti di assenso comunque denominati, ove necessari in relazione alla natura delle opere e dei luoghi. Alle concessioni soggette a valutazione di impatto ambientale (VIA) si applicano le disposizioni in materia di procedimento amministrativo di all'art. 14 e seguenti della legge regionale n. 241/1990.



6. Ai fini del comma 5, l'avviso corredato dalla relativa documentazione è sempre trasmessa, per l'espressione dell'eventuale parere, valutazione tecnica o atto di assenso, ai seguenti enti:

a) Autorità di bacino competente per territorio ai fini del l'acquisizione del parere, previsto dall'art. 7, comma 2 del regio decreto n. 1775/1933;

b) enti parco o soggetto gestore, per le derivazioni ubicate all'interno dei parchi e delle aree protette, ai sensi dell'art. 164 del decreto legislativo n. 152/2006, ed, in generale, ai gestori dei siti rete natura 2000 ai fini della verifica di compatibilità con le misure di conservazione dei siti stessi;

c) autorità competente in materia di invasi e sbarramenti di ritenuta ove la derivazione preveda la realizzazione di tali opere o comunque l'interferenza con le medesime;

d) in caso di derivazioni in aree soggette a tutela del paesaggio, all'autorità competente ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

e) autorità idrica toscana di cui alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007):

1) in caso di richiesta di concessioni per uso potabile o finalizzate al consumo umano, ai fini della verifica dell'impossibilità di avvalersi delle dotazioni idriche acquedottistiche esistenti sul territorio;

2) in caso di richiesta di concessione per uso diverso dal potabile, per la valutazione di interferenza del prelievo con le zone di protezione di cui all'art. 94 del decreto legislativo n. 152/2006 ed altre zone considerate strategiche per gli approvvigionamenti futuri come individuati negli atti di pianificazione di settore;

f) autorità di vigilanza sulle attività minerarie della Regione Toscana, per l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee qualora la ricerca possa interferire con l'attività mineraria; ai fini dell'istruttoria finalizzata alla verifica di interferenza, il settore competente si avvale del catasto delle concessioni minerarie;

g) comando militare territorialmente interessato, ove necessario.

7. Nel caso di richiesta di concessione di acqua ad uso potabile, distribuita a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, l'avviso di istruttoria è altresì trasmessa, ai fini del comma 5:

a) all'azienda unità sanitaria locale, ai fini delle verifiche di conformità previste dall'art. 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano).

b) al dipartimento Arpat territorialmente competente, per la verifica dei centri di pericolo nelle aree di salvaguardia;

c) ai comuni il cui territorio è potenzialmente interessato dalle opere di captazione e dagli strumenti di tutela relativi alle aree di salvaguardia, ai fini dell'adeguamento dei propri atti di pianificazione e di governo del territorio.

8. Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire in forma scritta al settore competente entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana dell'avviso.

Art. 46.

Concorrenza.

1. Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle previste da una o più domande pubblicate, sono accettate e dichiarate concorrenti con queste se corredate dalla documentazione di cui all'allegato D e presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana dell'avviso relativa alla prima delle domande pubblicate incompatibili con la nuova.

2. Sono sempre da considerare in concorrenza tra loro le nuove domande di derivazione ad uso idroelettrico, presentate entro il termine di cui al comma 1, che prevedano di localizzare la presa lungo un corpo idrico naturale ad una distanza dalla restituzione di una centrale idroelettrica, collocata a monte del nuovo prelievo sulla medesima asta fluviale, inferiore alla metà del tratto di alveo sotteso dalla derivazione di monte o comunque minore di 1 chilometro oppure la cui restituzione sia localizzata ad una distanza inferiore ai limiti innanzi indicati dalla presa di una centrale idroelettrica collocata a valle sul medesimo corpo idrico.

3. Il settore competente a conclusione della procedura di concorrenza, provvede a formare la graduatoria di tutte le domande accettate, individuando tra loro quella da preferire. La scelta tra domande concorrenti è effettuata mediante la ponderazione dei criteri di cui all'art. 9 del regio decreto n. 1775/1933 con particolare riferimento a:

a) minore incidenza sul raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale del corpo idrico o dei corpi idrici oggetto di prelievo e restituzione;

b) maggior rispondenza al soddisfacimento di interessi pubblici.

4. Di tutte le domande accettate si dà pubblico avviso nei modi previsti dall'art. 45, comma 1 indicando, quando necessario, una nuova data per lo svolgimento della visita locale di istruttoria.

5. La pubblicazione relativa alle domande concorrenti non dà luogo ad ulteriori concorrenze.



6. Per consentire il più razionale assetto del corpo idrico, per garantire la compatibilità ambientale delle opere da realizzare, e comunque, per la migliore realizzazione dell'interesse pubblico, il settore competente, può invitare i richiedenti a modificare i rispettivi progetti entro un congruo termine. Le domande così modificate, sono sottoposte, se necessario, ad una istruttoria abbreviata a tutela dei diritti di terzi limitatamente alle varianti introdotte, nel corso della quale non sono ammesse domande concorrenti.

Art. 47.

Procedura in materia di concorrenza per l'impiego di strutture idrauliche esistenti ai fini di derivazioni di acque superficiali

1. Nel caso di derivazione di acque superficiali da attuarsi tramite opere idrauliche esistenti di cui all'art. 5, comma 4 il soggetto che intenda attuarla deve avanzare manifestazione di interesse presso il competente settore.

2. La manifestazione di interesse deve contenere almeno i seguenti dati:

a) individuazione dell'opera idraulica che si intende utilizzare;

b) relazione di prefattibilità dell'intervento;

3. Ricevuta la manifestazione di interesse, il settore competente, se ritiene compatibile l'intervento proposto con il buon regime delle acque, provvede alla pubblicazione di specifico bando di gara al fine di individuare eventuali ulteriori manifestazioni di interesse per l'utilizzo delle medesime opere idrauliche. Il termine della data di presentazione delle domande indicato nel bando di gara soddisfa anche il termine per la presentazione di domande in concorrenza ai fini dell'art. 7 del regio decreto n. 1775/1933.

4. Ai fini dell'individuazione delle manifestazioni d'interesse in concorrenza, la pubblicazione del bando cui al comma 3 tiene luogo della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana di cui all'art. 45.

5. Conclusi i termini per la presentazioni di eventuali ulteriori manifestazioni di interesse, il soggetto proponente iniziale e gli eventuali soggetti in concorrenza ritenuti ammissibili, sono invitati dal settore competente nei termini indicati dal bando a presentare il progetto per la derivazione oggetto del bando, completo di tutti gli elaborati previsti all'art. 42. Delle manifestazioni d'interesse pervenute è data notizia mediante la pubblicazione di cui all'art. 46, comma 4.

6. L'aggiudicazione al concessionario, sulla base dei criteri di cui all'art. 46, comma 3, tiene conto degli eventuali esiti della verifica di assoggettabilità sulle domande concorrenti.

Art. 48.

Visita locale di istruttoria

1. Qualora l'istruttoria della domanda di concessione richieda la necessità della visita dei luoghi o esame contestuale dei vari interessi pubblici, il settore competente indice la visita locale d'istruttoria che può assumere valore di conferenza di servizi istruttoria.

2. Nel corso della visita, alla quale può intervenire chiunque vi abbia interesse, il settore competente:

a) raccoglie le memorie scritte ed i documenti degli intervenuti ivi compreso i contributi istruttori delle amministrazioni di cui al comma 5;

b) procede alla visita dei luoghi, ove ritenuto necessario;

c) redige apposito verbale, che è sottoscritto da tutti i presenti alla visita, contenente anche gli interventi dei partecipanti e le eventuali controdeduzioni prodotte sul luogo dal richiedente la concessione.

3. Ove il settore competente non ritenga necessaria la visita dei luoghi, l'eventuale conferenza istruttoria è convocata presso la sede del settore medesimo.

4. Nel caso di osservazioni di particolare complessità, al richiedente è assegnato un termine, non superiore a trenta giorni, per la presentazione delle controdeduzioni.

5. Nel corso della visita locale o della conferenza istruttoria diversamente indetta, i rappresentanti delle amministrazioni cui compete il rilascio di autorizzazioni, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, ivi comprese le amministrazioni comunali per quanto concerne il rilascio dell'eventuale permesso di costruire e la compatibilità urbanistica relativi alle opere in progetto, possono esprimere il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio della concessione.

Art. 49.

Relazione finale di istruttoria.

1. L'istruttoria per il rilascio di una concessione si conclude con una relazione sui risultati i cui contenuti sono riportati nell'allegato D parte III.

2. La relazione istruttoria è preparata dal tecnico istruttore unitamente ad una bozza di disciplinare da inviare al responsabile del procedimento per le opportune verifiche.


Sezione II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE IDRAULICA

Art. 50.

Domande di utilizzo dell'acqua ad uso idroelettrico soggette ad autorizzazione unica

1. Il soggetto richiedente presenta al Settore competente apposita domanda ai sensi degli articoli 41 e 42 del presente regolamento, unitamente alla domanda di autorizzazione unica prevista dal decreto legislativo n. 387/2003 e dal combinato disposto degli articoli 11, 12, 13, e 14 della legge regionale n. 39/2005, allegando il progetto preliminare dell'intervento da realizzare. La documentazione necessaria per l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica è presentata, nei termini di cui al comma 4, solo a conclusione della fase relativa alla concorrenza.



2. Conclusa l'istruttoria preliminare di cui agli articoli 43 e 44, si applica la procedura descritta agli articoli 45, 46 o 47 ai fini dell'individuazione delle domande concorrenti.

3. Alla visita locale di cui all'art. 48, indetta con valenza di conferenza dei servizi istruttoria, partecipano tutti i soggetti chiamati ad esprimersi per il rilascio dell'autorizzazione unica.

4. Nel caso non vi siano domande concorrenti, il settore competente, assegna al richiedente un termine non superiore a quarantacinque giorni, per la presentazione alla competente struttura regionale della documentazione necessaria per l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica, conforme alle eventuali prescrizioni dettate in sede di conferenza istruttoria. Decorso inutilmente tale termine, salvo motivata richiesta di proroga, l'istanza di concessione è rigettata.

5. Nel caso di domande concorrenti, il settore competente assegna il termine di cui al comma 4 al proponente della domanda ritenuta preferibile ai sensi degli articoli 46 o 47 per la presentazione alla competente struttura regionale della documentazione necessaria per l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica. Decorso inutilmente tale termine, salvo motivata richiesta di proroga, il settore competente rigetta la domanda e procede:

a) ad assegnare il medesimo termine alla domanda utilmente collocata in graduatoria, fino all'eventuale esaurimento della graduatoria stessa, in caso la stessa sia soggetta ad autorizzazione unica;

b) all'istruttoria della domanda in concorrenza utilmente collocata in graduatoria, in caso la stessa non sia soggetta ad autorizzazione unica.

6. Nella fase di verifica di completezza formale della documentazione di cui all'art. 13, comma 4 della legge regionale n. 39/2005, il settore competente, qualora ne ravvisi la necessità, comunica al richiedente il termine, non superiore a quindici giorni, per l'integrazione della documentazione decorso inutilmente il quale, la domanda di autorizzazione unica si intende ritirata e la domanda di concessione è rigettata. I termini del procedimento di rilascio della concessione sono sospesi per il tempo necessario alla verifica di completezza formale della documentazione.

7. A seguito della presentazione della documentazione di cui al comma 4, il settore competente convoca la conferenza dei servizi di cui all'art. 14 e seguenti della legge n. 241/1990 anche agli effetti dell'art. 12, comma 2 della legge regionale n. 39/2005. Alla conferenza sono invitate le amministrazioni e gli enti chiamati ad esprimersi rispettivamente ai fini del rilascio della concessione e dell'autorizzazione unica.

8. La determinazione conclusiva della conferenza è adottata a conclusione degli adempimenti istruttori di cui all'art. 49 e previa acquisizione del disciplinare sottoscritto e contestuale verifica degli adempimenti connessi da parte del richiedente.

Sezione III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACQUE SOTTERRANEE

Art. 51.

Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee tramite pozzo per uso diverso dal domestico

1. Il procedimento volto al rilascio di concessioni per l'utilizzo di acque sotterranee, ove necessario, assorbe la specifica fase inerente la ricerca prevista dall'art. 95 e seguenti del regio decreto n. 1775/1933. A tal fine la richiesta di autorizzazione alla ricerca è presentata, contestualmente alla domanda di concessione, con le modalità e secondo le specifiche riportate nell'allegato D parte III.

2. Il settore competente, espletati gli adempimenti di cui agli articoli 43, 44, 45, 46, 48 rilascia al richiedente o al proponente della domanda ritenuta preferibile in caso di concorrenza, l'autorizzazione alla ricerca, nel termine massimo di novanta giorni e centoventi giorni a far data dell'avvio del procedimento, rispettivamente nei casi di piccole e grandi derivazioni.

3. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce:

a) le modalità di esecuzione degli eventuali indagini preliminari alla perforazione definitiva del pozzo;

b) le modalità di realizzazione della perforazione con particolare riferimento alla profondità massima raggiungibile ed alla falda captabile;

c) l'obbligo di comunicare al settore competente la data di inizio e conclusione dei lavori fornendo altresì l'indicazione della ditta incaricata e del tecnico direttore dei lavori;


d) il termine da osservarsi per la conclusione dei lavori, che non può essere superiore a un anno, con possibilità di proroga per ulteriori sei mesi su espressa richiesta motivata;

e) le cautele da adottarsi per prevenire effetti negativi sull'equilibrio idrogeologico;

f) le cautele da adottarsi per prevenire possibili inquinamenti delle falde, anche derivanti dalla messa in comunicazione di più falde diverse;

g) l'eventuale obbligo di installazione di piezometri o altre apparecchiature idonee a rilevare il livello della falda ed a consentire prelievi di campioni di acqua da parte della Regione;

h) l'obbligo relativo alla eventuale installazione e manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua derivati e restituiti e alla trasmissione dei risultati delle misurazioni, resi in conformità a quanto previsto dal d.p.g.r. 51/R/2015.



4. Il provvedimento di autorizzazione alla ricerca ha la durata di un anno, rinnovabile una o più volte per periodi di sei mesi, e può essere revocato in qualsiasi momento con provvedimento motivato, qualora l'area di ricerca sia interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico o per esigenze di tutela della risorsa.

5. Nel termine di trenta giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione, motivatamente prorogabili per altri trenta giorni, il richiedente trasmette al settore competente una relazione tecnica completa di elaborati grafici, a firma di un tecnico abilitato, che contiene quanto riportato nell'allegato D, parte III. La relazione è corredata dalla dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori e di conformità delle opere eseguite al progetto. Il settore competente redige la relazione finale di istruttoria ai sensi dell'art. 49, e conclude il procedimento per il rilascio della concessione ai sensi del Capo II.

6. In caso di inerzia o ritardo da parte del richiedente nella presentazione della documentazione di cui al comma 5, il settore competente, previa diffida ad adempiere, assegna al richiedente medesimo un ulteriore termine di quindici giorni per la presentazione della documentazione. Decorso inutilmente tale termine, la concessione s'intende ritirata ed il settore competente applica la sanzione di cui all'art. 85, comma 2, lettera h) disponendo il ripristino dei luoghi, a cura e spese del richiedente.

7. I termini del procedimento di concessione sono sospesi al rilascio dell'autorizzazione alla ricerca e ripresi alla presentazione, da parte del richiedente, della relazione sui lavori di perforazione.

8. Il parere dell'Autorità di bacino non è richiesto nei casi in cui l'autorizzazione alla ricerca non sia preordinata al rilascio di concessione per l'utilizzo di acqua, ferme restando le tempistiche e la disciplina di cui al presente articolo.

Art. 52.

Disposizioni particolari per il rilascio di concessione di acque destinate al consumo umano

1. L'utilizzazione di acque destinate al consumo umano è concessa nel rispetto delle norme di tutela previste dalla normativa vigente. A tal fine il disciplinare di concessione indica la responsabilità del concessionario al rispetto di tali norme, con particolare riferimento al giudizio di idoneità all'uso potabile, reso dalla competente Autorità sanitaria ai sensi del decreto legislativo n. 31/2001.

2. Nel disciplinare di concessione sono contenute le eventuali prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela del punto di presa previste o dal provvedimento di delimitazione delle aree di salvaguardia, o comunque decise in sede di istruttoria.

Capo II

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ED ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 53.

Diniego della concessione

1. Il diniego della concessione, e del rinnovo ai sensi all'art. 73, può essere pronunciato in qualunque momento dell'istruttoria sulla base dei seguenti motivi:

a) incompatibilità del prelievo con la pianificazione regionale di settore, la pianificazione di bacino, la pianificazione di ambito;

b) incompatibilità rispetto alle condizioni di cui all'art. 4 comma 2;

c) incompatibilità con le condizioni di cui all'art. 5;

d) incompatibilità con quanto disciplinato all'art. 6;

e) incompatibilità rispetto alla disciplina delle aree di salvaguardia di cui all'art. 94 del decreto legislativo n. 152/2006;

f) incompatibilità con le finalità di salvaguardia degli habitat e della biodiversità di cui all'art. 164 del decreto legislativo n. 152/2006 e valutazione di incidenza nei casi previsti;

g) decorrenza del termine per la sottoscrizione del disciplinare, senza valida motivazione.

Art. 54.

Disciplinare di concessione.

1. Il disciplinare di concessione prevede gli obblighi e le condizioni e le clausole cui è vincolata la concessione ed è redatto sulla base dello schema-tipo approvato dalla Giunta regionale. Il disciplinare contiene gli elementi minimi riportati nell'allegato D, parte III.


2. Qualora il prelievo di acqua comporti l'occupazione di aree demaniali il disciplinare contiene anche gli obblighi, le condizioni e le clausole a cui è vincolata la concessione dell'area.

3. Il settore competente procede alla redazione del disciplinare solo dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia.

4. Il disciplinare è redatto in forma di scrittura privata non autenticata. Fanno eccezione i disciplinari in cui la risorsa idrica è destinata ad uso idroelettrico, i quali sono redatti in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata.

5. Il settore competente assegna al concessionario un termine per la sottoscrizione del disciplinare, previo pagamento della cauzione di cui all'art. 60, e costituzione della garanzia di cui all'art. 61, ove dovuta.

6. Il mancato rispetto degli adempimenti di cui al comma 5 da parte del richiedente costituisce causa di rigetto della domanda, fatta salva l'eventuale proroga accordata dal settore competente per giustificato motivo.



7. Il disciplinare è vincolante per il richiedente dalla sua sottoscrizione, mentre vincola l'Amministrazione solo dall'atto di concessione che lo approva e, ove possibile, è redatto in formato elettronico e firmato digitalmente.

Art. 55.

Obblighi del concessionario e ulteriori condizioni della concessione

1. La concessione è comunque soggetta alle seguenti condizioni:

a) esecuzione a spese del concessionario delle variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione;

b) pagamento dei canoni nei termini e secondo le modalità stabilite dalla normativa;

c) consenso a tutte le verifiche ed ispezioni che il settore competente ritenga di eseguire nell'interesse pubblico;

d) assunzione di tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate espressamente nel disciplinare;

e) divieto di sub concessione.

2. La concessione è sempre rilasciata fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua e le eventuali indisponibilità dell'acqua dovute a cause naturali non costituiscono in alcun modo responsabilità del concedente nei confronti del concessionario.

Art. 56.

Provvedimento finale

1. Il procedimento relativo alle domande di concessione presentate si conclude con atto dirigenziale del dirigente responsabile del settore competente espresso e motivato di diniego o di accoglimento, entro il termine massimo di centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Il termine è sospeso in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico del richiedente e può essere prorogato per sopraggiunte esigenze istruttorie per una sola volta e per non più di trenta giorni.

2. Il provvedimento finale, dando atto degli esiti dell'istruttoria e degli eventuali procedimenti connessi al rilascio della concessione, approva il progetto delle opere di derivazione ed il disciplinare di concessione, sottoscritto dal concessionario.

3. Qualora una derivazione di acqua pubblica presupponga, per la realizzazione delle opere e l'esercizio della stessa, l'occupazione di aree demaniali, è adottato un unico provvedimento di concessione per la derivazione di acqua e per l'occupazione dell'area ai sensi dell'art. 6 comma 3 della legge regionale n. 80/2015. La concessio-

ne di uso dell'acqua comprende anche, ove necessaria, l'autorizzazione idraulica rilasciata ai sensi del regio decreto n. 523/1904.

4. Il provvedimento finale indica termini e modalità per la sua impugnazione.

Art. 57.

Registrazione ai fini fiscali. Pubblicazioni e notifiche

1. A seguito dell'adozione del provvedimento di concessione, il concessionario provvede agli adempimenti di registrazione fiscale del disciplinare presso il competente ufficio finanziario, nei casi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

2. In caso di concessioni ad uso idroelettrico, gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati a cura del settore competente.

3. Il settore competente provvede:

a) alla comunicazione al concessionario dell'avvenuto rilascio del provvedimento, con invito a ritirare presso il settore il provvedimento stesso;

b) alla trasmissione per via telematica del provvedimento ai competenti uffici regionali per gli adempimenti relativi al canone;

c) al contestuale aggiornamento del censimento delle utilizzazioni idriche in atto.

Art. 58.

Durata della concessione

1. Fatto salvo quanto diversamente previsto da norme nazionali speciali, la durata delle concessioni non può eccedere:

a) i quindici anni in caso di uso per produzione di beni e servizi;

b) i quarant'anni in caso di uso agricolo;


c) i trent'anni negli altri casi.

2. Per gli usi promiscui, ai fini della determinazione della durata della concessione il settore competente fa riferimento all'uso per il quale è prevista la durata minore.

3. Fermi restando i limiti di cui ai commi 1 e 2, per le infrastrutture acquedottistiche, per gli impianti consortili, per gli impianti industriali nonché per quelli idroelettrici, la durata minima è determinata anche in rapporto al piano di ammortamento dei costi delle opere da realizzare e, per le opere acquedottistiche del servizio idrico integrato, da quanto previsto dal piano d'ambito.

4. La Giunta regionale, tenuto conto delle previsioni e degli aggiornamenti della pianificazione di bacino e degli atti della pianificazione regionale, può definire ulteriori parametri per la determinazione della durata delle concessioni nel rispetto dei limiti e dei criteri generali stabiliti dal presente articolo.

5. In nessun caso può essere previsto il rinnovo tacito né la proroga della scadenza della concessione.



Art. 59.

Esecuzione dei lavori.

1. Il concessionario è tenuto a dare preventiva notizia della data di inizio dei lavori al settore competente, che ne può ordinare la sospensione qualora non siano rispettate le condizioni alle quali è vincolata la concessione.

2. Al termine dei lavori, il concessionario invia al settore, i seguenti documenti, sottoscritti da tecnici abilitati in relazione alla tipologia delle opere realizzate:

a) entro sessanta giorni, la relazione di regolare esecuzione dei lavori, in cui siano accertate la conformità, in base al progetto approvato, delle opere realizzate e dei dispositivi di misura installati, nonché l'esecuzione a regola d'arte dei medesimi;

b) entro un anno, il certificato di regolare funzionamento e taratura degli strumenti di modulazione delle portate derivate e rilasciate, ove previsto dal disciplinare di cui all'art. 54.

3. Il settore competente, acquisiti gli elaborati di cui al comma 2, e previa visita di sopralluogo ove ritenuta necessaria, emette il provvedimento di presa d'atto.

4. Il provvedimento di cui al comma 2 è trasmesso al concessionario che può far uso della captazione a far data dal ricevimento dello stesso.

5. Nei casi di accertata urgenza o al fine di consentire la verifica della regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate il settore competente, ricevuta la relazione di regolare esecuzione dei lavori, può autorizzare, su richiesta, e per un limitato periodo di tempo, l'esercizio della derivazione nelle more della trasmissione del certificato di cui al comma 2, lettera *b)*.

6. Fatto salvo quanto disposto dal comma 4, il concessionario non può far uso della derivazione se non dopo la trasmissione della documentazione di cui al comma 2, lettera *a)*, quando prevista.

Capo III

GARANZIE

Art. 60.

Cauzione

1. All'atto della firma del disciplinare di cui all'art. 54, il richiedente attesta l'avvenuto deposito, a favore della Regione Toscana, di una cauzione, a garanzia del pagamento del canone di concessione e del contributo di cui all'art. 7 del regio decreto n. 1775/1933.

2. L'importo della cauzione di cui al comma 1, è determinato in misura non inferiore al canone annuo dovuto, incrementato ai sensi dell'art. 14, comma 10.

3. In caso di rinnovo, l'importo di cui al comma 2 è adeguato al canone eventualmente rideterminato.

4. Alla scadenza della concessione senza rinnovo la cauzione è restituita al concessionario, fatto salvo l'importo del contributo di cui al comma 1, che è incamerato dalla Regione, ove non corrisposto unitamente al primo canone dovuto.

In caso di rinuncia o decadenza della concessione l'intero importo della cauzione è incamerato dalla Regione.

Art. 61.

Garanzie per la fase di esecuzione delle opere

1. Nel caso di opere fisse in alveo di valore superiore a 10.000 euro, il concessionario della derivazione d'acqua è obbligato, prima della firma del disciplinare, a costituire idonea garanzia, mediante la stipula di una polizza di assicurazione che copra:

a) i danni subiti dalla Regione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere pubbliche o private, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori;

b) i costi di demolizione delle opere in caso di definitiva interruzione dei lavori o mancato completamento delle opere;

c) la responsabilità civile del concedente per i danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

2. La somma assicurata è determinata secondo i seguenti criteri:

a) il massimale per l'assicurazione contro il danneggiamento o la distruzione totale o parziale di impianti ed opere pubblici e privati, di cui al comma 1 lettera *a)* è valutato in base ad una stima del costo delle opere preesistenti;

b) il massimale per l'assicurazione a copertura dei costi di demolizione delle opere, in caso di definitiva interruzione dei lavori e mancato completamento delle opere di cui al comma 1 lettera *b)* è valutato in base ad una stima del costo delle opere dei lavori in progetto;

c) il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi di cui al comma 1 lettera *c)* è determinato nella misura non inferiore a € 2.000.000,00.


3. La garanzia assicurativa di cui al comma 1, decorre dalla data di inizio dei lavori e cessa alla data di deposito della certificato di regolare esecuzione delle opere da parte del concessionario.

Art. 62.

Garanzie per la rimozione delle opere e ripristino dei luoghi

1. Il concessionario provvede a costituire idonea garanzia, in forma di fideiussione rilasciata con le modalità di cui all'art. 63, a favore della Regione Toscana, a copertura degli obblighi di cui all'art. 78, ove la concessione:

a) sia finalizzata alla realizzazione di impianti idroelettrici soggetti ad autorizzazione unica di cui all'art. 50;



b) preveda opere ricadenti nelle seguenti tipologie:
1) opere di sbarramento presa e restituzione di valore superiore a 10.000 euro;

2) opere che incidono sul regime idraulico;

3) opere realizzate in contesti ambientali di pregio naturalistico;

4) opere che incidono sulla funzionalità di opere idrauliche preesistenti.

2. La garanzia di cui al comma 1 non è richiesta nei casi in cui le disposizioni di legge o il disciplinare di concessione prevedano il trasferimento delle opere al demanio idrico alla cessazione dell'utenza ai sensi dell'art. 78, comma 4.

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è costituita per una durata pari a quella della concessione, incrementata di un anno ed è inoltrata al settore competente contestualmente alla comunicazione di inizio lavori. L'accettazione della garanzia da parte del settore è subordinata agli esiti positivi delle verifiche di cui all'art. 63.

4. L'importo della garanzia è pari alla stima della spesa occorrente per la demolizione delle opere di derivazione, aumentata del 2 per cento per ogni anno di durata della concessione e per l'esecuzione dei lavori necessari per il ripristino dell'alveo, delle sponde e delle opere idrauliche esistenti. L'importo è rivalutato ogni cinque anni sulla base del tasso di inflazione programmato.

5. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 nei termini stabiliti comporta la decadenza della concessione, fatta salva l'eventuale proroga accordata dal settore competente per giustificato motivo.

Art. 63.

Verifica e monitoraggio delle garanzie

1. Le garanzie di cui agli articoli 61 e 62 sono rilasciate dai soggetti di cui all'art. 93, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

2. Entro dieci giorni dall'acquisizione delle garanzie di cui agli articoli 61 e 62 e, successivamente, con cadenza annuale, i settori competenti verificano, con il supporto dei settori regionali competenti in materia di controlli e verifiche finanziarie, il possesso in capo alle imprese bancarie ed assicurative nonché agli intermediatori finanziari che hanno rilasciato tali garanzie, dei requisiti di solvibilità di cui all'art. 93, comma 3 del decreto legislativo n. 50/2016.

3. Ove sia accertata l'assenza o la successiva perdita dei requisiti di solvibilità dei soggetti di cui al comma 2, il settore competente, assegna un termine al concessionario per la costituzione di una nuova ed idonea garanzia fideiussoria. Decorso inutilmente tale termine, fatta salva l'eventuale proroga accordata dal settore competente per giustificato motivo, la concessione decade.

Capo IV

PROCEDIMENTI CONNESSI

Art. 64.

Disposizioni generali

1. Il rilascio delle concessioni di derivazione di acqua pubblica soggette alle procedure di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA), è subordinato all'adozione del provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA o del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale positivo. A tal fine i termini del procedimento per il rilascio della concessione sono sospesi.

2. I disciplinari delle concessioni sottoposte alle procedure di verifica di assoggettabilità o di VIA recepiscono le prescrizioni contenute nei relativi provvedimenti.

3. Le domande di derivazione soggette alla VIA di competenza nazionale sono procedibili solo a seguito dell'adozione del provvedimento di esclusione di assoggettabilità o della pronuncia di valutazione di impatto ambientale positiva.

Art. 65.

Coordinamento delle procedure di rilascio della concessione di derivazione e di verifica di assoggettabilità

1. In caso di domande di concessione soggette a verifica di assoggettabilità di cui all'art. 48 della legge regionale n. 10/2010, il settore competente, conclusa la verifica preliminare ai sensi degli articoli 43 e 44, espletati gli adempimenti finalizzati all'individuazione di eventuali domande concorrenti di cui agli articoli 45 e 46 o 47, e ove necessario, indetta la visita locale istruttoria di cui all'art. 48, assegna a tutti i richiedenti, per la presentazione della istanza di verifica di assoggettabilità corredata dalla documentazione prevista dall'art. 20 del decreto legislativo n. 152/2006, uno stesso termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a quarantacinque giorni decorrenti:

a) dalla scadenza del termine indicato all'art. 46, comma 1, in assenza di concorrenza;

b) dalla data di pubblicazione delle medesime ai sensi del medesimo art. 46, comma 4, nel caso di domande in concorrenza.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, salvo motivata richiesta di proroga, le domande di concessione sono rigettate.

3. A seguito dell'avvenuta presentazione delle istanze di verifica assoggettabilità a VIA ai sensi del comma 1, il settore competente convoca la conferenza dei servizi di cui all'art. 14 e seguenti della l. 241/1990. Alla conferenza sono invitate le amministrazioni e gli enti chiamati ad



esprimersi ai fini del rilascio della concessione. La conferenza acquisisce gli esiti dei procedimenti di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 152/2006 e di cui all'art. 47 della legge regionale n. 10/2010.

4. Nell'ambito delle conferenze di cui al comma 3, il settore competente procede alla valutazione di tutti gli elementi che incidono sulla preferenza da accordarsi all'istanza che, tra quelle ammesse in concorrenza, meglio risponde ai requisiti di cui all'art. 46, ivi compresi i profili ambientali. L'esame contestuale degli elementi di preferenza è esteso anche alle eventuali domande concorrenti non soggette alla fase di verifica di assoggettabilità. Il settore competente, a conclusione della procedura di concorrenza, provvede a formare la graduatoria di tutte le domande accettate, individuando tra loro quella da preferire.

5. Nel caso in cui la domanda del proponente o quella ritenuta preferibile in esito alla concorrenza, sia esclusa dalla procedura di VIA, la determinazione conclusiva positiva della conferenza di cui al comma 3 è adottata a conclusione dell'istruttoria di cui all'art. 49 e previa acquisizione del disciplinare sottoscritto e contestuale verifica degli adempimenti connessi da parte del richiedente.

6. Nel caso in cui la domanda del richiedente o quella ritenuta preferibile in esito alla concorrenza, sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 52 della legge regionale n. 10/2010, il settore competente nell'ambito della determinazione conclusiva della conferenza di cui al comma 3, assegna al proponente prescelto, il termine di cui all'art. 66, comma 2, lettera b) per la presentazione dell'istanza di VIA. Decorso inutilmente tale termine, salvo motivata richiesta di proroga, la domanda di concessione è rigettata e, in caso di domande concorrenti, il settore competente:

a) assegna il medesimo termine alla domanda utilmente collocata in graduatoria, se sottoposta a VIA, fino all'eventuale esaurimento della graduatoria stessa;

b) procede all'istruttoria della domanda in concorrenza utilmente collocata in graduatoria se non sottoposta o esclusa dalla procedura di VIA.

7. Alle domande di cui al presente articolo soggette alla procedura di VIA si applicano le disposizioni di cui all'art. 66.

Art. 66.

Coordinamento delle procedure di rilascio della concessione di derivazione e valutazione di impatto ambientale

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 4 della legge n. 241/1990 tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, permessi, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione dei progetti di derivazione e delle opere connesse soggetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 52 della legge regionale n. 10/2010, sono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo modalità organizzative di coordinamento definite con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo.

2. Ai fini del comma 1 il settore competente, ai sensi degli articoli da 43 a 48:

a) verifica la sussistenza delle condizioni per il rilascio delle concessione e alla valutazione degli elementi di preferenza in caso di domande concorrenti previa consultazione, nell'ambito della visita locale o della conferenza istruttoria appositamente indetta, dei rappresentanti delle amministrazioni a cui compete il rilascio di autorizzazioni, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, ai sensi dell'art. 45 commi 5, 6, e 7.

b) in esito alla verifica di cui alla lettera a) assegna al richiedente o, in caso di concorrenza, al proponente della domanda ritenuta preferibile, un termine non superiore a novanta giorni, per la presentazione della relativa istanza di VIA, corredata della documentazione di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 152/2006.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, lettera b) il settore competente, salvo motivata richiesta di proroga, rigetta la domanda di concessione di derivazione e procede, in caso di domande concorrenti:

a) ad assegnare il medesimo termine alla domanda utilmente collocata in graduatoria, se sottoposta a VIA, fino all'eventuale esaurimento della graduatoria stessa;

b) all'istruttoria della domanda utilmente collocata in graduatoria, non sottoposta o esclusa dalla procedura di VIA.


4. In esito alla pronuncia di VIA negativa o, comunque, alla determinazione conclusiva della conferenza di VIA che accerti la sussistenza di motivi ostativi al rilascio della concessione, il settore competente procede all'individuazione di una nuova domanda ai sensi del comma 2, lettere a) e b).

Art. 67.

Coordinamento delle procedure di rilascio della concessione di derivazione e di valutazione di incidenza

1. Le derivazioni di acqua pubblica o i progetti delle opere di presa e accessorie non soggette a VIA ma comunque soggette a VINCA, sono sottoposti al procedimento ivi disciplinato. A tal fine il proponente presenta apposito studio d'incidenza corredato della prescritta documentazione, all'autorità competente per la VINCA ai sensi dell'art. 88 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 24/1994, alla legge regionale n. 65/1997, alla legge regionale n. 24/2000 ed alla legge regionale n. 10/2010). In tal casi i termini del procedimento sono sospesi per consentire lo svolgimento di tale procedura ed i disciplinari delle concessioni e/o le autorizzazioni alla realizzazione delle opere di presa e accessorie recepiscono le prescrizioni e le misure del provvedimento di VINCA.

2. In caso di VINCA di competenza regionale, lo studio può essere presentato contestualmente alla domanda di concessione.



3. Ai sensi dell'art. 88 comma 2 della legge regionale n. 30/2015, il settore competente, nel caso di concessione di derivazione ubicata all'esterno di SIC o di siti della Rete Natura 2000 verifica, con il supporto delle autorità competente, individuata ai sensi del medesimo articolo, la sussistenza di possibili incidenze sugli stessi, ai fini dell'attivazione delle procedure di valutazione di incidenza. In caso di esclusione dell'attivazione di dette procedure, l'ente competente motiva in ordine alle determinazioni assunte.

4. I disciplinari delle concessioni sottoposte a VINCA recepiscono le prescrizioni contenute nel relativo provvedimento.

Art. 68.

Coordinamento delle procedure di rilascio della concessione per utilizzo idroelettrico dell'acqua, di verifica di assoggettabilità e di valutazione di impatto ambientale

1. Le domande di concessione per uso idroelettrico, soggette alla fase di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 48 della legge regionale n. 10/2010, per le quali debba essere acquisita l'autorizzazione unica di cui alla legge regionale n. 39/2005, sono presentate con le modalità di cui all'art. 50, comma 1 e si applicano le disposizioni di cui all'art. 65.

2. Ai fini del comma 1, la valutazione dei profili ambientali si estende anche all'impianto di produzione energetica, ai sensi dell'art. 47 comma 3, lettera d) della legge regionale n. 10/2010.

3. Se la domanda del proponente o quella ritenuta preferibile in sede di concorrenza, è esclusa dalla procedura di VIA ai sensi dell'art. 65 comma 5, il settore competente prosegue l'istruttoria secondo le procedure di coordinamento previste dall'art. 50, commi da 4 a 8, per il rilascio contestuale della concessione e dell'autorizzazione unica.

4. Se la domanda del proponente o quella ritenuta preferibile in sede di concorrenza, è da assoggettare a VIA ai sensi dell'art. 65 comma 6, il settore competente richiede dal proponente prescelto di produrre la documentazione necessaria all'avvio del procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 commi 4 o 5, ai fini dell'espletamento delle procedure di coordinamento di cui all'art. 66.

5. Qualora la domanda del proponente o quella ritenuta preferibile in sede di concorrenza, sia soggetta direttamente a VIA, il settore competente richiede al proponente prescelto di produrre la documentazione necessaria all'avvio del procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 commi 4 o 5 ai fini dell'espletamento delle procedure di coordinamento di cui all'art. 66.

6. Nei casi di cui al comma 4, e 5 la valutazione della compatibilità ambientale si estende ai profili ambientali relativi all'impianto di produzione energetica anche ai fini dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12 della legge regionale n. 39/2005.

Art. 69.

Varianti

1. È fatto divieto al concessionario di apportare alle opere di derivazione delle acque oggetto di concessione varianti, aggiunte, modifiche, innovazioni ed altro, senza autorizzazione da parte del settore competente.

2. Quando sia necessario variare sostanzialmente la concessione, il settore competente procede con tutte le formalità e condizioni richieste per le nuove concessioni, compresa una nuova scadenza.

3. Per variante sostanziale si intende ogni modifica alla concessione originaria, che renda necessaria una nuova valutazione dei diritti o degli interessi di terzi, del contesto ambientale, dell'assetto idraulico o idrogeologico nonché della qualità delle acque dell'area in esame, con riferimento in particolare a:


- a) cambio di destinazione dell'uso della risorsa;
- b) variazione in aumento del prelievo o in diminuzione della restituzione;
- c) modifica delle opere o del luogo di presa o di restituzione;
- d) adeguamenti tecnologici ovvero modifica delle opere o degli impianti o di entrambe a servizio delle derivazioni.

4. È sempre considerata variante sostanziale la modifica quando determina l'assoggettamento della concessione e delle relative opere alle procedure di VIA.

5. Sono considerate varianti non sostanziali tutte le restanti modifiche, non ricomprese tra quelle indicate ai commi 3 e 4, ma incidenti sul buon regime delle acque, fatte salve diverse disposizioni della pianificazione di bacino. Il tal caso l'utente presenta istanza al settore competente, allegando:

- a) l'attestazione del pagamento delle spese d'istruttoria;
- b) la relazione descrittiva delle modifiche che si intendono effettuare.

6. Ai fini dell'approvazione della variante non sostanziale il settore competente procede ad effettuare un'istruttoria abbreviata, con pubblicazione dell'avviso di istruttoria nei soli albi pretori telematici dei comuni interessati per un periodo di quindici giorni consecutivi, con acquisizione dei soli pareri necessari in relazione alla natura della variante. L'istruttoria prevede la visita locale, ove necessaria a tutela degli interessi dei terzi ed il relativo procedimento si conclude con un atto espresso e motivato di diniego o di accoglimento, entro il termine massimo di sessanta giorni, che è sospeso in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico del richiedente. Nel caso di variante non sostanziale permane la scadenza originaria della concessione.



7. Indipendentemente dalla natura della variante, il settore competente provvede, ove necessario, ad adeguare le condizioni ed il disciplinare di concessione alle prescrizioni di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento nonché agli obblighi di installazione dei dispositivi di misurazione e di comunicazione di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 51/R/2015. A tal fine il richiedente indica nella richiesta di variante le misure idonee ad ottenere il maggiore risparmio idrico possibile, in relazione all'attività svolta, nei casi previsti all'art. 4, nonché le caratteristiche del dispositivo di misura che intende installare, qualora non previsto dalla concessione originaria.

8. In caso di accertata urgenza, il settore competente può autorizzare, in via provvisoria, l'attuazione delle variazioni necessarie, fermo restando l'obbligo del concessionario di conformarsi alle prescrizioni e condizioni stabilite oppure a demolire quanto costruito in caso di diniego della variante. Il rilascio dell'autorizzazione è sempre subordinata alla costituzione di garanzia di cui all'art. 63 di importo pari alle opere da ripristinare.

9. È fatto divieto al concessionario di apportare alle opere di derivazione delle acque oggetto di concessione, aggiunte, modifiche, innovazioni ed altro, senza autorizzazione da parte del settore competente, anche se non costituiscono variante ai sensi dei commi 3,4 e 5. Il concessionario è comunque tenuto a dare preventiva comunicazione al settore competente degli interventi di manutenzione da eseguire sulle opere della derivazioni e nei meccanismi destinati alla produzione.

Art. 70.

Sostituzione di pozzi.

1. I lavori di manutenzione dei pozzi sono liberi purché non prevedano l'approfondimento del pozzo.

2. L'approfondimento di un pozzo costituisce variante sostanziale alla concessione.

3. La realizzazione di un nuovo pozzo in sostituzione di un pozzo obsoleto, precedentemente concessionario costituisce variante sostanziale.

4. Le attività di cui al comma 3, costituiscono variante non sostanziale nei casi in cui il pozzo di nuova realizzazione sia ubicato nelle immediate vicinanze di quello da sostituire, prelevi dalla stessa falda in quantitativi non superiori a quelli già concessionati, e abbia una profondità uguale a quella precedente, con una tolleranza del 5 per cento.

5. I lavori di manutenzione di qualsiasi tipo sui pozzi ad uso domestico sono liberi. Il proprietario del pozzo domestico è tenuto a dare comunicazione delle nuove caratteristiche entro trenta giorni dalla fine dei lavori.

Art. 71.

Sottensioni

1. La sottensione totale si ha in presenza di una domanda di concessione di acqua pubblica per la quale si verificano contestualmente le seguenti condizioni:

a) incompatibilità tecnica con una o più utenze legittimamente concesse, intendendosi per incompatibilità sia la impossibilità di coesistenza fra le opere di presa o di restituzione sia la inconciliabilità di esercizio delle derivazioni in rapporto alla risorsa idrica disponibile;

b) valutazione di maggiore rispondenza della nuova domanda all'interesse pubblico e al miglior sfruttamento della risorsa.

2. La sottensione parziale si ha quando, valutato il rilevante interesse pubblico connesso alla nuova domanda di concessione nonché la possibilità di coesistenza della nuova concessione con le altre preesistenti, si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) necessità, per ragioni tecniche od economiche, di avvalersi delle opere di presa di utenze legittimamente concesse per attuare la nuova utenza;

b) possibilità di accordare parte della risorsa idrica spettante ad una preesistente concessione per consentire l'esercizio della nuova utenza.

3. L'opportunità del ricorso alla sottensione totale o parziale per le utenze legittimamente costituite è accertata dal settore competente in fase di istruttoria.

4. L'utente sottendente è tenuto a garantire a quello sotteso una quantità di acqua o di energia corrispondente a quella utilizzata dallo stesso ovvero a corrispondere un indennizzo nei casi in cui la fornitura di acqua e di energia non sia, in tutto o in parte, possibile oppure risulti eccessivamente onerosa in rapporto al valore economico della preesistente utenza.

5. Il settore competente recepisce nel disciplinare l'eventuale accordo concluso dagli interessati in merito alla fornitura di acqua e di energia o all'ammontare dell'indennizzo. In assenza di tale accordo, la decisione spetta al settore competente.


6. Con delibera di Giunta regionale sono stabiliti i criteri per la quantificazione degli indennizzi di cui al comma 4, tenuto conto delle norme in materia di espropriazione.

7. Il nuovo concessionario provvede a proprie cura e spese alle trasformazioni tecniche necessarie al fine di non pregiudicare gli interessi degli utenti preesistenti.

8. Gli utenti preesistenti sono tenuti a versare annualmente al nuovo concessionario:

a) il canone che dovevano alla pubblica amministrazione;

b) qualora per effetto delle trasformazioni effettuate dal nuovo concessionario, siano sollevati dall'obbligo di sostenere spese di esercizio, una quota delle spese di esercizio sostenute dal nuovo concessionario, in misura comunque non superiore agli esborsi che avrebbero altrimenti sostenuto in assenza della nuova concessione.



9. Il provvedimento di concessione che stabilisce la sottensione totale revoca contestualmente la concessione precedentemente rilasciata all'utente sotteso.

10. Il provvedimento di concessione che stabilisce la sottensione parziale costituisce variante alla concessione precedentemente rilasciata all'utente sotteso.

Art. 72.

Couso

1. Quando per l'attuazione di una nuova utenza sia necessario, per ragioni tecniche ed economiche ovvero per garantire il corretto e razionale uso delle risorse idriche, avvalersi delle opere di presa o di derivazione di altre utenze preesistenti, il settore competente indica nel provvedimento finale le cautele per la loro coesistenza ed il compenso che il nuovo utente è tenuto a corrispondere a quelli preesistenti. Al provvedimento è allegata la convenzione per il couso delle opere ed, in mancanza di accordo tra le parti, il couso è disciplinato d'ufficio.

2. Con le stesse modalità di cui all'art. 71 il settore competente può accordare la concessione di derivare ed utilizzare parte di acqua spettante ad altro utente, quando manchi il modo di soddisfare altrimenti il nuovo richiedente e la nuova concessione risponda al prevalente interesse pubblico e non alteri l'economia e la finalità di quelle preesistenti.

Art. 73.

Rinnovo della concessione

1. Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa domanda sei mesi prima della scadenza naturale del titolo originario ed è consentito:

a) qualora persistano le condizioni e le finalità della derivazione originaria;

b) qualora non siano intervenute ragioni di pubblico interesse che ostino al rilascio;

c) qualora siano accertate le condizioni di cui agli articoli 4, 5 e, ove previsto, 6 del presente regolamento.

2. Ricevuta la domanda di rinnovo, il settore competente procede alla verifica dello stato dei luoghi, dandone preliminare avviso con pubblicazione sul sito internet della Regione e sull'albo pretorio telematico dei comuni interessati per un periodo di quindici giorni consecutivi.

3. L'avviso contiene anche modalità e termini per la presentazione di osservazioni, opposizioni e domande concorrenziali.

4. Chiunque vi abbia interesse può partecipare alla visita locale e presentare memorie scritte ed osservazioni che il settore competente ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti, potendo acquisire anche le controdeduzioni del richiedente.

5. Fatte salve disposizioni più restrittive previste dalla pianificazione di bacino, i rinnovi di concessioni di derivazione ubicate in corpi idrici in situazione di criticità, di cui all'art. 2 comma 1, sono sempre sottoposti al parere dell'Autorità di bacino competente. Qualora lo ritenga necessario in relazione alla natura ed alla rilevanza della concessione, il settore competente può acquisire il parere degli soggetti pubblici che sono chiamati ad esprimersi nel caso di rilascio di nuove concessioni.

6. Effettuate le necessarie verifiche, il dirigente del settore competente assume un atto espresso e motivato di diniego o di accoglimento entro il termine massimo di centottanta giorni, che si intende sospeso in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico del richiedente.

7. Il settore competente ha facoltà di condizionare l'esercizio della concessione ad ulteriori prescrizioni attraverso la redazione di un nuovo disciplinare o di un disciplinare aggiuntivo, e di adeguare l'importo del deposito cauzionale originariamente versato in ragione degli eventuali aggiornamenti del canone e delle eventuali varianti assentite.


8. La domanda di rinnovo comporti varianti sostanziali ai sensi degli articoli 69 e 70 il rinnovo della concessione è soggetto al procedimento per rilascio di nuova concessione.

9. Qualora la domanda di rinnovo sia presentata entro la data di naturale scadenza della concessione ed il concessionario sia in regola con il pagamento dei canoni e dei sovracanonici, l'utenza può proseguire anche oltre la scadenza originaria, in attesa delle determinazioni finali del settore competente in ordine al rinnovo.

10. Nel caso in cui la domanda di rinnovo, presentata oltre i termini previsti è istruita come una nuova concessione. Il settore competente ordina la sospensione della derivazione ed applica le sanzioni previste dall'art. 17 del regio decreto n. 1775/1933. L'autorità competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, può eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse generale, purché l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque.

11. Ove non previsto in precedenza, il disciplinare di concessione è integrato, in adempimento agli obblighi di cui al d.p.g.r. 51/R/2015, con:

a) la descrizione delle caratteristiche del dispositivo di misura, funzionali alla modalità di misurazione richiesta;



b) il termine entro cui il dispositivo di misura deve essere installato con il divieto di effettuare i prelievi prima della regolare messa in funzione dello stesso;

c) le modalità di rilevazione dei dati risultanti dalle misurazioni;

d) il grado di dettaglio e le modalità di comunicazione al settore competente, dei dati di cui alla lettera c).

12. Per il rinnovo delle concessioni ad uso idroelettrico di potenza nominale media superiore a tremila kilowatt si applica lo speciale procedimento previsto dall'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica).

Art. 74.

Trasferimento di utenza

1. Chiunque, dopo aver presentato domanda di concessione di derivazione di acque pubbliche, intenda rinunciare motivatamente a favore di terzi prima che sia stata rilasciata la concessione, deve comunicarlo per iscritto al settore competente, allegando i dati ed i documenti relativi al soggetto che subentra come previsto per la domanda di concessione. La comunicazione è firmata contestualmente dal soggetto che rinuncia e da quello che subentra.

2. La richiesta di variazione di titolarità della concessione già rilasciata, contiene riferimenti alle ragioni del subingresso e all'atto in base al quale il soggetto subentrante ha la disponibilità delle opere o del fondo.

3. Il settore competente, previa istruttoria dei requisiti del subentrante ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, adotta, entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine per il pagamento del deposito cauzionale e delle eventuali ulteriori garanzie intestati al nuovo concessionario. Il termine di conclusione del procedimento è sospeso in pendenza degli eventuali termini stabiliti per gli adempimenti a carico del richiedente.

4. Il deposito di cui al comma 3 non è effettuato quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.

5. Le utenze d'acqua a uso agricolo, di cui siano titolari i proprietari dei terreni, in caso di trapasso del fondo si trasferiscono al nuovo proprietario limitatamente alla competenza del fondo stesso, nonostante qualunque patto contrario, fatta salva la comunicazione al settore competente della variazione di titolarità della concessione.

6. Le utenze si trasferiscono in ogni caso da un titolare all'altro con l'onere dei canoni e sovracanoni rimasti eventualmente insoluti.

Capo V

ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

Art. 75.

Revoca

1. La concessione può essere revocata, previa comunicazione di avvio del procedimento di revoca, in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

2. Le concessioni di derivazione relative alle categorie d'uso diverse da quello idroelettrico sono altresì revocate con particolare riferimento al venir meno dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 4, commi 2 e 8. In tal caso il provvedimento di revoca stabilisce un congruo termine per consentire al concessionario la sostituzione dell'approvvigionamento idrico.

3. Nei casi di cui al comma 2 il concessionario, ove ne sussistano i presupposti, può richiedere il cambio di destinazione d'uso attraverso la procedura di cui all'art. 69.

Art. 76.

Decadenza

1. Il settore competente, ferme restando le altre sanzioni previste dalla legge, può dichiarare previa diffida la decadenza della concessioni nei casi di cui all'art. 55 del regio decreto n. 1775/1933 ed in particolare per:

a) il mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;

b) il mancato pagamento di tre annualità del canone;

c) la subconcessione a terzi;

d) il non uso protratto per tre anni della concessione;

e) la mancata costituzione della garanzia, nei casi di cui all'art. 62 comma 5 e 63 comma 3.

2. Costituisce altresì ipotesi di decadenza l'inosservanza degli elementi di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente regolamento nonchè degli obblighi di cui al d.p.g.r. 51/R/2015, ove non ricadenti nella precedente casistica.

Art. 77.


Rinuncia

1. La rinuncia alla concessione è comunicata in forma scritta al settore competente e contiene le seguenti informazioni:

a) i dati identificativi del titolare;

b) gli elementi utili ad individuare la concessione;

c) la dichiarazione in merito allo stato delle opere di derivazione relativamente allo smantellamento o meno delle opere di presa, al tombamento del pozzo e all'eventuale ripristino dei luoghi.



2. L'obbligo di pagamento del canone cessa al termine dell'annualità successiva alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

3. La determinazione con la quale il settore competente prende atto della rinuncia contiene le prescrizioni relative alle modalità ed ai tempi per il ripristino dei luoghi, fermo restando quanto previsto al punto successivo.

Art. 78.

Opere della derivazione alla cessazione dell'utenza.

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, alla cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, il concessionario è tenuto ad eseguire interventi di rimozione delle opere, di ripristino dei luoghi nonché delle misure di recupero e reinserimento ambientale previa approvazione da parte del settore competente del relativo progetto fondato sulla conoscenza dettagliata dell'opera e, con riferimento alle utenze esercitate mediante pozzi, del contesto geologico ed idrogeologico ed antropico locale dell'area in cui essa è inserita.

2. Nel caso in cui il concessionario non provveda all'obbligo del ripristino dei luoghi, il settore competente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, ponendo a carico del concessionario l'onere delle spese relative.

3. Nei casi previsti dall'art. 62, i costi per il ripristino dei luoghi sono coperti dalla garanzia di cui al medesimo articolo, salvo eventuali conguagli.

4. Qualora il settore competente non ritenga opportuno per ragioni tecniche, idrauliche o di pubblico interesse, obbligare il concessionario alla rimozione delle opere di derivazione realizzate in aree appartenenti al demanio idrico, trasmette parere motivato all'Agenzia del Demanio e, nei casi previsti, alla direzione regionale competente, ai fini della decisione relativa all'acquisizione al demanio idrico delle opere stesse o al loro eventuale affidamento in gestione ad altri soggetti.

Capo VI

PROCEDURE SEMPLIFICATE

Art. 79.

Licenze di attingimento.

1. Il settore competente può rilasciare licenze annuali per l'attingimento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale a mezzo di pompe mobili o semifisse, di altri congegni elevatori o di sifoni, posti sulle sponde ed a cavaliere degli argini, a condizione che:

a) la portata dell'acqua attinta non superi i 100 litri a minuto secondo;

b) non siano intaccati gli argini, né pregiudicate le difese del corso d'acqua;

c) non siano alterate le condizioni del corso d'acqua con pericolo per le utenze esistenti e sia salvaguardato il minimo deflusso costante vitale del corso d'acqua.

2. L'istanza per il rilascio della licenza di attingimento è redatta secondo le specifiche dell'allegato D parte IV.

3. Per gli attingimenti irrigui estivi, le domande devono pervenire al settore competente preferibilmente entro il 30 marzo di ciascun anno.

4. Qualora previsto dalla pianificazione di bacino, il settore competente, effettuate le verifiche di compatibilità, predisponde elenchi delle domande procedibili, divisi per corpo idrico di prelievo, contenente gli elementi utili ad individuare l'attingimento quali i dati identificativi del richiedente, il luogo di presa e di eventuale restituzione, l'uso della risorsa, la portata massima e media richiesta, il volume annuo presunto espresso in metri cubi.

5. Gli elenchi di cui al comma 4 sono inviati all'Autorità di bacino competente per il relativo parere, se previsto dalla pianificazione di bacino.

6. Il decreto dirigenziale che rilascia la licenza di attingimento può essere redatto anche in forma cumulativa per elenchi di domande ed è notificato al richiedente per estratto.

7. Il termine per la conclusione del procedimento di autorizzazione annuale per attingimento è di quarantacinque giorni.

8. Per gli attingimenti irrigui estivi, il termine per assolvere agli adempimenti di cui ai commi 5 e 6 decorre dal 30 marzo.

Art. 80.

Concessione di derivazione di acqua pubblica per utilizzo sostitutivo


1. Il concessionario a cui è stata revocata la concessione nei casi di cui all'art. 75 comma 2, lettere c), d) ed e) può essere autorizzato, mediante apposita concessione per uso sostitutivo, a mantenere l'opera di captazione. Il rilascio della concessione per utilizzo sostitutivo è soggetto:

a) al pagamento del canone minimo forfettario nella misura stabilita per la categoria d'uso a cui è riferito l'utilizzo di soccorso;

b) alla predeterminazione dei quantitativi massimi giornalieri assentiti;

c) all'installazione di idoneo dispositivo di misurazione dei prelievi in attuazione dell'art. 95, comma 3 del decreto legislativo n. 152/2006 e del d.p.g.r. 51/R/2015.

2. I prelievi di acqua per utilizzo sostitutivo possono essere attivati esclusivamente in caso di disservizi dell'acquedotto pubblico o consortile che influiscono sulla qualità e quantità delle acque erogate, tali da compromettere l'uso della risorsa. L'attivazione del prelievo non è consentita ove i disservizi siano imputabili a comportamento del concessionario.



3. Ai fini dei commi 1 e 2, il settore competente appone idonei sigilli all'opera di captazione, previa lettura del dispositivo di misurazione.

4. Nei casi di cui al comma 2, il concessionario provvede alla rottura dei sigilli dandone immediata e contestuale comunicazione al settore competente il quale, previa verifica dei presupposti, autorizza il prelievo per il tempo strettamente necessario al superamento dei disservizi. In tal caso il concessionario è tenuto al pagamento del canone, calcolato ai sensi dell'art. 14, in misura proporzionale ai volumi annui assentiti.

5. Al termine dell'utilizzo, il settore competente provvede al ripristino dei sigilli di cui al comma 3. Ai sensi dell'art. 17 del regio decreto n. 1775/1933, è vietata la prosecuzione dei prelievi per utilizzo sostitutivo dopo la cessazione dei motivi che ne hanno determinato l'attivazione.

Art. 81.

Concessioni preferenziali

1. La concessione preferenziale di cui all'art. 4 del regio decreto n. 1775/1933 ed all'art. 95, comma 6 del decreto legislativo n. 152/2006 può essere assentita:

a) a colui che, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse) convertito, con modificazioni, con legge 26 febbraio 2007, n. 17, ne abbia fatto espressa richiesta entro il 31 dicembre 2007, per il quantitativo di acqua effettivamente utilizzata al 10 agosto 1999 e prelevata da corpi idrici non compresi negli Elenchi delle acque pubbliche;

b) a colui che, ai sensi del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche), abbia presentato, entro il 31 dicembre 2007, la denuncia di pozzo realizzato in data anteriore al 10 agosto 1999; tale denuncia, ove riferita a pozzo per uso non domestico, è equiparata alla istanza di concessione preferenziale.

2. La concessione preferenziale è accordata con esclusione di qualunque concorrente.

3. Il settore competente, effettuate le verifiche di compatibilità, predispone un elenco delle domande procedibili, raggruppate per corpo idrico, contenente gli elementi utili ad individuare la derivazione, tra i quali i dati identificativi del richiedente, il luogo di presa e di eventuale restituzione, l'uso della risorsa, la portata massima e media richiesta, il volume annuo espresso in metri cubi, la portata media e massima coerente con la destinazione d'uso, da assentire in concessione.

4. Gli elenchi di cui al paragrafo precedente sono inviati all'Autorità di bacino competente e, nei casi previsti, agli enti gestori dei parchi e delle aree protette per il relativo parere.

5. Il settore competente procede contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio telematico del comune o dei comuni interessati, per un periodo di 15 giorni consecutivi degli elenchi ai fini della presentazione di eventuali osservazioni e opposizioni da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio.

6. Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, da parte di titolari di interessi pubblici o privati, nonché di portatori di interessi diffusi devono pervenire al settore competente entro quindici giorni dalla pubblicazione degli elenchi sugli albi pretori dei comuni interessati.

7. Il settore competente, acquisiti i pareri di cui al comma 4 e dato atto delle osservazioni ed opposizioni pervenute, rilascia i provvedimenti di concessione, impartendo le prescrizioni volte a garantire il DMV delle acque e ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico. A tal fine il provvedimento può, con riferimento alle categorie d'uso di cui all'art. 3:

a) limitare i quantitativi dei prelievi assentiti in pendenza del procedimento di rilascio della concessione, secondo gli indirizzi derivanti dalla pianificazione di bacino;

b) prevedere le misure di risparmio dell'uso di acqua di cui all'art. 4.

8. Le istanze di concessione preferenziale soggette a verifica di assoggettabilità oppure a VIA e VINCA seguono il procedimento di cui agli articoli 65, 66, 67, 68.

9. I soggetti autorizzati al prelievo di acqua in pendenza del procedimento di rilascio della concessione preferenziale, sono tenuti agli obblighi di cui al d.p.g.r. 51/R/2015.

10. Nei casi di crisi idrica e idropotabile dichiarata ai sensi della legge regionale n. 24/2012, in attesa del rilascio della concessione preferenziale di cui al comma 1, il settore competente, con decreto dirigenziale, detta disposizioni limitative dei quantitativi in uso, ai sensi dell'art. 4 della medesima legge.

11. Ai sensi dell'art. 96 del decreto legislativo n. 152/2006, il pagamento del canone decorre dal 10 agosto 1999 anche in pendenza del procedimento ed è corrisposto in forma di indennità provvisoria stabilita sulla base dei prelievi dichiarati. Il settore competente, a conclusione del procedimento, procede all'adeguamento del canone qualora i quantitativi di acqua assentiti dal provvedimento di concessione preferenziale siano minori di quelli richiesti.

12. Chiunque, dopo aver presentato domanda di concessione preferenziale intenda rinunciarvi motivatamente a favore di terzi, ne da comunicazione al settore competente, allegando i dati ed i documenti relativi al soggetto che subentra.



13. La richiesta di variazione di titolarità della istanza di concessione preferenziale contiene riferimenti alle ragioni del subingresso e dell'atto in base al quale il soggetto subentrante ha la disponibilità delle opere o del fondo.

14. Il settore competente, previa istruttoria sulla richiesta ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, notifica al richiedente il cambio di titolarità dell'istanza entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Capo VII

DISCIPLINA DELL'USO PLURIMO DELLE ACQUE

Art. 82.

Ambito di applicazione e autorità competente

1. I consorzi di bonifica e i consorzi di irrigazione titolari di concessioni di derivazioni a scopo agricolo o associato ad altri usi, possono presentare domanda di autorizzazione all'utilizzo delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi diversi, ivi compreso l'approvvigionamento di imprese produttive e ad esclusione del consumo umano, che comportino una restituzione nel sistema dei canali e cavi consortili, non necessariamente integrale, delle acque derivate e siano compatibili con le successive utilizzazioni.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal settore competente, fermo restando che il consorzio richiedente è tenuto ad acquisire i pareri, le certificazioni, i nulla osta e gli altri atti di assenso comunque denominati di competenza di altre autorità e necessari per la realizzazione degli usi oggetto dell'istanza di autorizzazione.

3. Alla domanda di autorizzazione sono allegati il progetto delle opere da realizzare con i relativi elaborati previsti dall'allegato D parte V. e la documentazione comprovante il deposito delle spese istruttorie.

4. I gestori delle infrastrutture del servizio idrico integrato, titolari di derivazioni legittimamente in atto, possono presentare domanda di autorizzazione all'utilizzo idroelettrico delle acque in esse scorrenti, secondo le modalità previste dai commi 2 e 3.

Art. 83.

Procedimento

1. Il settore competente provvede a dare pubblicità alla domanda tramite pubblicazione, per trenta giorni consecutivi, nell'albo pretorio telematico dei comuni il cui territorio è interessato dall'utilizzo richiesto.

2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nell'albo pretorio telematico dei comuni interessati, possono essere presentate al settore competente opposizioni e osservazioni in ordine all'utilizzo richiesto.

3. Valutate le eventuali opposizioni e osservazioni, nonché la compatibilità della richiesta con gli obiettivi di tutela delle acque, il settore competente, ove ritenga accoglibile la domanda, adotta l'atto di autorizzazione entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, prescrivendo a pena di decadenza le eventuali condizioni relative alle modalità di esercizio della derivazione e ridefinisce, ove necessario, gli elementi utili alla determinazione del canone dovuto.

4. Qualora entro il termine di cui al comma 3, il settore competente non adotti il provvedimento di autorizzazione o di motivato diniego della stesso oppure non richieda integrazioni documentali, l'utilizzazione richiesta si intende assentita salvo che non sia intervenuto il diniego da parte dell'Autorità di bacino o dell'Ente preposto alla gestione delle aree protette e fermo restando l'obbligo del pagamento dei canoni per l'utilizzo richiesto.

5. L'utilizzo dell'acqua autorizzato ai sensi del presente articolo non può avere una durata superiore a quella della derivazione già in atto ed è subordinato ai medesimi obblighi, condizioni e limitazioni, anche temporali, di esercizio.

6. A seguito della comunicazione all'interessato dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, ovvero a decorrere dalla data in cui il consorzio richiedente ha acquisito il titolo d'uso ai sensi del comma 4 il settore competente comunica al competente settore regionale in materia di tributi l'importo del canone dovuto.

7. Il Settore competente dà notizia delle eventuali condizioni e cautele imposte all'utilizzazione nell'interesse pubblico e a tutela dei diritti di terzi mediante la pubblicazione delle medesime nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Art. 84.

Domanda di autorizzazione per uso idroelettrico.

1. Qualora la domanda di cui all'art. 82 riguardi l'uso idroelettrico la relativa autorizzazione è rilasciata nell'ambito del procedimento unico di cui all'art. 50.

2. In tal caso i termini di cui all'art. 83, commi 1 e 2 sono ridotti a quindici giorni.


TITOLO IV

SANZIONI

Art. 85.

Sanzioni

1. In caso di violazione del divieto di derivare o utilizzare acqua pubblica in assenza di provvedimento autorizzativo o concessorio o in misura superiore a quanto stabilito nel titolo rilasciato, si applica la sanzione di cui all'art. 17 del regio decreto n. 1775/1933.



2. La sanzione prevista dall'art. 15 della legge regionale n. 80/2015 si applica nei seguenti casi, se non diversamente sanzionati ai sensi del comma 1:

a) mancata osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 10, commi 7 e 8;

b) mancata osservanza delle prescrizioni e degli obblighi contenute nel disciplinare di cui all'art. 20 comma 3 e 4;

c) omessa o ritardata denuncia di cui all'art. 21, comma 1;

d) omessa o ritardata comunicazione di cui all'art. 22, comma 6;

e) mancata osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 23 e 91;

f) omessa comunicazione di cui all'art. 59 comma 1, nonché omesso o ritardato invio della documentazione di cui al medesimo art. 59 comma 2;

g) realizzazione di pozzo diverso dal domestico in assenza di autorizzazione ai sensi dell'art. 51;

h) mancata osservanza delle prescrizioni, obblighi e cautele stabilite dall'autorizzazione di cui al art. 51, comma 3 nonché mancato rispetto dei termini di cui all'art. 51, comma 6;

i) mancata osservanza delle prescrizioni, obblighi e cautele stabilite nel disciplinare di concessione di cui all'art. 54, non rientranti nelle ipotesi di cui alla lettera l) fermo restando l'ipotesi di decadenza nei casi di cui all'art. 76 comma 1 lettera a);

l) mancata rispondenza delle modalità di esercizio delle concessioni agli elementi di cui all'art. 87, comma 1, fermo restando l'ipotesi di decadenza di cui al comma 2 dello stesso articolo;

3. Resta comunque ferma l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale per la violazione delle disposizioni del presente regolamento non sanzionate ai sensi dei commi 1 e 2.

4. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento con deliberazione di Giunta, da adottarsi ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) sono definiti indirizzi per l'esercizio delle funzioni di sanzionamento amministrativo e per l'applicazione di sanzioni, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'art. 11 della medesima legge n. 81/2000.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 86.

Modalità di trasmissione delle istanze e altre comunicazioni. Sportello unico attività produttive

1. Le istanze per il rilascio dei titoli abilitativi, e altresì ogni altra comunicazione obbligatoria prevista dal presente regolamento è svolta in modalità telematica.

2. La documentazione tecnica di corredo alle istanze, ed ogni altro documento che si renda necessario ai fini dello svolgimento delle istruttorie previste dal presente regolamento è inviata esclusivamente in formato elettronico.

3. Le istanze, comunicazioni, denunce, segnalazioni, comunicazioni relative a prelievi di acqua connessi ai procedimenti di cui all'art. 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), sono inoltrate, per il tramite del SUAP, secondo le modalità definite dal medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 160/2010.

Art. 87.

Disposizioni per la verifica periodica degli elementi delle concessioni di derivazione

1. Sono soggetti a verifica periodica, da effettuarsi a campione, da parte del settore competente, i seguenti elementi, contenuti nei disciplinari di concessione:

a) la categoria d'uso;

b) il quantitativo di acqua concesso;

c) la modulazione del quantitativi nel corso dell'anno solare;

d) le prescrizioni di sistemi atti a ridurre i consumi di cui all'art. 4, comma 5;

e) le prescrizioni relative agli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica di cui al d.p.g.r. 51/R/2015.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, l'inosservanza degli elementi di cui al comma 1, costituisce ipotesi di decadenza ai sensi dell'art. 55, comma 1 del regio decreto n. 1775/1933.


3. Qualora la verifica di cui al comma 1 evidenzia una sensibile riduzione dei volumi di acqua effettivamente utilizzati rispetto a quelli concessi, il settore competente effettua una nuova valutazione tecnica dei fabbisogni ai sensi dell'art. 7 e, ove necessario, sentito l'interessato, avvia d'ufficio la procedura di modifica della concessione finalizzata alla diminuzione dei quantitativi d'acqua già concessi. Ai fini della verifica del quantitativo di acqua concesso e utilizzato, il settore competente si avvale dei dispositivi di misura, di cui al d.p.g.r. 51/R/2015, ove previsti.

Art. 88.

Obblighi informativi della Regione

1. Ogni anno e comunque in correlazione con le scadenze della pianificazione prevista dalla direttiva 2000/60 CE, la Regione, attraverso i settori competenti, organizza ed aggiorna i dati relativi:

a) ai proventi dei canoni introitati, suddivisi per ciascuna delle categorie di cui all'art. 3;



b) al monitoraggio dei servizi e degli interventi di tutela e gestione delle risorse idriche realizzati e programmati ai sensi dell'art. 16, comma 3 della legge regionale n. 80/2015, con particolare riferimento agli interventi infrastrutturali finalizzati alla realizzazione di sistemi idrici efficienti e razionali;

c) alle misurazioni dei consumi idrici effettuate ai sensi dell'art. 95, comma 3 del decreto legislativo n. 152/2006 e del d.p.g.r. 51/R/2015 come modificato dal Titolo II, Capo VII del presente regolamento;

d) al censimento delle utilizzazioni ai sensi dell'art. 11, comma 3 della legge regionale n. 80/2015;

e) ai dati trasmessi dagli Enti irrigui di cui all'art. 8.

2. I dati di cui al comma 1, sono resi accessibili alla alle Autorità di bacino territorialmente competenti, mediante l'inserimento dei medesimi in banca dati georiferita, facente parte del sistema informativo regionale (SIR) e conforme alle disposizioni e agli standard di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).

3. La banca dati è costituita e gestita dall'ente competente in modo conforme alle specifiche regionali di realizzazione degli archivi definite e approvate ai sensi dell'art. 6 del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 6/R (Regolamento di attuazione dell'art. 29, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1) e fa parte della base informativa geografica regionale di cui all'art. 56 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) ed è resa compatibile con le banche dati della pianificazione di bacino.

4. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale della Regione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

Art. 89.

Disposizioni per le derivazioni esistenti

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i settori competenti attribuiscono d'ufficio alle derivazioni esistenti le tipologie di uso dell'acqua secondo quanto previsto all'art. 3.

2. Entro sessanta giorni dall'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 10 comma 1 lettera e) della legge regionale n. 80/2015 e all'art. 18 comma 1, se non diversamente stabilito dalla delibera stessa, i settori competenti provvedono fornire al settore regionale competente in materia di tributi gli importi relativi ai canoni delle concessioni in atto, come derivan-

ti dalla formula di calcolo di cui all'art. 14 e dall'applicazione delle riduzioni e maggiorazioni rispettivamente previste agli articoli 16 e 17 del presente regolamento.

3. La deliberazione di cui al comma 1 può rideterminare le scadenze dei canoni delle concessioni e licenze rilasciate anteriormente al 1° gennaio 2016.

4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, il settore competente provvede comunque ad adeguare alle disposizioni di cui agli articoli 4 5 e 6 i contenuti e le prescrizioni delle concessioni esistenti:

a) in occasione della revisione delle utilizzazioni e, comunque, in esito al primo censimento di cui all'art. 11 comma 3 della legge regionale n. 80/2015, successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, con priorità alla revisione e all'adeguamento delle grandi derivazioni, come definite dall'art. 6 del regio decreto n. 1775/1933 nonché dei prelievi e restituzioni in corpi idrici di cui all'art. 6;

b) nell'ambito dei provvedimenti di regolazione adottati ai sensi dell'art. 167, comma 1 del decreto legislativo n. 152/2006;

c) nell'ambito della variazione del titolo abilitativo, richiesta dal titolare dell'utilizzazione;

d) in ogni caso, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

5. Le autorizzazioni per l'estrazione di acque sotterranee ad uso domestico esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono adeguate dal settore competente alle disposizioni di cui all'art. 20 con i tempi e le modalità previste al comma 3.

6. I soggetti che utilizzano acqua ad uso domestico ai sensi dell'art. 93 del regio decreto n. 1775/1933 attraverso prelievi esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e che non rientrano nelle condizioni di cui all'art. 20, comma 1, presentano al settore competente istanza di concessione entro il termine di due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.


Art. 90.

Disposizione transitoria per l'applicazione dei criteri di rilascio, rinnovo o adeguamento delle concessioni di derivazione

1. Nelle more della approvazione del documento di cui all'art. 11 comma 3 della legge regionale n. 80/2015, il settore competente, ai fini del rilascio e del rinnovo delle concessioni di derivazione nonché dell'adeguamento delle concessioni e delle autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, verifica le condizioni di cui all'art. 4, comma 2, mediante l'acquisizione di informazioni:

a) presso l'autorità idrica toscana di cui alla legge regionale n. 69/2011, i comuni, i consorzi di bonifica di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica.), le unioni dei comuni interessati nonché gli altri gestori di reti irrigue operanti sul territorio;

b) dal richiedente la concessione.



Art. 91.

Norme transitorie per la tutela delle zone di protezione ambientale della risorsa idrica minerale, di sorgente, e termale

1. Nelle more della definitiva individuazione delle zone di cui all'art. 23 nell'ambito della pianificazione territoriale o di settore e fino all'emanazione da parte della Giunta regionale di eventuali provvedimenti e limitazioni ai sensi dell'art. 6, comma 3 della legge regionale n. 38/2004, continuano ad applicarsi le prescrizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 426 del 31 marzo 2010.

Art. 92.

Disposizione transitoria per la semplificazione dei procedimenti di rilascio delle concessioni preferenziali

1. Per i procedimenti di rilascio di concessione preferenziale non conclusi alla data del 1° gennaio 2016 il settore competente valuta l'adozione di un unico provvedimento conclusivo di accoglimento di più richieste di concessione omogenee per corpo idrico di prelievo, tipologia di opera di captazione, uso, prescrizioni e limitazioni imposte.

2. Il provvedimento approva i relativi disciplinari sottoscritti dai richiedenti e redatti sulla base dello schema-tipo semplificato, approvato con deliberazione di Giunta regionale.

Art. 93.

Disposizione transitoria per l'anno 2016 in materia di flussi informativi

1. Entro il 31 dicembre 2016, la Giunta regionale, ai fini di assicurare il coordinamento con le scadenze temporali del ciclo di pianificazione 2015 - 2021 previste dalla direttiva 2000/60/CE, definisce il cronoprogramma delle attività necessarie al completamento della banca dati di cui all'art. 88, sulla base degli indirizzi per il censimento delle derivazioni in atto di cui all'art. 11, comma 3, lettera b) della legge regionale n. 80/2015, anche al fine di verificare ed aggiornare le disponibilità idriche per i vari settori di uso dell'acqua.

2. Per l'anno 2016 la banca dati di cui all'art. 88 è implementata con le informazioni a disposizione della Regione e resa disponibile alle Autorità di bacino entro il 31 ottobre 2016 per gli adempimenti relativi all'aggiornamento dei piani di gestione dei distretti idrografici di cui all'art. 13 della direttiva 2000/60/CE e all'art. 117 del decreto legislativo n. 152/2006.

Art. 94.

Disposizione transitoria in materia di disciplinari di concessione

1. Nelle more di adozione, da parte delle competenti strutture regionali, di apposito strumento informatico applicativo per il rilascio e la gestione dei provvedimenti di cui al presente regolamento, il disciplinare di cui all'art. 54 può essere firmato anche in modalità cartacea.

Art. 95.

Disposizione transitoria per i procedimenti amministrativi

1. I procedimenti per il rilascio dei titoli abilitativi e le altre vicende amministrative connesse al prelievo di acqua in corso all'entrata in vigore del presente regolamento si concludono secondo le procedure disciplinate dalle disposizioni vigenti al momento dell'avvio dei procedimenti medesimi.

2. Ai procedimenti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'art. 3 e del capo II rispettivamente ai fini della classificazione degli usi e della determinazione dei canoni.

Art. 96.

Rapporti con la pianificazione di bacino

1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione nel territorio regionale fatte salve misure più restrittive derivanti dalla pianificazione di bacino.

Art. 97.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 21 aprile 2015, n. 50/R (Regolamento di attuazione dell'art. 12-bis, comma 4, lettere a), b), c), d) e h) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 «Norme per la difesa del suolo». Disposizioni per la riduzione dei consumi di acqua prelevata ad uso diverso dal potabile).

Art. 98.

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si applica la vigente normativa di settore.

Art. 99.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 16 agosto 2016

BARNI

(Omissis).

16R00455



REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 30 agosto 2016, n. 30.

Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'adeguamento della legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 in materia di procedure d'infrazione e aiuti di Stato, per l'attuazione della direttiva 2014/64/UE, della direttiva 2009/158/CE e della Direttiva 2006/123/CE - (Legge europea regionale 2016).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Anno XLVI - n. 36 Ordinario del 14 settembre 2016)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

TITOLO I

ADEGUAMENTO ALL'ORDINAMENTO EUROPEO

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto del Titolo V della Costituzione, dello Statuto regionale ed in attuazione della legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei) con la presente legge dispone l'attuazione dei seguenti atti europei:

a) direttiva 2014/64/UE che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto concerne le basi di dati informatizzate che fanno parte delle reti di sorveglianza degli Stati membri;

b) direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova;

c) direttiva n. 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

2. La presente legge contiene inoltre disposizioni per assicurare la conformità dell'ordinamento regionale alla normativa europea in materia di procedure d'infrazione e aiuti di Stato.

TITOLO II

ADEGUAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE
10 NOVEMBRE 2014, N. 39

Art. 2.

Integrazioni alla legge regionale n. 39/2014

1. Dopo l'art. 12 della legge regionale n. 39/2014 sono inseriti i seguenti:

«Art. 12-bis (*Coordinamento regionale per le procedure di infrazione*). — 1. In caso di procedimenti Eu-Pilot o di avvio di procedure d'infrazione che riguardano il territorio della Regione Abruzzo, la Direzione generale della Giunta regionale, attraverso il servizio competente per l'adeguamento dell'ordinamento regionale a quello europeo, effettua il raccordo ed il coordinamento informativo delle strutture regionali della giunta, competenti per materia, al fine di evitare l'insorgere di possibili contenziosi europei.

2. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, la Direzione generale della giunta, attraverso il servizio competente per l'adeguamento dell'ordinamento regionale a quello europeo, è referente regionale per la struttura di missione dedicata alle procedure d'infrazione del Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Le strutture regionali competenti per materia, qualora interessate da procedimenti Eu-Pilot o da procedure d'infrazione derivanti da sentenze che riguardano il territorio della Regione Abruzzo, per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 8 richiedono al servizio di cui al comma 1 l'inserimento di disposizioni nella legge europea regionale.

4. Il servizio di cui al comma 1 trasmette copia della documentazione sui procedimenti Eu-Pilot o sulle procedure d'infrazione derivanti da sentenze che riguardano il territorio della Regione Abruzzo al servizio competente del consiglio regionale.

Art. 12-ter (*Disciplina del potere sostitutivo della regione in caso di violazione della normativa europea*). —

1. In caso di violazione della normativa europea accertata con sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea dalla quale discendono vincoli o anche oneri imputabili alla regione, ove per provvedere ai dovuti adempimenti si renda necessario procedere all'adozione di una molteplicità di atti in materie di competenza regionale, anche collegati tra loro, il Presidente della Giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, sentiti gli enti locali inadempienti rispetto a funzioni amministrative conferite con legge regionale, assegna agli stessi termini congrui per l'adozione di ciascuno degli atti necessari a conformarsi alla sentenza. Decorso inutilmente anche uno solo dei termini assegnati, la Giunta regionale, sentito l'ente interessato, nomina un commissario ad acta con facoltà di avvalersi degli uffici degli enti inadempienti ovvero, se necessario, provvede direttamente.



2. Le disposizioni di cui al comma 1, limitatamente alle materie di competenza regionale, si applicano anche nei casi in cui sono in corso le fasi di avvio delle procedure di infrazione ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale n. 39/2014

1. L'art. 14 della legge regionale n. 39/2014 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (*Aiuti di Stato*). — 1. La regione assicura il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 107, 108 e 109 del TFUE in materia di aiuti di Stato.

2. Sono notificati alla Commissione europea le leggi promulgate, le deliberazioni della Giunta regionale e i provvedimenti amministrativi formalmente adottati che istituiscono o modificano misure di aiuto soggette all'obbligo di notifica.

3. Alle misure di aiuto soggette a notifica non può essere data esecuzione prima dell'adozione dell'autorizzazione dell'aiuto da parte della Commissione europea; a tal fine i relativi atti contengono la clausola che ne sospende l'efficacia fino alla decisione di autorizzazione dell'aiuto da parte della Commissione europea.

4. Le decisioni di autorizzazione degli aiuti da parte della Commissione europea sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Telematico (BURAT) unitamente o successivamente ai provvedimenti che istituiscono o modificano misure di aiuto.

5. Gli atti che istituiscono misure di aiuto in regime di esenzione sono comunicati alla Commissione europea nel rispetto della normativa europea di riferimento e sono pubblicati nel BURAT.

6. I provvedimenti che istituiscono o modificano, nel rispetto della normativa europea di riferimento, misure di aiuto in regime «de minimis», sono pubblicati sul BURAT, senza preventiva notifica o comunicazione alla Commissione europea.

7. Le notifiche e le comunicazioni delle misure di aiuto alla Commissione europea sono effettuate dalla Direzione generale della regione, attraverso il competente servizio e in raccordo con le strutture regionali competenti per materia, nel rispetto delle modalità previste dalle disposizioni europee di riferimento e dagli atti di organizzazione.

8. Il servizio di cui al comma 7 cura, in raccordo con le strutture regionali, il censimento annuale degli aiuti di Stato nel rispetto dei vigenti regolamenti europei, ad eccezione degli aiuti di Stato in agricoltura per i quali provvede il Dipartimento competente per materia.

9. Le strutture regionali che concedono misure di aiuto adempiono agli obblighi imposti dalla normativa europea dandone esplicito riferimento nei relativi atti.

10. Nel rispetto dei regolamenti europei, i provvedimenti amministrativi di concessione di aiuti recano l'indicazione dell'atto europeo di riferimento e della pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea.».

Art. 4.

Integrazione alla legge regionale n. 39/2014

1. Dopo l'art. 17 della legge regionale n. 39/2014 è inserito il seguente:

«Art. 17-bis (*Procedure di recupero dei contributi erogati sui Fondi SIE*). — 1. La Giunta regionale stabilisce criteri omogenei, per fattispecie analoghe, per il recupero dei contributi erogati ai sensi dei regolamenti sui Fondi strutturali e di investimento europei (fondi *SIE*), in tutto o in parte non utilizzati dai beneficiari o utilizzati in maniera difforme dai regolamenti europei.».

TITOLO III

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/64/UE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 64/432/CEE DEL CONSIGLIO PER QUANTO CONCERNE LE BASI DI DATI INFORMATIZZATE CHE FANNO PARTE DELLE RETI DI SORVEGLIANZA DEGLI STATI MEMBRI

Art. 5.

Adeguamento della banca dati informatizzata di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 196/1999

1. La Giunta regionale, su proposta del servizio competente del Dipartimento per la salute e il Welfare, è autorizzata ad attuare in via amministrativa l'adeguamento della banca dati informatizzata di cui all'art. 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 (Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina) alle disposizioni di cui all'art. 19 della legge 29 luglio 2015, n. 115 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2014).

TITOLO IV

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/158/CE RELATIVA ALLE NORME DI POLIZIA SANITARIA PER GLI SCAMBI INTRACOMUNITARI E LE IMPORTAZIONI IN PROVENIENZA DAI PAESI TERZI DI POLLAME E UOVA DA COVA

Art. 6.

Attuazione in via amministrativa

1. La Giunta regionale è autorizzata ad attuare in via amministrativa la direttiva 2009/158/CE nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 dicembre 2014, n. 199 (Attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova).



2. Gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici regionali, ai fini dell'attuazione del presente Titolo sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso. Le tariffe di cui al primo periodo sono predeterminate e pubbliche.

Art. 7.

Sanzioni

1. All'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 199/2014 di competenza della regione provvedono le Aziende sanitarie locali alle quali sono devoluti i relativi proventi.

TITOLO V

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE RELATIVA AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8.

Finalità e oggetto

1. Il presente Titolo disciplina il commercio su aree pubbliche quale attività di servizio per il cittadino, favorendo, con la collaborazione degli enti locali, ogni forma di legalità e di contrasto all'abusivismo.

Art. 9.

Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente Titolo si applicano agli operatori di commercio operanti in Abruzzo su aree pubbliche nonché, limitatamente all'uso delle aree e dei posteggi ed alle soste, ai produttori agricoli di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).

Art. 10.

Definizioni

1. Ai fini del presente Titolo, si intende per:

a) commercio su aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, attrezzate o meno, coperte o scoperte, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità;

b) aree pubbliche, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;

c) posteggio, la parte di area pubblica o di area privata, della quale il comune abbia la disponibilità, data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;

d) concessione di posteggio, l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di un mercato o di una fiera o al di fuori di essi;

e) posteggio isolato o fuori mercato, uno o più posteggi fuori mercato dati in concessione su area pubblica ubicati in zone non individuabili come mercati; mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

g) mercato riservato agli imprenditori agricoli, il mercato riservato all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all'art. 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), nonché le altre tipologie di mercati riservati all'esercizio della vendita diretta, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 228/2001, costituiti dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, su area pubblica o privata;

h) produttore agricolo, i soggetti esonerati dalla dichiarazione in materia di imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) non tenuti all'iscrizione al registro delle imprese, i quali esercitano l'attività di vendita su aree pubbliche dei propri prodotti;

i) mercato dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo, il mercato che si svolge anche nei giorni domenicali o festivi sul suolo pubblico o privato avente in particolare come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti: l'hobbismo, l'antiquariato, l'oggettistica antica, le cose vecchie anche usate, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione e simili;


l) fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche in giorni stabiliti, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

m) fiera promozionale, le manifestazioni fieristiche di carattere straordinario finalizzate alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche;

n) presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato anche se non ha svolto l'attività;

o) spunta, l'assegnazione temporanea di un posteggio, occasionalmente libero, in un mercato o in una fiera;

p) mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi.



*Capo II*NORME SULL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU
AREE PUBBLICHE

Art. 11.

Modalità di esercizio dell'attività

1. L'attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata da persone fisiche, società di persone o di capitali regolarmente costituite o cooperative in possesso dei requisiti di cui all'art. 12.

2. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- a) su posteggi dati in concessione;
- b) in forma itinerante.

3. L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito su qualsiasi area pubblica non interdotta dal comune e su qualsiasi area pubblica appositamente individuata e autorizzata dal comune, nonché su aree private adeguatamente attrezzate, concesse in uso pubblico o a tal fine espressamente autorizzate, secondo le modalità stabilite dal comune.

4. Il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade è vietato senza il permesso del soggetto proprietario o gestore.

5. Nel territorio regionale l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai soggetti legittimati nelle altre regioni o nei paesi dell'Unione europea di provenienza.

6. L'esercizio del commercio sulle aree demaniali non comunali è soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle aree medesime.

7. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme europee e nazionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.

8. Sono illegittime discriminazioni o priorità manifestate nei confronti degli operatori in base alla loro nazionalità o residenza, nonché la creazione di zone di tutela e di rispetto per l'attività degli operatori commerciali a posto fisso.

9. L'operatore ha diritto di farsi sostituire, per causa di forza maggiore e per un periodo limitato, anche da altro soggetto purché socio, familiare o dipendente.

Art. 12.

Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali

1. Le attività commerciali di cui al presente Titolo sono subordinate al rispetto dei requisiti di accesso e di esercizio previsti dall'art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

Art. 13.

Esercizio dell'attività

1. L'attività di commercio su aree pubbliche è libera e può essere esercitata su tutto il territorio regionale nel rispetto delle disposizioni europee e statali relative alla tutela della concorrenza, nonché della normativa regionale e comunale.

2. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto:

a) al rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione da parte del SUAP del comune dove l'esercente intende avviare l'attività se effettuato su posteggio;

b) alla presentazione della SCIA al SUAP del comune dove l'esercente intende avviare l'attività se effettuato in forma itinerante.

3. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, mediante l'uso di posteggio, di cui all'art. 11, comma 2, lettera a), si svolge nell'ambito dei mercati, delle fiere o nei posteggi situati fuori mercato.

Art. 14.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal SUAP del comune in cui ha sede il posteggio, secondo le procedure e i criteri previsti dall'Intesa di cui all'art. 70, comma 5, del decreto legislativo n. 59/2010 (di seguito solo Intesa). Ogni singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione e concessione.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 abilita anche:

a) all'esercizio nell'ambito del territorio regionale dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati e fuori mercato;

b) alla partecipazione alle fiere sull'intero territorio nazionale.


3. Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, inizia l'attività di vendita. Non è consentito iniziare l'attività senza aver assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.

4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione risulta da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

Art. 15.

Concessione di posteggio

1. I comuni, previo bando pubblico, provvedono al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nonché alla contestuale assegnazione delle concessioni dei posteggi definendone, per questi ultimi, la relativa durata nel rispetto di quanto previsto



al comma 2. I comuni, entro il 31 gennaio di ogni anno, inviano alla struttura regionale competente in materia di commercio i bandi pubblici al fine della loro pubblicazione, entro i trenta giorni successivi, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. I bandi sono pubblicati anche sul sito istituzionale del comune.

2. La concessione di posteggio nei mercati, ivi compresi i posteggi isolati, o nella fiera ha una durata pari a dodici anni salvo diversa determinazione dei comuni nel rispetto dell'Intesa.

3. Nel rispetto di quanto previsto dall'Intesa, un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni di posteggio nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento, ovvero tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiori a cento.

4. Il comune rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione di cui al comma 1 nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dall'Intesa.

5. Nel caso di prestatore proveniente da uno Stato appartenente all'Unione europea che partecipi alle procedure di selezione, il possesso dei requisiti di priorità previsti dall'Intesa è comprovato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità.

Art. 16.

Utilizzazione dei posteggi

1. L'operatore, nel rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, delle prescrizioni previste per l'occupazione di suolo pubblico nonché dei limiti di carattere merceologico disposti dai comuni, può utilizzare il posteggio per la vendita di tutti i prodotti oggetto della relativa autorizzazione.

2. A seconda del numero di posteggi disponibili nel mercato e nella fiera, all'operatore si applicano le norme europee e statali relative ai limiti massimi di assegnazione di posteggi per ciascun soggetto.

3. I posteggi occasionalmente liberi o per l'assenza del titolare del posteggio o in attesa di assegnazione nel mercato o nella fiera, nel rispetto dell'Intesa, sono temporaneamente assegnati sulla base del maggior numero di presenze maturate esclusivamente nel mercato o nella fiera. Il calcolo delle presenze è effettuato conteggiando anche i casi in cui al soggetto che si presenta non viene assegnato il posteggio occasionalmente libero, ad eccezione del caso in cui il soggetto che si presenta, pur avendo ottenuto l'assegnazione in via temporanea, si rifiuta di occupare il posteggio occasionalmente disponibile. A parità di numero di presenze si tiene conto dell'anzianità complessiva maturata dal titolare, anche in modo discontinuo, e comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese. Non si fa luogo ad assegnazione temporanea nel caso di posteggi occupati da box e altre strutture fisse.

4. L'assegnazione temporanea dei posteggi riservati ai soggetti di cui all'art. 17, comma 1 avviene a favore dei riservatari, ed in mancanza, ad altri soggetti aventi titolo.

5. La registrazione delle presenze degli operatori di cui al comma 3, nel mercato e nelle fiere è effettuata dai soggetti incaricati dal comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici del titolare, ovvero della denominazione o ragione sociale in caso di soggetto collettivo, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è intestatario. La presenza degli operatori è registrata sulla base della relativa autorizzazione.

6. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse. Qualora l'operatore sia in possesso di più autorizzazioni valide per la partecipazione, lo stesso indica, all'atto dell'annotazione delle presenze, con quale di esse intende partecipare.

7. Non si fa luogo alla registrazione della presenza qualora l'operatore, utilmente posizionato nella graduatoria di spunta per l'occupazione di un posteggio, rinunci all'occupazione medesima.

Art. 17.

Posteggi riservati

1. Nelle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio, il comune riserva una quota di posteggi, fino ad un massimo del dieci per cento del totale degli stessi, da destinare ai produttori agricoli di cui all'art. 10, comma 1, lettera h).

2. I posteggi riservati di cui al comma 1, qualora occasionalmente non occupati dagli aventi diritto, possono essere temporaneamente assegnati dal comune fra tutti gli altri operatori con le procedure di cui all'art. 16, commi 3 e 4.

Art. 18.

Esercizio dell'attività commerciale con posteggio nelle fiere

1. I comuni, salvo diversa determinazione, applicano alle fiere la stessa disciplina prevista dall'art. 14 in materia di rilascio di autorizzazione e contestuale concessione di posteggio. In ogni caso, ai fini dell'individuazione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi, trova applicazione la normativa europea e statale come precisata nell'Intesa.


2. I comuni redigono la graduatoria delle istanze pervenute ai fini dell'individuazione degli aventi diritto.

3. Nelle fiere di durata plurigiornaliera la presenza si acquisisce con la partecipazione dell'assegnatario del posteggio per l'intera manifestazione.

Art. 19.

Subingresso nelle autorizzazioni su posteggi dati in concessione

1. Fermo restando la durata massima della concessione, nell'ipotesi di cessione della proprietà o della gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale il cessionario subentra nell'autorizzazione di cui all'art. 14; il subentrante può iniziare l'attività solo a seguito di comuni-



cazione del subingresso al comune sede del posteggio, unitamente all'autocertificazione circa il possesso dei requisiti soggettivi, allegando l'autorizzazione originale e copia dell'atto di cessione.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata entro sei mesi dalla data di stipula dell'atto di cessione. In attesa del rilascio del nuovo titolo, l'attività è svolta sulla base di copia dell'autorizzazione originale e della comunicazione di subingresso.

3. Nel caso di trasferimento per causa di morte, la comunicazione di cui al comma 1 è effettuata dagli eredi che assumono la gestione dell'impresa, i quali, anche in mancanza dei requisiti soggettivi e previa comunicazione al comune, possono continuare l'attività del dante causa per non oltre sei mesi.

4. In tutti i casi di subingresso, i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al subentrante, nel rispetto di quanto previsto dall'Intesa.

5. Nel caso in cui l'operatore sia autorizzato a svolgere l'attività in più giorni alla settimana nel medesimo mercato o posteggio isolato, individuati come unica manifestazione nel provvedimento istitutivo, la cessione dell'attività concerne necessariamente tutti i suddetti giorni.

6. Nell'ipotesi di cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione su posto fisso, questi ne dà comunicazione entro trenta giorni al comune sede di posteggio che provvede alle necessarie annotazioni.

7. Nel caso di subingresso relativo a posteggi riservati ai soggetti di cui all'art. 17, comma 1, l'autorizzazione ed il posteggio sono reintestati esclusivamente a soggetti aventi le medesime caratteristiche del dante causa.

8. Le disposizioni relative al subingresso si applicano, in quanto compatibili, anche al conferimento di azienda in società.

Art. 20.

Abilitazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetto a SCIA ed è consentito su qualsiasi area pubblica non interdetta dal comune, secondo le modalità stabilite dal comune stesso. La SCIA è trasmessa al SUAP del comune in cui il richiedente, persona fisica o persona giuridica, intende avviare l'attività.

2. L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dall'art. 71, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo n. 59/2010 e dalle disposizioni in materia igienico-sanitaria vigenti.

3. La SCIA di cui al comma 1 abilita anche:

a) all'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;

b) all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori mercato;

c) alla partecipazione alle fiere.

4. Ogni abilitazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante è riferita alla singola persona fisica ovvero, in caso di società, al soggetto legale rappresentante. Il medesimo soggetto non può essere intestatario di più di un titolo abilitante all'esercizio dell'attività in forma itinerante.

5. L'esercizio del commercio in forma itinerante si effettua sulle aree di cui al comma 1, con soste nel medesimo punto aventi durata non superiore ad un'ora, senza porre a terra la merce in vendita, con obbligo di spostamento di almeno cinquecento metri decorso detto periodo di sosta e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata. I limiti di sosta e gli obblighi di spostamento non trovano applicazione laddove sul medesimo punto non si presenti altro operatore.

6. Il comune può interdire l'attività di commercio in forma itinerante nelle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, nonché nelle aree che creano difficoltà al traffico veicolare o al passaggio dei pedoni.

7. Nell'ipotesi di cessione della proprietà o della gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'abilitazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante, il subentrante può iniziare l'attività solo a seguito di comunicazione di subingresso al SUAP del comune che ha ricevuto la SCIA. La comunicazione di subingresso contiene l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi con allegata copia della SCIA originaria e dell'atto di cessione. Si applica anche al subingresso nelle abilitazioni all'esercizio dell'attività in forma itinerante quanto disposto ai commi 2, 3, 4 e 7 dell'art. 19.


Art. 21.

Vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari

1. Il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche alla somministrazione qualora il titolare sia in possesso dei requisiti prescritti per tale attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo abilitativo.

2. L'attività di somministrazione dei prodotti alimentari, anche se esercitata da imprenditori agricoli o artigiani abilitati all'esercizio della propria attività su aree e suolo pubblico, è soggetta al rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in materia di somministrazione di alimenti e bevande e delle disposizioni in materia igienico-sanitaria.

3. L'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.



Art. 22.

Hobbisti

1. Ai fini del presente Titolo, sono hobbisti i soggetti che vendono, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore che non superino il prezzo unitario di 250,00 euro. Essi possono operare solo nei mercatini degli hobbisti di cui all'art. 10, comma 1, lettera *i*), senza l'autorizzazione o la SCIA di cui all'art. 13, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 71, comma 1, del decreto legislativo n. 59/2010. Non rientrano nella definizione di hobbisti i soggetti di cui all'art. 4, comma 2, lettera *h*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59). Per l'esposizione dei prezzi si applica quanto previsto dalla normativa dettata in materia. Il comune nel regolamento di cui all'art. 32, comma 4, può disciplinare le modalità di partecipazione degli hobbisti in altre fiere e mercati.

2. Gli hobbisti devono essere in possesso di un tesserino rilasciato dal comune dove si svolge il primo mercatino scelto. La struttura regionale competente in materia di commercio stabilisce le caratteristiche del tesserino identificativo e le modalità di rilascio e di restituzione in caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 71, comma 1, decreto legislativo n. 59/2010.

3. Il tesserino, unico per nucleo familiare, non è cedibile o trasferibile ed è esposto durante il mercatino in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo.

4. Il tesserino è vidimato dal comune che organizza il mercatino di cui al comma 1 prima dell'assegnazione del posteggio che è effettuata con criteri di rotazione e senza il riconoscimento di priorità ottenute per la presenza ad edizioni precedenti.

5. Gli hobbisti autorizzati secondo le modalità di cui al comma 2 possono partecipare ad un massimo di dodici manifestazioni l'anno su tutto il territorio abruzzese. Si considera unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni, purché consecutivi. I comuni sono tenuti a redigere un elenco degli hobbisti che partecipano a ciascuna manifestazione.

Art. 23.

Obbligo di regolarità contributiva

1. Il rilascio, la cessione e la reintestazione delle autorizzazioni e delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sono soggetti alla sussistenza della regolarità contributiva di cui all'art. 1, comma 1176, della legge n. 296/2006.

2. La reintestazione dell'autorizzazione per trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda è subordinata alla verifica della sussistenza della regolarità contributiva in capo al cessionario e in capo al cedente.

3. I comuni svolgono in via telematica l'attività di verifica della regolarità contributiva ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 13 e nell'ambito dei controlli sulle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate ai sensi del medesimo articolo.

4. Entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione o della presentazione della SCIA, il comune verifica la regolarità contributiva dei soggetti abilitati al commercio su aree pubbliche.

5. Per le imprese non ancora iscritte al Registro delle imprese alla data di rilascio o di reintestazione dell'autorizzazione o per le quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, il comune competente verifica la regolarità contributiva entro novanta giorni dalla data di iscrizione al registro delle imprese comunicata dal richiedente.

6. La partecipazione a fiere e mercati su aree pubbliche da parte di soggetti abilitati in altre regioni è subordinata alla verifica del DURC o della documentazione sostitutiva di cui all'art. 24, se tali documenti, nella regione in cui si è ottenuto il titolo abilitativo, non costituiscono un presupposto per l'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche.

7. La partecipazione da parte di imprese a mercati, mercati straordinari, fiere, fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario è subordinata alla verifica di regolarità contributiva.

8. Le imprese abilitate all'esercizio di attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante sono soggette alla verifica di regolarità contributiva di cui al comma 7. Alla medesima verifica sono soggetti, nell'esercizio di detta attività, gli operatori spuntisti in mercati e fiere della regione.

9. Se i comuni non possono svolgere l'attività di verifica di cui al comma 3 in via telematica per l'assenza delle necessarie informazioni negli archivi informatizzati dell'INPS e dell'INAIL trova applicazione l'art. 9 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015 (Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva [DURC]).


Art. 24.

Documenti sostitutivi del DURC

1. Nei casi in cui il richiedente non è soggetto ad iscrizione all'INAIL gli adempimenti di cui all'art. 23 sono assolti con l'attività di verifica della regolarità contributiva presso l'INPS.

2. Le imprese europee possono presentare documentazione equivalente al DURC o al Certificato di regolarità contributiva rilasciata nello Stato membro d'origine.

3. Nei casi di cui comma 9 dell'art. 23, le imprese assolvono agli adempimenti di cui all'art. 23 mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).



tiva) attestante la propria regolarità contributiva INPS e INAIL. Il comune è tenuto ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS e dall'INAIL la rateizzazione del debito contributivo.

5. Fatte salve le conseguenze previste dalla normativa statale in caso di presentazione di documentazione mendace, nei casi in cui emerga la non veridicità del contenuto della documentazione sostitutiva del DURC di cui al presente articolo, il dichiarante decade dal beneficio conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 25.

Regolarizzazione e decadenza

1. Il comune, nel caso di accertata irregolarità contributiva dell'impresa, intima al titolare dell'autorizzazione o dell'abilitazione di provvedere a regolarizzare la propria posizione entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento. Il comune provvede a rilasciare e trasmettere all'interessato entro trenta giorni dall'avvenuta regolarizzazione la relativa comunicazione.

2. Nel caso in cui ad accertare l'irregolarità è un comune diverso da quello competente al rilascio dell'autorizzazione o dell'abilitazione, lo stesso provvede ad informare il comune interessato per gli adempimenti di cui al comma 1.

3. L'abilitazione, l'autorizzazione e la concessione di posteggio si intendono decaduti qualora l'interessato non regolarizzi la propria posizione entro il termine di cui al comma 1.

Art. 26.

Decadenza, sospensione delle autorizzazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 25, comma 3, l'autorizzazione è dichiarata decaduta:

a) nel caso in cui l'operatore non risulti in possesso di uno o più requisiti previsti per l'esercizio dell'attività dall'art. 71 del decreto legislativo n. 59/2010;

b) nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data della comunicazione dell'avvenuto rilascio o del perfezionamento del silenzio-assenso, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

c) nel caso di subentrante non in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del decreto legislativo n. 59/2010, che non li ottenga e non riprenda l'attività entro un anno dal subingresso, ai sensi del disposto degli articoli 22, comma 4, lettera b) e 30, comma 1, del decreto legislativo n. 114/1998;

d) qualora l'operatore in possesso di autorizzazione di cui all'art. 14 non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, o per oltre un terzo del periodo trattandosi di autorizzazioni stagionali, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza.

2. Il comune, al verificarsi di una delle cause di decadenza di cui al comma 1, comunica all'interessato l'avvio del relativo procedimento fissando un termine per le eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine, adotta i provvedimenti conseguenti.

3. L'autorizzazione è sospesa fino a venti giorni consecutivi dal comune nei casi previsti dall'art. 29, comma 3, del decreto legislativo n. 114/1998.

Art. 27.

Occupazione abusiva del suolo pubblico per le attività commerciali non autorizzate

1. Le occupazioni con l'esposizione delle merci in spazi ed aree pubbliche e private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione sono abusive.

2. I comuni predispongono le opportune misure atte a garantire la puntuale ed immediata applicazione della confisca delle attrezzature e delle merci nei casi di esercizio abusivo del commercio, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del decreto legislativo n. 114/1998.

3. Le merci confiscate possono essere devolute a fini assistenziali o di beneficenza.

Capo III

PROGRAMMAZIONE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 28.

Criteri per l'istituzione di nuovi mercati e fiere


1. I comuni non possono procedere all'istituzione di nuovi mercati e fiere se non previo riordino, riqualificazione, potenziamento o ammodernamento di quelli già esistenti, compreso il loro ampliamento dimensionale, in presenza di idonee aree.

2. I comuni, anche su richiesta da parte di almeno il sessanta per cento degli operatori titolari di posteggio sul medesimo mercato, possono prevedere l'allungamento della durata del mercato protratta per l'intera giornata e, anche su richiesta di almeno l'ottanta per cento degli operatori titolari di posteggio, l'istituzione di edizioni straordinarie del mercato medesimo nel numero massimo di dodici all'anno.

3. Ai fini dell'individuazione delle aree da destinare a nuovi mercati o nuove fiere, i comuni tengono particolarmente conto:

a) delle previsioni degli strumenti urbanistici, favorendo le zone in espansione o a vocazione turistica;

b) dell'esigenza di riequilibrio dell'offerta del commercio su aree pubbliche nelle varie parti del territorio promuovendo, in particolare, la presenza di mercati alimentari rionali di quartiere che limitino la necessità di mobilità degli utenti;



c) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, storico, artistico e ambientale;

d) delle esigenze di polizia stradale, ed in particolare, relative alla facilità di accesso degli operatori, anche con automezzo, e dei consumatori, favorendo il decongestionamento delle aree problematiche;

e) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici, parcheggi e fermate di trasporto pubblico;

f) delle esigenze di natura igienico-sanitaria e della possibilità di allaccio alle reti elettrica, idrica e fognaria, nonché della necessità di dotare ciascun mercato di servizi igienici;

g) della dimensione complessiva degli spazi a disposizione, in relazione all'obiettivo di conseguire una dimensione minima dei posteggi pari a mq. 30, salvo diversa e motivata scelta del comune nei centri storici;

h) della disponibilità di aree private attrezzate e autorizzate dal comune stesso in considerazione della insufficienza dei posti disponibili sui mercati e fiere esistenti.

4. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio su aree pubbliche soltanto se ragioni di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendono impossibile permettere ulteriori flussi di acquisto nella zona senza compromettere i meccanismi di controllo, in particolare per il consumo di alcolici, nonché senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità e mobilità.

5. La programmazione delle attività commerciali sulle aree pubbliche è svincolata dai criteri legati a verifiche di natura economica, ovvero basati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico, sulla prova di una domanda di mercato e sulla presenza di altri operatori su aree pubbliche.

6. I comuni, ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art. 31, possono istituire, nel rispetto di quanto disposto ai commi 3, 4 e 5, mercati o fiere specializzati.

7. Per mercato specializzato si intende quello in cui l'ottanta per cento dei posteggi e delle merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e il venti per cento sono merceologie di servizio al mercato stesso.

8. Per fiera specializzata si intende la manifestazione dove per il novanta per cento dei posteggi le merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e per il dieci per cento sono merceologie di servizio alla fiera stessa.

9. La Giunta regionale, ai fini dell'assegnazione dei posteggi nelle fiere di nuova istituzione, definisce i relativi criteri nel rispetto dell'Intesa.

Art. 29.

Soppressione, riconversione e riqualificazione dei mercati

1. La soppressione di mercati o fiere può essere disposta dai comuni in presenza delle seguenti condizioni:

a) caduta sistematica della domanda;

b) numero troppo esiguo di operatori o comunque persistente scarsa funzionalità ed attrattività;

c) motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore non altrimenti eliminabili.

2. Per finalità di riconversione e riqualificazione, viabilità, traffico, igiene e sanità o altri motivi di pubblico interesse, può essere disposto lo spostamento definitivo dei mercati o la loro soppressione per sostituzione con altri mercati, di maggiore o minore numero di posteggi, contestualmente istituiti. In tale evenienza l'assegnazione dei nuovi posteggi spetta, in primo luogo, agli operatori già presenti nei mercati, con scelta effettuata sulla base dei criteri di cui all'art. 28, con conservazione integrale dell'anzianità maturata e senza necessità di esperimento della procedura di cui all'art. 18.

3. I comuni possono disporre, in via temporanea, per un massimo di sei mesi:

a) sospensioni di fiere e mercati, salvo, ove possibile, la messa a disposizione degli operatori di altre aree a titolo provvisorio;

b) trasferimenti di fiere e mercati;

c) variazioni di data di svolgimento.

4. La scelta delle aree per il trasferimento di fiere e mercati è effettuata sulla base dei criteri di cui all'art. 28, comma 3, tenuto conto della necessità di favorire la graduale riorganizzazione in aree attrezzate.

5. Qualora nell'ambito di un mercato venga a crearsi disponibilità di un posteggio, per rinuncia o decadenza, il comune, informati gli operatori in esso presenti con avviso pubblico, accoglie eventuali istanze di migrazione o cambio di posteggio, nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'art. 18, senza necessità di esperimento della procedura di assegnazione di cui al medesimo art. 18.

Art. 30.

Trasferimento dei mercati

1. Il trasferimento del mercato o della fiera, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l'aumento del numero dei posteggi e lo spostamento della data di svolgimento del mercato o della fiera sono disposti dal comune, sentite le associazioni dei consumatori e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. Il trasferimento del mercato o della fiera temporaneo o definitivo in altra sede o altro giorno è disposto dal comune per:

a) motivi di pubblico interesse;


b) cause di forza maggiore;

c) limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità, di traffico o igienico-sanitari.

3. Qualora si proceda al trasferimento del mercato o della fiera in altra sede, il comune per la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessioni tiene conto dei seguenti criteri:

a) anzianità di presenza su base annua; nel caso di subentro, si considerano le presenze del cedente;

b) anzianità di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, nel rispetto di quanto stabilito all'Intesa;



c) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.

4. Nel caso di trasferimento parziale del mercato o della fiera relativamente ai posteggi il comune individua ulteriori aree da destinare ai soggetti che operano nella zona oggetto di trasferimento. La riassegnazione dei posteggi è effettuata nel rispetto dei criteri di cui al comma 3.

Art. 31.

Provvedimenti comunali per il commercio sulle aree pubbliche

1. I comuni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e quelle dei consumatori, procedono al riordino del settore del commercio ed in particolare provvedono:

a) alla ricognizione delle fiere, mercati e posteggi fuori mercato esistenti o da istituire, trasferire di luogo, modificare o razionalizzare, con relative date ed aree di svolgimento;

b) alle determinazioni in materia di ampiezza delle aree e numero ed ampiezza dei posteggi;

c) alle eventuali determinazioni di carattere merceologico, previa approfondita indagine delle esigenze;

d) alla definizione di eventuali priorità integrative;

e) alle eventuali determinazioni di cui all'art. 34;

f) alle determinazioni in materia di posteggi per produttori agricoli di cui al decreto legislativo n. 228/2001;

g) alle determinazioni in materia di commercio in forma itinerante;

h) alle determinazioni in materia di aree aventi valore archeologico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio è vietato o sottoposto a condizioni particolari;

i) alla determinazione degli orari di vendita;

j) alle norme procedurali, ai sensi dell'art. 28, comma 16, decreto legislativo n. 114/1998, comprese quelle relative al rilascio, sospensione, revoca delle autorizzazioni e delle concessioni di posteggio;

k) alla ricognizione ed al riordino delle concessioni di posteggio;

l) alla definizione dei criteri di attribuzione dei posteggi fuori mercato;

m) alla definizione dei criteri di computo delle presenze;

n) al riordino ed all'eventuale ricostruzione delle graduatorie di presenza;

o) alle eventuali agevolazioni ed esenzioni in materia di tributi ed entrate ai sensi dell'art. 28, comma 17, decreto legislativo n. 114/1998.

2. I comuni stabiliscono altresì:

a) la cartografia dei posteggi con l'indicazione del loro numero progressivo e dell'eventuale destinazione merceologica;

b) le modalità di accesso degli operatori al mercato o fiera e la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;

c) le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi;

d) le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi nelle fiere agli aventi diritto.

3. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere vietato dai comuni solo in aree predeterminate, per motivi di tutela del patrimonio storico, archeologico, artistico e ambientale, di sicurezza nella circolazione stradale, di tutela igienico-sanitaria, di compatibilità estetica o funzionale rispetto all'arredo urbano ed altri motivi di pubblico interesse.

Art. 32.

Mercatini dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo

1. I comuni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, possono istituire mercatini dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo come definiti dall'art. 10, comma 1, lettera i).

2. Ai mercatini di cui al comma 1, partecipano:

a) gli operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale ai quali si applicano tutte le norme vigenti sull'attività commerciale effettuata su aree pubbliche, ivi compreso il rilascio dei titoli autorizzatori;

b) gli operatori che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale di cui all'art. 22.

3. I comuni in cui si svolgono i mercatini dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo tengono un elenco delle presenze distinto fra i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 2 che partecipano a tali manifestazioni e distinguono lo spazio espositivo destinato agli operatori non professionali da quello destinato ai commercianti.

4. L'istituzione dei mercatini dell'antiquariato e del collezionismo è deliberata dal comune che ne approva il regolamento.

5. Il comune può affidare la gestione dei mercatini ad enti pubblici, a soggetti privati o ad associazioni di categoria, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 4.

6. Per la vendita di opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2012, n. 137) è necessaria, nell'ambito dei mercatini, l'autorizzazione commerciale prevista dalla specifica normativa vigente in materia.



Art. 33.

Dati relativi al commercio su aree pubbliche

1. Al fine di permettere una puntuale valutazione delle problematiche del commercio su aree pubbliche a cura dell'Osservatorio regionale del commercio, di cui all'art. 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 114/1998, nonché di consentire una adeguata divulgazione delle informazioni, i comuni inseriscono nella banca dati di cui all'art. 37:

a) i provvedimenti di riordino del settore di cui all'art. 31;

b) i dati relativi al numero e al tipo delle autorizzazioni rilasciate, dichiarate decadute e sospese, cessate, revocate e trasferite, per ogni mercato o fiera, con indicazione dell'eventuale posteggio;

c) i dati contenenti la stima dell'afflusso dei consumatori, residenti e turisti, alle varie manifestazioni.

Art. 34.

Calendario regionale delle manifestazioni su aree pubbliche

1. La Giunta regionale predispone, nell'ambito della banca dati di cui all'art. 37, il calendario regionale dei mercati e delle fiere con indicazione della denominazione, della localizzazione, dell'ampiezza delle aree, del numero dei posteggi, della durata di svolgimento, dell'orario di apertura e chiusura e, nell'ipotesi di mercati, anche del nominativo dell'assegnatario del posteggio.

2. I comuni inseriscono e aggiornano nella banca dati di cui all'art. 37 i dati relativi ai mercati e fiere presenti sul proprio territorio.

Art. 35.

Computo delle presenze

1. Il computo delle presenze nei mercati e nelle fiere è effettuato con riferimento all'autorizzazione con la quale l'operatore partecipa o ha richiesto di partecipare.

2. Qualora l'interessato sia in possesso di più autorizzazioni, indica nell'istanza di partecipazione alla fiera o all'atto dell'annotazione delle presenze con quale autorizzazione intende partecipare.

Art. 36.

Aree private messe a disposizione

1. Qualora uno o più soggetti mettano gratuitamente a disposizione del comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, essa può essere inserita fra le aree da utilizzare per fiere, mercati e posteggi fuori mercato.

2. Il comune, prima di accogliere la richiesta, verifica l'idoneità dell'area e le altre condizioni generali di cui alla presente legge.

3. I rapporti tra il comune ed i soggetti di cui al comma 1 sono regolati da apposita convenzione.

Art. 37.

Funzioni amministrative che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale

1. La regione, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, svolge, inoltre, le seguenti funzioni di amministrazione attiva che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale:

a) il riconoscimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale e regionale;

b) la definizione del calendario regionale dei mercati e delle fiere presenti sul territorio regionale;

c) il riconoscimento di ente fieristico regionale.

2. La Giunta regionale istituisce senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, presso la struttura competente in materia di commercio, una banca dati di interesse regionale che contiene:

a) il calendario regionale dei mercati e delle fiere con indicazione della denominazione, della

localizzazione, dell'ampiezza delle aree, del numero dei posteggi, della durata di svolgimento, dell'orario di apertura e chiusura e, nell'ipotesi di mercati, anche del nominativo dell'assegnatario del posteggio;

b) i dati relativi al numero e al tipo delle autorizzazioni rilasciate, per mercato o fiera, dichiarate decadute e sospese, cessate, revocate e trasferite, con indicazione dell'eventuale posteggio;

c) i provvedimenti comunali di riordino del settore di cui all'art. 31;

d) un elenco regionale meramente ricognitivo delle imprese che esercitano le attività commerciali su aree pubbliche e le informazioni necessarie a determinare la consistenza e le caratteristiche strutturali e funzionali della rete di tali attività commerciali sul territorio;

e) i dati contenenti la stima dell'afflusso dei consumatori, residenti e turisti, alle varie manifestazioni.

3. La banca dati è aggiornata periodicamente con il flusso dei dati trasmessi dai comuni, dal sistema camerale, dalle associazioni di categoria e dalle imprese interessate.

Art. 38.

Sanzioni per l'attività di commercio sulle aree pubbliche

1. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente Titolo si applicano le sanzioni previste al Titolo X del decreto legislativo n. 114/1998.

2. La mancanza del tesserino di cui all'art. 22, comma 2 o della vidimazione relativa al mercatino in corso di svolgimento comporta l'applicazione della sanzione del pagamento di una somma da euro duecentocinquanta ad euro millecinquecento, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse.



3. In caso di assenza del titolare del tesserino identificativo di cui all'art. 22, comma 2, o di mancata esposizione del tesserino al pubblico o agli organi di vigilanza, si applica la sanzione del pagamento di una somma da euro duecento cinquanta ad euro millecinquecento.

Art. 39.

Autorità competente

1. Per le violazioni di cui al presente Titolo l'autorità competente per la vigilanza, per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie, per la ricezione degli eventuali scritti difensivi, per l'emissione della prevista ordinanza di ingiunzione, per l'adozione dei provvedimenti di sospensione o di revoca dell'autorizzazione amministrativa o degli altri titoli abilitanti, è individuata nel sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo le violazioni.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 40.

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli adempimenti disposti, dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione Abruzzo e delle altre amministrazioni pubbliche interessate.

Art. 41.

Abrogazioni

1. I commi 6 e 7 dell'art. 2 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei) sono abrogati.

2. La legge regionale 23 dicembre 1999, n. 135 (Norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del Titolo X del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) è abrogata.

3. La legge regionale 28 marzo 2006, n. 10 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 1999, n. 135, recante: «Norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del Titolo X del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114») è abrogata.

4. La legge regionale 4 agosto 2009, n. 10 (Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 1999, n. 135, recante «Norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del Titolo X del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114») è abrogata.

5. La legge regionale 29 novembre 2010, n. 50 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 1999, n. 135: «Norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del Titolo X del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114») è abrogata.

6. La legge regionale 10 dicembre 2010, n. 56 (Modifica alla legge regionale 29 novembre 2010, n. 50, recante: «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 1999, n. 135, «Norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del Titolo X del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114») è abrogata.

7. Gli articoli 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 della legge regionale 22 dicembre 2010, n. 59, recante: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE e 2006/7/CE - (Legge comunitaria regionale 2010)» sono abrogati.

Art. 42.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della regione».


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 30 agosto 2016

D'ALFONSO

(*Omissis*).

16R00515



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale € **302,47**
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale € **86,72**
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 7 0 3 0 4 *

€ 4,00

